

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 3613 e 3614-A

**ALLEGATO 3-II
PARTE I**

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (n. 3613)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (n. 3614)

ALLEGATO 3-II

PARTE I

Dall'articolo 1 all'articolo 23

EMENDAMENTI

*al disegno di legge finanziaria esaminati dalla 5^a Commissione permanente,
con indicazione del relativo esito procedurale (l'esito degli emendamenti
indicati come accantonati è pubblicato nell'ultima parte del presente Allegato 3-II)*

INDICE

Disegno di legge n. 3613

- articolo 1	<i>Pag.</i>	5
- articolo 3	»	7
- articolo 4	»	23
- articolo 5	»	28
- articolo 6	»	44
- articolo 7	»	47
- articolo 8	»	54
- articolo 9	»	57
- articolo 10	»	60
- articolo 11	»	62
- articolo 12	»	65
- articolo 13	»	68
- articolo 14	»	78
- articolo 15	»	95
- articolo 16	»	100
- articolo 17	»	139
- articolo 18	»	158
- articolo 19	»	161
- articolo 20	»	173
- articolo 21	»	187
- articolo 22	»	236
- articolo 23	»	302

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (n. 3613)**

Art. 1.

1.0.1/1

MORANDO

Accantonato

All'emendamento 1.0.1, comma 1, sostituire le parole da: «maggiore» fino a: «Parlamento» con le altre: «più puntuale e costante analisi degli andamenti di finanza pubblica».

1.0.1/2

MICHELINI

Accantonato

All'emendamento 1.0.1, al comma 1, aggiungere, in fine: «e previdenziali».

1.0.1

TAROLLI, CICCANTI

Accantonato

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di garantire una maggiore corrispondenza fra le previsioni, gli obiettivi e i risultati di finanza pubblica fissati dal Governo e dal Parlamento e di assicurare modalità costanti e tempestive di rilevazione, è istituita, senza oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio dello Stato, una Alta Commissione di monitoraggio e verifica sugli andamenti della finanza pubblica composta da componenti del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, della Corte dei conti, dell'Istituto Na-

zionale di Statistica, del Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro e, infine, degli Enti territoriali.

2. L'Alta Commissione procede all'acquisizione dei dati utili da tutte le amministrazioni pubbliche; avendo a tal fine libero accesso alle relative banche dati per i profili di competenza, nonché alle rilevazioni necessarie per verificare costantemente, in coerenza con la necessità di conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione Europea, la corrispondenza tra l'andamento degli indicatori finanziari indicati nel Documento di Programmazione Economica Finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, nonché negli altri documenti di bilancio pubblico dello Stato, e le rispettive indicazioni recepite nelle leggi dello Stato e nelle risoluzioni parlamentari corrispondenti. L'Alta Commissione con i suoi componenti effettivi, riferisce periodicamente alle competenti Commissioni parlamentari e, in ogni caso, quando individui o preveda significativi scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica indicati per l'anno in corso o per i successivi, provvede a dare immediata comunicazione al Parlamento, al Ministro dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia.

3. L'Alta Commissione potrà, inoltre, senza oneri finanziari aggiuntivi, avvalersi degli Istituti pubblici di ricerca e di studio, in campo economico e finanziario, nonché della collaborazione degli organismi internazionali al cui finanziamento l'Italia partecipa, in via ordinaria».

Art. 3.**3.1**

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, CADDEO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «escluso il comparto» con le seguenti: «esclusi i comparti della difesa».

Conseguentemente, «nell'elenco 1», sopprimere la voce: «Ministero della Difesa».

Per la copertura finanziaria, valutata in 802 milioni di euro, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie)

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari all'1 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1, sono esenti le operazioni relative a:

- a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
- b) transazioni intracomunitarie;
- c) esportazione od importazione di beni e servizi;
- d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
- e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4».

3.2

Izzo

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «il comparto sicurezza pubblica e soccorso» con le seguenti: «la sicurezza e il soccorso pubblici».

3.3

SPECCHIA, NOCCO, BUCCIERO, CHIRILLI, CURTO, GRECO, MORRA, NESSA, TATÒ, DANZI, IERVOLINO

Respinto

Al comma 1, elenco 1 richiamato, ridurre tutti gli importi ivi previsti nella misura del 10,63 per cento.

Conseguentemente all'articolo 5:

Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione», aggiungere le seguenti: «del comparto della radiodiffusione televisiva locale».

Aggiungere, inoltre, dopo il comma 1, il seguente:

«1-bis. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinato in 233.678.000 euro a decorrere dall'anno 2006, rimanendo nell'U.P.B. 4.1.2.5. del Ministero delle Comunicazioni».

Conseguentemente, all'elenco 3 richiamato, sopprimere la rubrica corrispondente al Ministero delle Comunicazioni.

3.4

SPECCHIA, NOCCO, BUCCIERO, CHIRILLI, CURTO, GRECO, MORRA, NESSA, TATÒ, DANZI, IERVOLINO

Respinto

Al comma 1, elenco 1 richiamato, ridurre tutti gli importi ivi previsti nella misura dell'1,89 per cento.

Conseguentemente all'articolo 5:

Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione», aggiungere le seguenti: «del comparto della radiodiffusione televisiva locale».

Aggiungere, inoltre, dopo il comma 1, il seguente:

«1-bis. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinato in 98.678.000 euro a decorrere dall'anno 2006, rimanendo nell'U.P.B. 4.1.2.5. del Ministero delle Comunicazioni».

Conseguentemente, all'elenco 3 richiamato, sopprimere la rubrica corrispondente al Ministero delle Comunicazioni.

3.5

MARTONE, RIPAMONTI, BOCO, IOVENE, SODANO Tommaso, MALABARBA, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, elenco 1 allegato, voce Ministero del lavoro - upb n. 9.1.2.2, aumentare lo stanziamento di competenza relativo al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (cap. 3975) come segue:

2006: + 20.000.

Conseguentemente, al medesimo elenco 1, voce Ministero della difesa - upb n. 3.1.1.5 - Ammodernamento e rinnovamento, diminuire lo stanziamento di competenza relativo alle spese di ammodernamento tramite alienazione immobili (cap. 1324), come segue:

2006: - 20.000.

3.6

RIPAMONTI, BOCO, MARTONE, MALABARBA, SODANO Tommaso, IOVENE, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, elenco 1 allegato, voce Ministero della difesa - upb n. 3.1.1.5 - Attrezzature e impianti, ridurre lo stanziamento di competenza relativo alle spese per la costruzione ammodernamento ecc. armi munizioni (cap. 1326), come segue:

2006: - 20.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

(Sostegno ai familiari di portatori di handicap grave)

1. Per l'anno 2006, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'assistenza ai familiari di portatori di *handicap* grave di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104».

3.7

VITALI

Respinto

All'articolo 3 apportare le seguenti modifiche:

a) Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La spesa annua per studi e incarichi di consulenza conferita a soggetti estranei all'amministrazione sostenuta nel 2006 dai comuni, dalle comunità montane, dalle province e dalle Regioni non deve essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2004. In ogni caso l'atto di affidamento di incarichi e consulenze deve essere trasmesso alla Corte dei Conti.».

b) Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nell'anno 2006 i comuni, le province, le Regioni non possono effettuare spese di ammontare superiore a quelle sostenute nell'anno 2004 per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e per spese di rappresentanza.».

c) Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture di comuni, comunità montane, province e Regioni, con esclusione di quelle operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, per il soccorso, per la protezione civile, per i servizi scolastici, per gli anziani, per le fasce

disagiate e la manutenzione ordinaria in economia dell'ente, non si possono effettuare nel 2006 spese superiori a quelle del 2004.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente: «Art. 66-bis. (Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto). 1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

3.8

VITALI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «sostenuta» con la parola: «impegnata» ovunque essa ricorra.

3.9

NOCCO

Respinto

Ai commi 2, 3 e 4, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», con le seguenti: «inserite nel conto economico consolidato, così come individuate annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

3.10

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» aggiungere le seguenti parole: «ad esclusione delle Regioni e degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

3.11

NOCCO

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo le parole: «e gli organismi equiparati» inserire le seguenti: «le Camere di commercio» e al comma 3 dopo le parole: «30

marzo 2001, n. 165», sono inserite le seguenti: «escluse le Camere di commercio» e al comma 4 dopo le parole: «e la sicurezza pubblica», inserire le seguenti: «e delle Camere di commercio».

3.12

CICCANTI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo le parole: «e gli organismi equiparati» inserire le seguenti: «le Camere di commercio» e al comma 3 dopo le parole: «30 marzo 2001, n. 165», inserire le seguenti: «escluse le Camere di commercio» e al comma 4 dopo le parole: «e la sicurezza pubblica», inserire le seguenti: «e delle Camere di commercio».

3.13

CURTO, SPECCHIA, NOCCO, BUCCIERO, CHIRILLI, GRECO, TATÒ, DANZI, IERVOLINO

Dichiarato inammissibile

Ai commi 2, 3 e 4 sostituire le parole: «50 per cento» con le altre: «65 per cento».

Conseguentemente all'articolo 5:

Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione», aggiungere le seguenti: «del comparto della radiodiffusione televisiva locale».

Aggiungere, inoltre, dopo il comma 1, il seguente:

«1-bis. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinato in 98.678.000 euro a decorrere dall'anno 2006, rimanendo nell'U.P.B. 4.1.2.5. del Ministero delle Comunicazioni».

Conseguentemente, all'elenco 3 richiamato, sopprimere la rubrica corrispondente al Ministero delle Comunicazioni.

3.14

FIRRARELLO

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il numero dei consulenti esterni non può superare il numero di 10 per i co-

muni e le province con un numero di abitanti superiore a 50 mila, ed il numero di 3 per quelli con un numero di abitanti inferiore ai 50 mila».

3.15

VITALI

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Eventuali riduzioni di spesa superiori al cinquanta per cento possono essere utilizzati per le finalità previste dall'articolo 30, comma 2-bis».

3.16

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, dopo le parole: «del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» aggiungere le seguenti: «ad esclusione delle Regioni e degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

3.17

FALOMI, MARINO

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, dopo le parole: «30 marzo 2001, n. 165», inserire le seguenti: «fatti salvi i compiti di istituto previsti dalle leggi vigenti».

Conseguentemente:

a) alla tabella C, Ministero dell'economia ed elle finanze, alla voce: «legge n. 468 del 1978 art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente» apportare le seguenti modifiche:

2006: - 50.000;

b) alla tabella C, Ministero dell'economia ed elle finanze, alla voce: «decreto legislativo n. 300 del 1999 art. 70, comma 2: Agenzia delle entrate» apportare le seguenti modifiche:

2007: - 50.000.

3.18

FALOMI, MARINO

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «30 marzo 2001, n. 165», inserire le seguenti: «fatti salvi i compiti di istituto previsti dalle leggi vigenti».

Conseguentemente, dopo l'articolo 67, inserire il seguente:

«Art. 67-bis. - (Ripristino dell'imposta di sicurezza sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

3.19

ZANOLETTI

Dichiarato inammissibile

Al comma 3 dopo la parola: «convegni» sopprimere la seguente: «mostre».

3.20

RIGHETTI, FABRIS, MARINO

Dichiarato inammissibile

Al comma 3 dopo la parola: «convegni» sopprimere la seguente: «mostre».

3.21

IZZO

Dichiarato inammissibile

Al comma 3 dopo la parola: «convegni» sopprimere la seguente: «mostre».

3.22

CICCANTI, TAROLLI

Dichiarato inammissibile

Al comma 3 dopo la parola: «convegni» sopprimere la seguente: «mostre».

3.23

BATTAFARANO, BASSANINI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

Respinto

Al comma 3 dopo la parola: «convegni» aggiungere le seguenti: «, ad esclusione di quelli scientifici,».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 10.000;

2007: - 10.000;

2008: - 10.000.

3.24

VIVIANI, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, MODICA, TESSITORE, PAGANO, PIZZINATO, GIARETTA

Respinto

Al comma, 3, dopo la parola: «mostre», aggiungere le seguenti: «, con esclusione del cofinanziamento alle mostre di carattere nazionale promosse dal Ministero dei beni culturali,».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 5.000;

2007: - 5.000;

2008: - 5.000.

3.25

TURRONI

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in ragione di un dodicesimo per mese».

3.26

MORO, FRANCO Paolo, BOLDI, AGONI

Accantonato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per l'anno finanziario 2006 gli stanziamenti relativi all'8 per mille a diretta gestione statale sono incrementati di euro 80 milioni».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla rubrica Ministero degli affari esteri, alla voce: (legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 - U.P.B. 9.1.1.0 - Paesi in via di sviluppo), apportare le seguenti variazioni:

2006: - 80.000;
2007: - 80.000;
2008: - 80.000.

3.27

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, dopo le parole: «del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», inserire le seguenti: «ad esclusione delle Regioni e degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

3.28

PASSIGLI, CADDEO

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «con esclusione di quelle operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica» con le seguenti: «con esclusione di quelle operanti per l'ordine e la sicurezza e i soccorsi pubblici».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 5.000.
2007: - 5.000;
2008: - 5.000.

3.29

IZZO

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «per ordine e la sicurezza pubblica» con le seguenti: «per la sicurezza e il soccorso pubblici».

3.30

TIRELLI, FRANCO Paolo, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il presente comma non trova applicazione per i comuni inferiori ai 15.000 abitanti».

Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'articolo 67, comma 1, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 40.000;
2007: - 90.000;
2008: - 120.000.

3.31

CICCANTI

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006 è fatto divieto a tutti i corpi di polizia e alle armi dell'esercito di svolgere manifestazioni di mera rappresentanza, con esclusione della sola celebrazione annuale della festa del corpo o dell'arma e delle festività civili nazionali.

Gli eventuali risparmi affluiscono ai capitoli per spese di funzionamento relative alle attività di istituto».

3.32

Nocco

Respinto

All'articolo 3, inserire il seguente comma:

«4-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano agli Ordini e Collegi professionali e relativi Consigli e Federazioni».

3.0.1

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto*Dopo l'articolo 44 inserire il seguente:***«Art. 44-bis.***(Riforma dell'Ire e sostegno del reddito)*

1. Ai fini della restituzione del drenaggio fiscale in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo e a stabilire i conseguenti adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito.

2. All'articolo 13, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per carichi di famiglia in fondo alla lettera *b)* è aggiunto il seguente periodo:

"A decorrere dall'anno 2006 la misura della detrazione è stabilita in 774,69 euro per ciascun figlio a carico, nei seguenti casi: 1) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 41.316,55 euro con un figlio a carico; 2) contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 46.481,12 con due figli a carico; 3) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 51.645,69 euro con tre figli a carico; 4) contribuenti con almeno quattro figli a carico. Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la detrazione di cui ai periodi precedenti è aumentata a 1.032,92 euro."

3. Dopo il comma 1-*quater* dell'articolo 13-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il "Testo unico delle imposte sui redditi" è inserito il seguente:

"1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari alle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale".

4. I maggiori oneri stimati derivanti dall'applicazione della precedente disposizione sono pari a 40 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2006.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2006, e per un periodo di tre anni, è dovuto, nelle misure di seguito indicate, un contributo di solidarietà, a valere sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, ivi compresi i trattamenti pensionistici integrativi e

complementari che assicurino prestazioni definite di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124:

- a) per importi mensili netti da 3.000 a 5.732 euro: 0,5 per cento;
- b) per importi mensili netti da 5.733 a 7.750 euro: 1,5 per cento;
- c) per importi mensili netti superiori a 7.751 euro: 3 per cento;

6. Al Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto dal Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è apportata la seguente modificazione:

- a) dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

"13-bis.

*(Recupero delle detrazioni non godute per
incapienza del debito d'imposta)*

1. Qualora l'importo della detrazione di cui all'articolo 13 risulti superiore al debito d'imposta del contribuente, la differenza tra i due importi costituisce credito d'imposta.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile non è considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63, è riportabile nei periodi d'imposta successivi, fino al quinto successivo, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del 9 luglio 1997, n. 241.

3. Qualora il credito d'imposta di cui al comma 1 non sia integralmente recuperato ai sensi del comma 2, i soggetti interessati possono chiedere l'erogazione di un contributo in misura equivalente all'importo del credito residuo, a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, previa presentazione di apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attribuzione di cui al comma 3.

5. Per le finalità previste dal comma 3, il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006."

7. Fatta salva la completa gratuità dei libri di testo per la scuola elementare, tale gratuità verrà assicurata anche nelle scuole secondarie di primo e secondo grado a tutte le famiglie titolari di redditi fino a 36.151,98 euro adeguati annualmente sulla base della variazione del costo della vita.

8. A decorrere dall'anno 2006 ai genitori di disabili gravissimi che ai dettati di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

e che siano contemporaneamente afflitti da almeno due deficit delle seguenti funzioni della vita umana:

Deficit intellettuale grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;
Impossibilità di deambulazione;
Impossibilità a mantenere il controllo sfinterico;
Impossibilità alla assunzione di cibo;
Impossibilità a lavarsi;
Impossibilità a vestirsi.

È riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio, presso le pubbliche amministrazioni o aziende private, effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

9. Al personale docente della scuola materna, elementare, media inferiore e media superiore è riconosciuta una detrazione forfetaria, dall'imposta lorda, di 516,64 euro per le spese sostenute ai fini dell'aggiornamento e della qualificazione professionale.

Sono da considerare spese per l'aggiornamento e la qualificazione professionale quelle relative:

a) all'acquisto di libri per finalità didattiche;
b) all'acquisto di materiale informatico e di personal computer;
c) a corsi di aggiornamento e qualificazione professionale, tenuti presso Istituti riconosciuti.

10. Il comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è sostituito dal seguente:

"7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, sono determinati i criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo, finalizzato alla riduzione degli oneri, relativi ai libri di testo effettivamente rimasti a carico per l'attività educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso la scuola dell'obbligo, nel limite complessivo 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. L'attribuzione di tale contributo interesserà prioritariamente i redditi familiari fino a 30.000 euro annui. Gli studenti iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche".

11. A decorrere dall'anno 2006 è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro al fine di realizzare la generalizzazione della scuola per l'infanzia, per corrispondere a tutte le domanda di tempo pieno e prolungato, per assicurare la piena gratuità della scuola dell'obbligo, ivi compresi i libri di testo scolastici, a partire dalle famiglie con redditi fino a 30 milioni di euro annui.

12. Ove imprevisi ed eccezionali eventi dovessero causare eventuali incrementi degli importi delle tariffe dell'energia elettrica, del gas, dell'ac-

qua, delle telecomunicazioni e dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, eccedenti il valore dell'inflazione programmata, il maggior ricavo dell'IVA gravante sulle tariffe medesime, dovuto all'aumento della base imponibile, confluisce in un apposito fondo che alimenterà opportuni interventi da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze volti a ristorare, con misure di defiscalizzazione o di altra natura, le famiglie a basso reddito.

13. Gli incrementi degli importi delle tariffe dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, delle telecomunicazioni e dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, non possono annualmente eccedere il valore dell'inflazione programmata.

14. Al fine di recuperare la perdita del potere d'acquisto, gli importi degli assegni al nucleo familiare indicati nelle tabelle di cui al decreto del Ministero del lavoro 13 maggio 1998, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 1998, applicativo dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 450, sono incrementati nei limiti di una maggiore spesa annua di 516.457 mila euro per gli anni 2006, 2007 e 2008, con riferimento ai nuclei familiari con figli minori, a quelli con soggetti portatori di handicap, ovvero in cui siano presenti componenti inabili e a quelli in cui sia presente più di un figlio. Tali aumenti sono stabiliti con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

15. È istituito presso l'istituto nazionale assicurazioni Spa il "Fondo di garanzia per la copertura assicurativa degli anziani di età superiore a settantacinque anni", di seguito denominato "Fondo", destinato alla tutela contro gli infortuni e le malattie degli anziani ultra settantacinquenni che svolgono attività di volontariato e che partecipano ad attività ricreative e turistiche promosse dalle associazioni di promozione sociale autogestite dagli anziani stessi o dalle organizzazioni non profit che operano a sostegno della popolazione anziana.

16. Il Fondo è alimentato da:

a) un contributo dello Stato, determinato annualmente dalla legge finanziaria, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il contributo è determinato nell'importo di 25 milioni di euro e va ad incremento della dotazione del Fondo nazionale di cui al periodo precedente;

b) un contributo determinato ai sensi dei commi 2 e 3 sulle polizze infortuni e malattie stipulate dalle imprese autorizzate.

17. Ai fini del contributo di cui alla lettera b) del comma 2, le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per le polizze infortuni e malattie sono tenute a versare annualmente allo Stato con le modalità stabilite dal regolamento, adottato con decreto del Ministro del lavoro e

delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, un contributo percentuale dal premio incassato per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni nella misura determinata ai sensi del comma 3.

18. La misura del contributo di cui ai commi 1 e 2 è determinata annualmente, nel limite massimo dello 0,5 per mille, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

19. Le risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 3 sono riassegnate alla spesa e sono iscritte nel fondo di cui al comma 2, lettera a).

20. Nel primo anno di attuazione della presente legge il contributo di cui al comma 3 è stabilito nella misura dello 0,5 per mille dei premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato di ogni impresa di assicurazione di cui al comma 2».

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del Bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 2006, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge».

Art. 4.**4.1**

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, CADDEO

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «escluso il comparto» con le parole: «esclusi i comparti della difesa.».

Conseguentemente, nell'elenco 2 sopprimere la voce Ministero della difesa.

Per la copertura finanziaria, valutata in 802 milioni di euro, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis. - (Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie).

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 1 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1, sono esenti le operazioni relative a:

- a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
- b) transazioni intracomunitarie;
- c) esportazione od importazione di beni e servizi;
- d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
- e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4».

4.2

Izzo

Respinto

All'articolo 4, sostituire le parole: «il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso» con le parole: «la sicurezza e il soccorso pubblici».

4.3

SPECCHIA, NOCCO, BUCCIERO, CHIRILLI, CURTO, GRECO, MORRA, NESSA, TATÒ, DANZI, IERVOLINO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, elenco 2 richiamato, ridurre tutti gli importi ivi previsti nella misura del 7,19 per cento.

Conseguentemente all'articolo 5:

Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione», aggiungere le seguenti: «del comparto della radiodiffusione televisiva locale».

Aggiungere, inoltre, dopo il comma 1, il seguente:

«1-bis. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinato in 233.678.000 euro a decorrere dall'anno 2006, rimanendo nell'U.P.B. 4.1.2.5. del Ministero delle Comunicazioni».

Conseguentemente, all'elenco 3 richiamato, sopprimere la rubrica corrispondente al Ministero delle Comunicazioni.

4.4

SPECCHIA, NOCCO, BUCCIERO, CHIRILLI, CURTO, GRECO, MORRA, NESSA, TATÒ, DANZI, IERVOLINO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, elenco 2 richiamato, ridurre tutti gli importi ivi previsti nella misura dell'1,28 per cento.

Conseguentemente all'articolo 5:

Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione», aggiungere le seguenti: «del comparto della radiodiffusione televisiva locale».

Aggiungere, inoltre, dopo il comma 1, il seguente:

«1-bis. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinato in 98.678.000 euro a decorrere dall'anno 2006, rimanendo nell'U.P.B. 4.1.2.5. del Ministero delle Comunicazioni».

Conseguentemente, all'elenco 3 richiamato, sopprimere la rubrica corrispondente al Ministero delle Comunicazioni.

4.5

TURRONI, RIPAMONTI, IOVENE, MARTONE, MALABARBA, SODANO Tommaso, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

All'elenco 2 allegato, voce Ministero della difesa, all'upb n. 3.2.3.4 Attrezzature e impianti – ridurre lo stanziamento di competenza con riferimento alle spese relative alla componente navale forze armate (cap. 7120), come segue:

2006: – 118.830;

Conseguentemente, alla Tabella D, voce Ministero dell'ambiente, aggiungere la seguente voce: Legge n. 426 del 1998, nuovi interventi in campo ambientale, Art. 1, comma 1: interventi di bonifica e ripristino am-

bientale dei siti inquinati (1.2.3.6 Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/p):

2006: + 118.830.

4.6

RIPAMONTI, IOVENE, MARTONE, SODANO Tommaso, MALABARBA, CORTIANA, BOCO, DE ZULUETA, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

All'elenco 2 allegato, voce Ministero della difesa, all'upb n. 3.2.3.4 – Attrezzature e impianti – ridurre lo stanziamento di competenza con riferimento alle spese relative ad ammodernamento e costruzione per la componente terrestre delle forze armate (cap. 7124), come segue:

2006: – 143 milioni di Euro.

Consequentemente, dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Finanziamento del fondo per la ricerca di base)

1. Per l'anno 2006, è autorizzata la spesa di 143 milioni di euro per il finanziamento del Fondo per gli investimenti della ricerca di base di cui all'Articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

4.7

TURRONI, RIPAMONTI, MARTONE, IOVENE, MALABARBA, SODANO Tommaso, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Respinto

All'elenco 2 allegato, voce Ministero della difesa, all'upb n. 3.2.3.4 Attrezzature e impianti - ridurre lo stanziamento di competenza relativo alle spese costruzioni e ammodernamento componente aerea forze armate (cap. 7132), come segue:

2006: – 40.000;

Consequentemente, alla Tabella D, voce Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, aggiungere la seguente voce: Legge n. 266 del 1997 Interventi urgenti per l'economia, Art. 5 comma 3 Programma nazionale di ricerche in antartide (4.2.3.8 – Fondo unico da ripartire – Investimenti università e ricerca - cap. 7302/p):

2006: + 40.000.

4.8

DE PETRIS, IOVENE, RIPAMONTI, MARTONE, MALABARBA, SODANO Tommaso, BOCO, DE ZULUETA, CARELLA CORTIANA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

All'elenco 2 allegato, voce Ministero della difesa, all'upb n. 3.2.3.5 Ammodernamento e rinnovamento - ridurre lo stanziamento di competenza con riferimento alle spese per la costruzione e l'ammodernamento strutture militari (cap. 7142), come segue:

2006: - 30.000;

Conseguentemente, al medesimo elenco 2, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'upb n. 3.2.3.1 - Edilizia di servizio - aumentare lo stanziamento di competenza con riferimenti ai contributi a istituti autonomi case popolari e comuni per edilizia sovvenzionata per fasce sociali svantaggiate (cap. 7436), come segue:

2006: + 30.000.

4.0.1

PERUZZOTTI, FRANCO Paolo, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Accantonato

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Contenimento degli oneri di spesa per i centri di accoglienza e per i Centri di permanenza temporanea e assistenza)

1. Al fine di conseguire un contenimento degli oneri di spesa per i Centri di accoglienza e per i Centri di permanenza temporanea e assistenza, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce annualmente, entro il mese di marzo, uno schema di capitolato di gara d'appalto unico per il funzionamento e la gestione delle strutture di cui al presente comma, con lo scopo di armonizzare sul territorio nazionale il prezzo base delle relative gare d'appalto».

Art. 5.**5.1**

VALDITARA, BEVILACQUA, BONATESTA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «di ciascun Ministero» aggiungere le seguenti: «, ad eccezione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca,».

Conseguentemente, all'elenco 3 allegato, di cui al medesimo comma, sopprimere gli importi delle dotazioni in bilancio del Ministero istruzione, università e ricerca.

A decorrere dall'anno finanziario 2006, nei prodotti contenenti vernici e che vengono applicati attraverso il sistema spray, è istituita un'imposta pari a 2 euro per ciascuna confezione di contenuto non superiore a ml 200 e di 3 euro per ciascuna confezione di contenuto superiore a 200 ml.

5.2

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Accantonato

Al comma 1, elenco 3, sopprimere la voce: «3.1.2.8. – Ferrovie dello Stato» e i relativi importi.

Conseguentemente, al medesimo elenco 3, gli stanziamenti relativi a tutte le voci sono ridotti, in misura proporzionale, fino a concorrenza degli importi.

5.3

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Accantonato

Al comma 1, elenco 3, alla voce: «3.1.2.8. – Ferrovie dello Stato» apportare le seguenti variazioni:

2006:	+ 569.975;
2007:	+ 613.975;
2008:	+ 798.065.

Conseguentemente, al medesimo elenco 3, gli stanziamenti relativi a tutte le voci sono ridotti, in misura proporzionale, fino a concorrenza degli importi.

5.28

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, elenco 3, Economia e Finanze, u.p.b. 3.1.2.43, alla voce: «Legge n. 449 del 1997» sostituire le parole: «art. 30, comma 3» con le seguenti: «art. 53, comma 3».

5.4

CICOLANI

Accantonato

All'elenco 3 allegato voce Ministero dell'Economia e delle Finanze all'UPB 3.1.2.45 - ANAS - decreto legge n. 138 del 2002, articolo 7, comma 1: trasformazione ente ANAS in ANAS spa, apportare la seguente variazione:

2006: + 1.600 milioni di euro;

all'UPB 3.1.2.8 - FFSS - legge n. 740 del 1969, articolo 1: delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della CEE e della CEEA (capitolo 1541 - somma da corrispondere alle Ferrovie dello Stato in relazione agli obblighi di esercizio), apportare la seguente variazione:

2006: + 500 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 8, sopprimere il comma 1.

Alla tabella D apportare le seguenti variazioni: Ministero dell'economia e delle finanze UPB 3.2.3.15 - FFSS - capitolo 7122 (legge n. 662 del 1996: misure di razionalizzazione della finanza pubblica - articolo 2, comma 14: apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa):

2006: + 500 milioni di euro.

Alla tabella E sopprimere la seguente voce: Ministero dell'economia e delle finanze UPB 3.2.3.48 - ANAS - capitolo 7372 (decreto legge n. 138 del 2002, articolo 7: apporto al capitale sociale dell'ANAS spa):

2006: - 100 mln di euro.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni concernenti ANAS spa)

1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1-*bis* è abrogato;

b) al comma 1-*quater*, primo periodo, le parole: "alla somma del valore netto della rete autostradale e stradale nazionale di cui al comma 1-*bis* e del" sono sostituite dalla seguente: "al";

c) al comma 1-*quinquies*, le parole: "La riscossione delle entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali trasferiti all'ANAS spa ai sensi del comma 1-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "Sono di competenza di ANAS spa le entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali relativamente ai quali esercita i diritti ed i poteri dell'ente proprietario in virtù della concessione di cui al comma 2, la cui riscossione";

d) al comma 3, lettera *d*), la parola "trenta" è sostituita dalla seguente: "sessanta" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché le modalità di revisione e aggiornamento dei parametri definiti ai sensi del presente comma anche ai fini del rispetto dell'attuazione della lettera *d-ter*)";

e) al comma 3 sono aggiunte le seguenti lettere:

d-bis) le modalità per l'assoggettamento a pedaggi figurativi o corrispettivi di servizio a valori di mercato da parte di ANAS spa di tratte stradali o autostradali oggetto della concessione, nonché le modalità per la determinazione del corrispettivo di concessione, che andrà a compensazione delle risorse di cui alla lettera *c*); a tal fine ANAS spa può, previa autorizzazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentire le competenti Commissioni parlamentari, affidare in sub-concessione a società a capitale interamente pubblico i compiti ad essa affidati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, relativamente a tratte stradali e autostradali assoggettate a pedaggi figurativi o corrispettivi di servizio a valore di mercato;

d-ter) che i pedaggi figurativi o corrispettivi di servizio a carico dello Stato, di cui alla lettera *d-bis*), devono risultare non superiori ai trasferimenti disposti sulla base della disciplina precedentemente vigente che vengono contestualmente soppressi".

2. In conseguenza delle disposizioni di cui al comma precedente, per il solo anno 2006 l'ANAS riversa all'entrata del bilancio dello Stato una somma pari a 3.000 milioni di euro.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

5.5

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Accantonato

Al comma 1, elenco 3, sopprimere la voce: «3.1.2.45 -ANAS» e i relativi importi.

Conseguentemente, al medesimo elenco 3, gli stanziamenti relativi a tutte le voci sono ridotti, in misura proporzionale, fino a concorrenza degli importi.

5.6

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Accantonato

Al comma 1, elenco 3, alla voce: «3.1.2.45 - ANAS», sostituire gli stanziamenti ivi previsti, con i seguenti:

2006: + 462.000;
2007: + 485.950;
2008: + 532.140.

Conseguentemente, al medesimo elenco 3, gli stanziamenti relativi a tutte le voci sono ridotti, in misura proporzionale, fino a concorrenza degli importi.

5.7

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI, MARINO

Respinto

All'elenco 3 Rideterminazione delle dotazioni di bilancio delle spese per trasferimenti correnti alle imprese sopprimere tutte le voci relative all'istruzione, università e ricerca, legge 62/2000.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente della Tabella C, fino a concorrenza degli oneri di cui ai commi precedenti.

5.8

RIPAMONTI, IOVENE, MARTONE, SODANO Tommaso, MALABARBA, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

All'elenco 3 allegato, voce: Ministero dell'istruzione, università e ricerca: all'upb n. 2.1.5.5 – Scuole non statali – legge n. 62 del 2000, ridurre lo stanziamento di competenza come segue:

2006: – 80.000;
2007: – 80.000;
2008: – 80.000;

all'u.p.b. n.7.2.1.1 – Scuole non statali – legge n. 62 del 2000, ridurre lo stanziamento di competenza come segue:

2006: – 20.000;
2007: – 20.000;
2008: – 20.000;

Conseguentemente, alla Tabella D, voce, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto-legge n. 148 del 1993, articolo 1, comma 7: Fondo per l'occupazione - upb 3.2.3.1 – Occupazione – cap.7202, apportare le seguenti variazioni:

2006: + 100.000;
2007: + 100.000;
2008: + 100.000.

5.9

SPECCHIA, NOCCO, BUCCIERO, CHIRILLI, CURTO, GRECO, MORRA, NESSA, TATÒ, DANZI, IERVOLINO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione» aggiungere le seguenti: «del comparto della radiodiffusione televisiva locale».

Aggiungere, inoltre, dopo il comma 1, il seguente:

«1-bis. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinato in 233.678.000 euro a decorrere dall'anno 2006, rimandando nell'UPB 4.1.2.5. del Ministero delle comunicazioni».

Conseguentemente, all'elenco 3 richiamato sopprimere la rubrica corrispondente al Ministero delle comunicazioni.

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, Tabella A richiamata, ridurre proporzionalmente tutte le rubriche dei seguenti importi totali:

2006: - 164.110;
2007: - 164.110;
2008: - 163.537.

5.10

CURTO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione» aggiungere le seguenti: «del comparto della radiodiffusione televisiva locale».

Aggiungere, inoltre, dopo il comma 1, il seguente:

«1-bis. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinato in 233.678.000 euro a decorrere dall'anno 2006, rimandando nell'UPB 4.1.2.5. del Ministero delle comunicazioni».

Conseguentemente, all'elenco 3 richiamato sopprimere la rubrica corrispondente al Ministero delle comunicazioni.

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, Tabella A richiamata, ridurre proporzionalmente tutte le rubriche dei seguenti importi totali:

2006: - 164.110;
2007: - 164.110;
2008: - 163.537.

5.11

SPECCHIA, NOCCO, BUCCIERO, CHIRILLI, CURTO, GRECO, MORRA, NESSA, TATÒ, DANZI, IERVOLINO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione» aggiungere le seguenti: «del comparto della radiodiffusione televisiva locale».

Aggiungere, inoltre, dopo il comma 1, il seguente:

«1-bis. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinato in 98.678.000 euro a de-

correre dall'anno 2006, rimandando nell'UPB 4.1.2.5. del Ministero delle comunicazioni».

Conseguentemente, all'elenco 3 richiamato sopprimere la rubrica corrispondente al Ministero delle comunicazioni.

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, Tabella A richiamata, ridurre proporzionalmente tutte le rubriche dei seguenti importi totali:

2006: - 29.110;

2007: - 29.110;

2008: - 28.537.

5.12

CURTO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione» aggiungere le seguenti: «del comparto della radiodiffusione televisiva locale».

Aggiungere, inoltre, dopo il comma 1, il seguente:

«1-bis. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinato in 98.678.000 euro a decorrere dall'anno 2006, rimandando nell'UPB 4.1.2.5. del Ministero delle comunicazioni».

Conseguentemente, all'elenco 3 richiamato sopprimere la rubrica corrispondente al Ministero delle comunicazioni.

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, Tabella A richiamata, ridurre proporzionalmente tutte le rubriche dei seguenti importi totali:

2006: - 29.110;

2007: - 29.110;

2008: - 28.537.

5.13

SPECCHIA, NOCCO, BUCCIERO, CHIRILLI, CURTO, GRECO, MORRA, TATÒ, DANZI, IERVOLINO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione» aggiungere le seguenti: «del comparto della radiodiffusione televisiva locale».

Aggiungere, inoltre, dopo il comma 1, il seguente:

«1-bis. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinato in 233.678.000 euro a decorrere dall'anno 2006, rimandando nell'UPB 4.1.2.5. del Ministero delle comunicazioni».

Conseguentemente, all'elenco 3 richiamato sopprimere la rubrica corrispondente al Ministero delle comunicazioni.

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, Tabella C richiamata, ridurre tutti gli importi in misura proporzionale, per un totale pari a:

2006: - 164.110;
2007: - 164.110;
2008: - 163.537.

5.14

CURTO, SPECCHIA, NOCCO, BUCCIERO, CHIRILLI, GRECO, TATÒ, DANZI, IERVOLINO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione» aggiungere le seguenti: «del comparto della radiodiffusione televisiva locale».

Aggiungere, inoltre, dopo il comma 1, il seguente:

«1-bis. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinato in 98.678.000 euro a decorrere dall'anno 2006, rimandando nell'UPB 4.1.2.5. del Ministero delle comunicazioni».

Conseguentemente, all'elenco 3 richiamato sopprimere la rubrica corrispondente al Ministero delle comunicazioni.

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, Tabella C richiamata, ridurre tutti gli importi in misura proporzionale, per un totale pari a:

2006: - 29.110;
2007: - 29.110;
2008: - 28.537.

5.15

CURTO, SPECCHIA, NOCCO, BUCCIERO, CHIRILLI, GRECO, TATÒ, DANZI, IERVOLINO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione» aggiungere le seguenti: «del comparto della radiodiffusione televisiva locale».

Aggiungere, inoltre, dopo il comma 1, il seguente:

«1-bis. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinato in 233.678.000 euro a decorrere dall'anno 2006, rimandando nell'UPB 4.1.2.5. del Ministero delle comunicazioni».

Conseguentemente, all'elenco 3 richiamato sopprimere la rubrica corrispondente al Ministero delle comunicazioni.

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 7, Allegato 1 richiamato, ridurre tutti gli importi in misura proporzionale, per un totale pari a:

2006: - 164.110;
2007: - 164.110;
2008: - 163.537.

5.16

CURTO, SPECCHIA, NOCCO, BUCCIERO, CHIRILLI, GRECO, TATÒ, DANZI, IERVOLINO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione» aggiungere le seguenti: «del comparto della radiodiffusione televisiva locale».

Aggiungere, inoltre, dopo il comma 1, il seguente:

«1-bis. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dalla

legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinato in 98.678.000 euro a decorrere dall'anno 2006, rimandando nell'UPB 4.1.2.5. del Ministero delle comunicazioni».

Conseguentemente, all'elenco 3 richiamato sopprimere la rubrica corrispondente al Ministero delle comunicazioni.

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 7, Allegato 1 richiamato, ridurre tutti gli importi in misura proporzionale, per un totale pari a:

2006: - 29.110;
2007: - 29.110;
2008: - 28.537.

5.17

CURTO, NOCCO, SPECCHIA, BUCCIERO, CHIRILLI, GRECO, TATÒ, DANZI, IERVOLINO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione» aggiungere le seguenti: «del comparto della radiodiffusione televisiva locale».

Aggiungere, inoltre, dopo il comma 1, il seguente:

«1-bis. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinato in 233.678.000 euro a decorrere dall'anno 2006, rimandando nell'UPB 4.1.2.5. del Ministero delle comunicazioni».

Conseguentemente, all'elenco 3 richiamato sopprimere la rubrica corrispondente al Ministero delle comunicazioni.

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 8, Allegato 2 richiamato, ridurre tutti gli importi in misura proporzionale, per un totale pari a:

2006: - 164.110;
2007: - 164.110;
2008: - 163.537.

5.18

CURTO, SPECCHIA, NOCCO, BUCCIERO, CHIRILLI, GRECO, TATÒ, DANZI, IERVOLINO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione» aggiungere le seguenti: «del comparto della radiodiffusione televisiva locale».

Aggiungere, inoltre, dopo il comma 1, il seguente:

«1-bis. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinato in 98.678.000 euro a decorrere dall'anno 2006, rimandando nell'UPB 4.1.2.5. del Ministero delle comunicazioni».

Conseguentemente, all'elenco 3 richiamato sopprimere la rubrica corrispondente al Ministero delle comunicazioni.

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 8, Allegato 2 richiamato, ridurre tutti gli importi in misura proporzionale, per un totale pari a:

2006: - 29.110;
2007: - 29.110;
2008: - 28.537.

5.19

SPECCHIA, NOCCO, BUCCIERO, CHIRILLI, CURTO, GRECO, MORRA, NESSA, TATÒ, DANZI, IERVOLINO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione» aggiungere le seguenti: «del comparto della radiodiffusione televisiva locale».

Aggiungere, inoltre, dopo il comma 1, il seguente:

«1-bis. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinato in 98.678.000 euro a decorrere dall'anno 2006, rimandando nell'UPB 4.1.2.5. del Ministero delle comunicazioni».

Conseguentemente, all'elenco 3 richiamato sopprimere la rubrica corrispondente al Ministero delle comunicazioni.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: «1.200 milioni d euro» con le seguenti: «1.170,89 milioni di euro».

5.20

SPECCHIA, NOCCO, BUCCIERO, CHIRILLI, CURTO, GRECO, MORRA, NESSA, TATÒ, DANZI, IERVOLINO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione» aggiungere le seguenti: «del comparto della radiodiffusione televisiva locale».

Aggiungere, inoltre, dopo il comma 1, il seguente:

«1-bis. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinato in 233.678.000 euro a decorrere dall'anno 2006, rimandando nell'UPB 4.1.2.5. del Ministero delle comunicazioni».

Conseguentemente, all'elenco 3 richiamato sopprimere la rubrica corrispondente al Ministero delle comunicazioni.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: «1.200 milioni d euro» con le seguenti: «1.035,89 milioni di euro».

5.21

GRILLO, CICOLANI, MENARDI, PEDRAZZINI, PESSINA

Respinto

Al comma 1, elenco 3, sopprimere per gli anni 2006, 2007 e 2008 la voce «comunicazioni 4.1.2.5 - Radiodiffusione televisiva locale».

Conseguentemente, per gli importi necessari per la relativa copertura finanziaria, ridurre alla tabella C voce: Ministero degli affari esteri legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 gli importi per gli anni 2006, 2007 e 2008.

5.22

PEDRAZZINI, FRANCO Paolo, MORO, AGONI, BOLDI

Accantonato

All'elenco 3 di cui all'articolo 5, Ministero delle comunicazioni, upb 4.1.2.5 - Radiodiffusione televisiva locale - alla voce: «legge n. 311 del

2004, articolo 1, comma 213: potenziamento della strumentazione tecnologica e aggiornamento della tecnologia impiegata nel settore della radiofonia», *apportare le seguenti modificazioni:*

2006: + 300.000;
2007: + 300.000;
2008: + 290.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 300.000;
2007: - 300.000;
2008: - 290.000.

5.23

BRIGNONE, FRANCO Paolo, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Respinto

All'elenco 3 di cui all'articolo 5, Ministero dei beni e attività culturali, upb 3.1.2.2 - Editoria libraria - alla voce: «legge n. 67 del 1987, articolo 18, pubblicazioni di elevato valore culturale», apportare le seguenti modificazioni:

2006: + 550.000;
2007: + 550.000;
2008: + 550.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 550.000;
2007: - 550.000;
2008: - 550.000.

5.24

BRIGNONE, FRANCO Paolo, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Respinto

All'elenco 3 di cui all'articolo 5, Ministero per i beni e le attività culturali, upb 3.1.2.2 - Editoria libraria - alla voce: «legge n. 62 del 2001, articolo 9, comma 6: fondo per la promozione del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale», apportare le seguenti modificazioni:

2006: + 270.000;
2007: + 270.000;
2008: + 270.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 270.000.
2007: - 270.000;
2008: - 270.000.

5.25

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «dei contributi in conto interessi,» aggiungere le seguenti: «dei trasferimenti per contratti di programma e di servizio delle F.S. o delle società del gruppo.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote di cui all'articolo 26, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e quelle che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
 - b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

5.26

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «dei contributi in conto interessi,» aggiungere le seguenti: «dei corrispettivi di manutenzione e funzionamento

di ANAS spa e di quelli per contratti di programma e di servizio con le F.S. o delle società del gruppo,».

Consequentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote di cui all'articolo 26, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e quelle che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

5.27

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO
Respinto

Al comma 1, aggiungere le seguenti parole: «e dei corrispettivi di manutenzione e funzionamento di ANAS spa».

Consequentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote di cui all'articolo 26, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e quelle che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- b)* articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - c)* articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - d)* articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - e)* articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - f)* articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - g)* articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

Art. 6.**6.1**

CICCANTI, TAROLLI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. A valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 363, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e fino a concorrenza delle disponibilità finanziarie, la Cassa depositi e prestiti S.p.a. può disporre, alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 364, della medesima legge, pagamenti relativi a debiti scaduti ed esigibili derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, ceduti alla Cassa dai fornitori sulla base di idonei titoli giuridici, a condizione che le stesse amministrazioni abbiano provveduto a istituire nei loro bilanci un "Fondo per i pagamenti dei debiti di fornitura", al quale siano riassegnate le dotazioni in conto residui, previamente versate in entrata, relative a tali debiti.

1-ter. All'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto in fine il seguente capoverso: "I pagamenti a favore delle imprese fornitrici non sono gravati di oneri, fermi gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle Amministrazioni debitorie".

1-quater. All'articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005"».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, nella tabella A richiamata, gli stanziamenti delle varie rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

6.2

ZANOLETTI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. A valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 363, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e fino a concorrenza delle disponibilità finanziarie, la Cassa depositi e prestiti S.p.a. può disporre, alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 364, della medesima legge, pagamenti relativi a debiti scaduti ed esigibili derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, ceduti alla Cassa dai fornitori sulla base di idonei titoli giuridici, a condizione che le stesse amministrazioni abbiano provveduto a istituire nei loro bilanci un "Fondo per

i pagamenti dei debiti di fornitura", al quale siano riassegnate le dotazioni in conto residui, previamente versate in entrata, relative a tali debiti.

1-ter. All'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto in fine il seguente capoverso: "I pagamenti a favore delle imprese fornitrici non sono gravati di oneri, fermi gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle Amministrazioni debitorie".

1-quater. All'articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005"».

6.3

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano alle autorizzazioni di spesa in materia di soccorso alpino e speleologico».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 150;
2007: - 150;
2008: - 150.

6.0.1

GRILLO, CICOLANI, MENARDI, PEDRAZZINI, PELLEGRINO, PESSINA

Accantonato

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni concernenti l'ANAS Spa)

1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1-bis è abrogato;

b) al comma 1-quater, primo periodo, le parole: "alla somma del valore netto della rete autostradale e stradale nazionale di cui al comma 1-bis e del" sono sostituite dalla seguente: "al";

c) al comma 1-quinquies, le parole: "La riscossione delle entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali trasferiti all'ANAS spa

ai sensi del comma 1-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "Sono di competenza di ANAS spa le entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali relativamente ai quali esercita i diritti ed i poteri dell'ente proprietario in virtù della concessione di cui al comma 2, la cui riscossione";

d) al comma 3, lettera *d*), la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "sessanta" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché le modalità di revisione e aggiornamento dei parametri definiti ai sensi del presente comma anche ai fini del rispetto dell'attuazione della lettera *d-ter*)";

e) al comma 3 sono aggiunte le seguenti lettere:

d-bis) le modalità per l'assoggettamento a pedaggi figurativi o corrispettivi di servizio a valori di mercato da parte di ANAS spa di tratte stradali o autostradali oggetto della concessione, nonché le modalità per la determinazione del corrispettivo di concessione, che andrà a compensazione delle risorse di cui alla lettera *c*); a tal fine ANAS spa può, previa autorizzazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le competenti Commissioni parlamentari, affidare in sub-concessione a società a capitale interamente pubblico i compiti ad essa affidati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, relativamente a tratte stradali e autostradali assoggettate a pedaggi figurativi o corrispettivi di servizio a valore di mercato;

d-ter) che i pedaggi figurativi o corrispettivi di servizio a carico dello Stato, di cui alla lettera *d-bis*), devono risultare non superiori ai trasferimenti disposti sulla base della disciplina precedentemente vigente che vengono contestualmente soppressi".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

6.0.2

VITALI, D'ANDREA, SODANO Tommaso, CAVALLARO, BEDIN, BATTISTI, BASTIANONI

Respinto

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Conto economico)

1. I termini previsti per l'applicazione della disciplina del conto economico, di cui al comma 2 dell'articolo 115 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono differiti all'anno 2005 e all'anno 2007, rispettivamente per i Comuni di cui ai numeri 4) e 4-*bis*) del comma 1, lettera *d*), dell'articolo 8 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539».

Art. 7.**7.1**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere l'articolo.

7.2

RIPAMONTI, TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, ZANCAN

Respinto

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con dotazione iniziale di 100 milioni di euro nel 2006».

7.3

CARUSO Antonino, GRILLOTTI

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «Ministero dell'interno», aggiungere le seguenti: «e del Ministero della giustizia»;

b) sostituire le parole: «dell'amministrazione» con le seguenti: «le Amministrazioni» e, conseguentemente, al numero «100» premettere la parola: «complessivi».

7.4

EUFEMI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero dell'interno» aggiungere le seguenti: «e del Ministero della giustizia».

7.5

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, PIZZINATO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «Nello stato di previsione del Ministero dell'interno» inserire le seguenti: «- centro di responsabilità sicurezza pubblica» e al comma 2, dopo le parole: «iscritta in un Fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno» inserire le seguenti: «- centro di responsabilità sicurezza pubblica».

7.6

EUFEMI

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «Ministero dell'interno» aggiungere le seguenti: «e del Ministero della giustizia».

7.7

IL RELATORE

Accolto

Al comma 2, dopo le parole: «unità previsionali di base» inserire le seguenti: «con decreti del Ministro dell'interno,».

7.8

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, CADDEO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di pervenire alla costituzione di sale operative uniche per realizzare il coordinamento delle attività quotidiane delle Forze di polizia e per migliorare l'azione comune di contrasto al crimine, nonché le condizioni e i tempi di risposta alle esigenze dei cittadini, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono rese funzionanti sale operative interconnesse, attraverso l'istituzione di un numero unico per le emergenze, assicurando, per evitare duplicazioni e conflitti di competenza, la confluenza al centro elaborazione dati del dipartimento di pubblica sicurezza di tutte le informazioni raccolte. Agli oneri derivanti si fa fronte incrementando di ulteriori 20 milioni di euro il fondo di cui al comma 2».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 20.000;
2007: - 20.000;
2008: - 20.000.

7.9

FABRIS, FILIPPELLI, MARINO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per fronteggiare le gravi carenze nella dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'anno 2006 viene data inderogabile attuazione alle disposizioni dell'articolo 1, comma 546, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), e a tal fine, a partire dall'anno 2006 sono destinati ulteriori 80 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 67-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento».

7.0.1

VITALI, BASTIANONI, BATTISTI, BEDIN, CAVALLARO, D'ANDREA, SODANO Tommaso

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Spese sostenute dai comuni per funzionamento Uffici giudiziari)

1. È soppressa la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal gennaio 2006, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della giustizia. A tal fine presso

il Ministero dell'interno è istituito un fondo pari a 400 milioni di euro a partire dall'anno 2006. Al pagamento di quanto dovuto per gli anni pregressi, si provvede entro il 31 dicembre 2006».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.».

7.0.2

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, PIZZINATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Esigenze infrastrutturali della difesa)

1. Il Ministro della difesa, mediante l'utilizzo di aree demaniali, assegnate o in uso al Ministero della difesa, realizza, in concorso con gli enti locali, con la formula del *projet-financing*, piani di costruzione o acquisizione di alloggi di edilizia economica e popolare da assegnare in misura non inferiore al 60 per cento al personale militare e prevalentemente ai volontari di truppa in servizio permanente.

2. Il Ministro della difesa presenta alle commissioni parlamentari competenti entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge un piano per la realizzazione di progetti di ristrutturazione delle caserme e delle strutture logistiche ad esse pertinenti, sede di servizio di entità nu-

mericamente significative di volontari in ferma prefissata, breve o in servizio permanente, o dislocate in aree territorialmente disagiate.

3. Per far fronte alle spese derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, il Ministro della difesa utilizza quota parte dei proventi derivanti dalla vendita diretta agli utenti di alloggi di servizio individuati ai sensi dell'articolo 43, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Sono contestualmente, all'entrata in vigore della presente legge sospese le iniziative di recupero forzoso di alloggi di servizio già avviate o da avviare nei confronti di conduttori di alloggi demaniali».

Per la copertura finanziaria, valutata in 80 milioni di euro, si provvede aggiungendo dopo l'articolo 66 il seguente:

«Art. 66-bis.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 kg di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata».

7.0.3

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, CADDEO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Esigenze finanziarie per la riorganizzazione delle Forze armate)

1. Al fine di corrispondere alle esigenze derivanti dalla riorganizzazione delle Forze armate a livello centrale e periferico, sia completando il programma di riqualificazione del personale civile della difesa, per adeguarne la collocazione funzionale alle nuove esigenze delle Forze armate,

sia dando attuazione ai corsi-concorso, in esecuzione alla legge n. 265 del 1997, consentendo agli aventi diritto il passaggio dall'area funzionale A1 all'area funzionale B1, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2006 iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero della difesa, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 25.000;
2007: - 25.000;
2008: - 25.000.

7.0.4

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, PIZZINATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Asili nido istituzionali)

1. A favore del personale militare e civile della Difesa e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare è istituito, a decorrere dall'anno 2006, un Fondo, cui sono assegnate risorse pari a 3 milioni di euro all'anno, per l'organizzazione di asili nido da realizzarsi a cura dei Ministeri interessati.».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modifiche:

2006: - 3.000;
2007: - 3.000;
2008: - 3.000.

7.0.5

FALCIER

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come successivamente modificato, è sostituito dal seguente:

"Art. 109. - 1. In esecuzione dell'Accordo di Schengen, i gestori di strutture ricettive sono tenuti a vigilare affinché gli stranieri alloggiati, compresi i cittadini delle altre Parti contraenti l'Accordo e di altri Stati membri delle Comunità europee, eccettuati i coniugi o i minorenni che li accompagnano o i membri di un gruppo, al momento dell'arrivo compilino e firmino personalmente una scheda di dichiarazione e provino le loro identità esibendo un documento d'identità valido.

2. Nelle schede di dichiarazione, che possono essere compilate a cura del gestore e firmate dallo straniero, sono riportati il nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la nazionalità, gli estremi del documento esibito.

3. Le schede di dichiarazione vengono periodicamente ritirate dagli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.

4. In caso di mancato ritiro, il gestore ha l'obbligo di conservare le schede per un anno dalla loro compilazione, esibendole o consegnandole a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

5. I gestori di strutture ricettive che violano le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.800."».

Art. 8.**8.1**

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «1.700 milioni di euro» con le seguenti: «3.600 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 21 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600;*
- b) articoli 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;*
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;*
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;*
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;*
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;*
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».*

8.2

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino Carbon-tax)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2006, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono rideterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'"orimulsion", nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo delle misure delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2006, ai sensi dell'allegato 1 annesso alla legge 388 del 2000.».

8.3

TURRONI

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale limite non si applica alle innovazioni tecnologiche che riducono il consumo energetico, promuovono l'efficienza energetica e abbattano le emissioni inquinanti.».

8.4

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, CADDEO

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «i pagamenti per spese relative a investimenti fissi lordi», *inserire le seguenti:* «, escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso,».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come

modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata».

8.5

IZZO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2005 da destinare all'attuazione dell'articolo 4 della legge 11 giugno 2004, n. 146 "Istituzione della provincia di Monza e della Brianza", dell'articolo 5 della legge 11 giugno 2004, n. 147 "Istituzione della provincia di Fermo" e dell'articolo 4 della legge 11 giugno 2004, n. 148 "Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani", non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'anno successivo».

8.0.1

VITALI, CAVALLARO, BEDIN, BATTISTI, D'ANDREA, BASTIANONI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Regole particolari per l'assunzione dei mutui)

1. Al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 1, comma 44, della legge n. 311 del 2004, dopo le parole "al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi" sono aggiunte le seguenti: "e degli oneri di ammortamento in conto interessi rimborsati da soggetti terzi concessionari di pubblici servizi"».

Art. 9.**9.1**

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «e seguenti del predetto regio decreto» aggiungere le seguenti: «e altresì quelli assegnati per spese d'investimento ad ANAS e ad FS».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 21 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

9.0.1

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI, MARINO

Respinto

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Provvedimenti a favore dell'edilizia pubblica)

1. I proventi del contributo per il rilascio del permesso di costruire di cui al Titolo II, delle sanzioni di cui al Titolo IV capi II del decreto del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e quelli derivanti da mancata cessione di aree dovute ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, sono versati in conti vincolati presso la tesoreria del comune secondo i seguenti criteri:

a) i proventi commisurati all'incidenza degli oneri di urbanizzazione e quelli delle sanzioni in un conto vincolato alla realizzazione e alla manutenzione di opere di urbanizzazione e all'acquisizione di aree destinate ad uso pubblico dagli strumenti urbanistici;

b) i proventi commisurati al costo di costruzione in un conto vincolato al risanamento di complessi edilizi con presi nei centri storici e all'incentivazione dell'utilizzo di soluzioni costruttive bioclimatiche e all'uso di fonti energetiche rinnovabili;

c) i proventi della mancata cessione di aree dovute ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, in un conto vincolato all'acquisizione di aree destinate ad un uso pubblico dagli strumenti urbanistici».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Art. 66-ter.

1. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

9.0.2

FERRARA

Accantonato

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Tariffazione dei servizi e uscita dalla tesoreria unica delle camere di commercio)

1. Dal 1° gennaio 2006 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per l'esercizio delle funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasferite alle Camere di commercio ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono altresì sopprese le tariffe relative alla verifica degli strumenti di misura fissate in base all'articolo 16 della legge 8 dicembre 1973, n. 836.

2. Al finanziamento di tali funzioni si provvede ai sensi della lettera c), comma 1, dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive d'intesa con il Ministro dell'economia.

3. Alle Camere di commercio ed alle aziende speciali ad essa collegate non si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006 la legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'accreditamento delle giacenze depositate dalle Camere di commercio nelle contabilità speciali di tesoreria unica è disposto in cinque annualità entro il 30 giugno di ciascuno degli anni da 2006 al 2010».

Art. 10.**10.1**

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, CADDEO

Respinto

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonché a quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea e a quelle riguardanti il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 kg di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata».

10.2

VITALI, CHIUSOLI, BRUNALE

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In deroga ad ogni limite di pagamento o vincolo di giacenza, nonché ad ogni norma di contabilità dello Stato, i residui passivi perenti riguardanti trasferimenti erariali tempo per tempo attribuiti e non erogati a province e comuni soggetti a monitoraggio, ai sensi dell'articolo 66,

comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, vengono obbligatoriamente riscritti nel bilancio dello Stato ed erogati entro il 31 dicembre dell'anno successivo».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

Art. 11.**11.0.1**

DATO

Respinto

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Soggetti interessati)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, le parole: "e non sono titolari di pensione diretta", sono sostituite con le seguenti: "ancorché titolari di pensione".

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) al comma 349 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "A decorrere dall'anno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "Per il solo anno 2005";

b) gli articoli 13 e 14 della legge n. 383 del 2001 sono abrogati.».

11.0.2

DATO

Respinto

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Totalizzazione dei periodi assicurativi)

1. Agli iscritti alla gestione del cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565 è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e di inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti maturati presso diverse gestioni, ai sensi dell'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) al comma 349 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "A decorrere dall'anno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "Per il solo anno 2005";

b) gli articoli 13 e 14 della legge n. 383 del 2001 sono abrogati».

11.0.3

DATO

Respinto

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Perequazione automatica delle prestazioni)

1. Alle prestazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, è applicato il meccanismo di perequazione automatica secondo quanto disposto dagli articoli 34, legge 23 dicembre 1998, n. 448 e 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) al comma 349 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "A decorrere dall'anno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "Per il solo anno 2005";

b) gli articoli 13 e 14 della legge n. 383 del 2001 sono abrogati».

11.0.4

DATO

Respinto

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifica dei soggetti destinatari di forme pensionistiche complementari)

1. Le disposizioni previste dall'articolo 8, comma 2, lettera l-bis del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, così come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 e successive modificazioni, si ap-

plicano anche agli iscritti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565».

11.0.5

GUERZONI, D'ANDREA, BATTISTI, BASTIANONI, BEDIN, CAVALLARO, SODANO
Tommaso

Respinto

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Riduzione del costo dell'indebitamento degli enti locali)

1. Al fine di contenere il costo dell'indebitamento, gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 possono provvedere, se consentito dalle clausole contrattuali, alla conversione dei mutui contratti precedentemente al 31 dicembre 1996, compresi quelli contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, in titoli obbligazionari di nuova emissione o alla rinegoziazione, anche con altri istituti, dei mutui stessi, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. Nel valutare la convenienza dell'operazione di rifinanziamento si dovrà tener conto anche delle commissioni, compresi eventuali indennizzi e/o penali per estinzione anticipata che possono essere ricompresi nel nuovo debito e quindi nel piano di ammortamento».

Art. 12.**12.1**

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, PIZZINATO

Respinto

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Oltre a quanto previsto dal comma 1, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere alla estinzione dei debiti pregressi contratti dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, per le attività svolte fino al 31 dicembre 2005, nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2006. L'importo è iscritto in uno specifico fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per essere assegnato nel corso della gestione alle unità previsionali di base interessate, con decreti del Ministro dell'interno, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

12.0.1

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, CADDEO

Respinto*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:***«Art. 12-bis.***(Debiti pregressi delle amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali)*

1. A valere sul fondo di cui all'articolo 1 comma 363, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e fino a concorrenza delle disponibilità finanziarie, la Cassa depositi e prestiti spa può disporre, alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 364, della medesima legge, pagamenti relativi a debiti scaduti ed esigibili derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, ceduti alla Cassa dai fornitori sulla base di idonei titoli giuridici, a condizione che le stesse amministrazioni abbiano provveduto a istituire nei loro bilanci un "Fondo per i pagamenti dei debiti di fornitura", al quale siano riassegnate le dotazioni in conto residui, previamente versate in entrata, relative a tali debiti.

2. All'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto in fine il seguente capoverso: "I pagamenti a favore delle imprese fornitrici non sono gravati di oneri, fermi gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle Amministrazioni debitorie".

3. All'articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005"».

12.0.2

PASQUINI, CHIUSOLI, CADDEO

Respinto*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:***«Art. 12-bis.***(Debiti pregressi delle amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali)*

1. A valere sul fondo di cui all'articolo 1 comma 363, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e fino a concorrenza delle disposizioni finanziarie, la Cassa depositi e prestiti Spa può disporre, alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 364, della medesima legge, pagamenti relativi a debiti scaduti ed esigibili derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle ammini-

strazioni pubbliche diverse da quelle statali, ceduti alla Cassa dai fornitori sulla base di idonei titoli giuridici, a condizione che le stesse amministrazioni abbiano provveduto a istituire nei loro bilanci un "Fondo per i pagamenti dei debiti di fornitura", al quale siano rassegnate le dotazioni in conto residui, previamente versate in entrate, relative a tali debiti.

2. All'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto infine il seguente capoverso: "I pagamenti a favore delle imprese fornitrici non sono gravati di oneri, fermi gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle Amministrazioni debitorie".

3. All'articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005"».

Art. 13.**13.1**

PASTORE

Respinto

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Al fine di consentire la riduzione dell'indennità mensile spettante ai membri del Parlamento nazionale, l'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

"1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

Gli uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misure tale che non superino il 90 per cento del dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate."

2. In applicazione del comma 1, è conseguentemente rideterminata l'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384.

2-bis. L'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è sostituito dal seguente:

"Ai Ministri Segretari di Stato ed ai Sottosegretari di Stato è attribuito uno stipendio pari al 90 per cento del trattamento economico complessivo previsto, rispettivamente, per il personale dei gradi I e II dell'ordinamento gerarchico".

2-ter. È abrogato l'articolo 23, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.»

13.2

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «del 10 per cento», con le seguenti: «del 30 per cento».

13.3

GUBERT

Respinto

Alla fine del comma 1, aggiungere il periodo seguente:

«La correlativa conseguente minore assegnazione di dotazioni finanziarie alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica può, in alternativa totale o parziale, essere realizzata da altre economie di spesa autonomamente decise da ciascuna delle due Camere».

13.4

PASSIGLI, PIZZINATO

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. È altresì ridotto del 20 per cento il trattamento economico spettante al Presidente del Consiglio dei Ministri e del 10 per cento il trattamento economico spettante ai Ministri Segretari di Stato e ai Sottosegretari ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n.212, al netto della indennità parlamentare ridotta nella misura di cui al comma precedente.»

13.5

FALOMI, MARINO

Respinto

Al comma 2, tra le parole: «spettante» ed «ai sottosegretari», inserire le seguenti: «al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, ed».

13.6

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «spettante ai», aggiungere le seguenti: «Ministri, Vice Ministri e ai».

13.7

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 3, lettera b), sopprimere la parola: «circostrizionali».

Conseguentemente, ai commi 2 e 7, sostituire le parole: «10 per cento», con le seguenti: «12 per cento».

13.8

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI

Accantonato

Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere il seguente periodo: «La riduzione di cui al primo periodo del presente comma non si applica alle indennità di cui alle precedenti lettere a), b) e c) il cui ammontare lordo mensile sia inferiore a 2.500 euro».

Conseguentemente, alla tabella A di cui all'articolo 67, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero della salute:

2006: - 50.000;

2007: - 50.000;

2008: - 50.000.

13.9

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere il seguente periodo: «La riduzione di cui al primo periodo del presente comma non si applica alle indennità di cui alle precedenti lettere a), b) e c) il cui ammontare lordo mensile sia inferiore a 2.000 euro».

Conseguentemente, alla tabella A di cui all'articolo 67, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero della salute:

2006: - 50.000;

2007: - 50.000;

2008: - 50.000.

13.10

GUBERT

Respinto

Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Le correlative conseguenti economie nei trasferimenti dello Stato a regioni, province, comunità montane, comuni possono, in alternativa totale o parziale, essere realizzate in modo diverso, nel rispetto dell'autonomia decisionale di ciascun ente.»

13.11

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente lettera:

«c-bis) tali norme non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti».

Conseguentemente al testo del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 si apporta la seguente modifica:

«All'articolo 5, comma 1, lettera b) le parole: "nella misura del 95 per cento" sono sostituite con le seguenti: "nella misura del 90 per cento"».

13.12

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Sono rideterminati in riduzione del 10 per cento gli emolumenti a qualsiasi titolo corrisposti a favore degli amministratori e controllori di organismi economici pubblici, quali le società per azioni, ovvero enti similari a partecipazione statale o di altri enti pubblici. I rispettivi emolumenti corrispondenti all'aliquota del 10 per cento sono versati a cura degli interessati all'erario, pena decadenza dalla carica.

3-ter. Sono ridotti in misura del 10 per cento tutti gli emolumenti a qualsiasi titolo corrisposti a dirigenti pubblici civili e militari con obbligo di versare l'aliquota del 10 per cento all'erario a pena decadenza dall'ufficio».

13.13

IZZO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per gli amministratori degli enti locali la riduzione del 10 per cento, prevista dal comma precedente, va operata sugli importi stabiliti nel decreto 4 aprile 2000, n. 119, del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, come rinnovati ai sensi dell'articolo 82, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»

13.14

PASSIGLI, CADDEO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per gli amministratori degli enti locali la riduzione del 10 per cento, prevista dal comma 3, va operata sugli importi stabiliti nel decreto 4 aprile 2000, n. 119, del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, come aggiornati ai sensi dell'articolo 82, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»

13.15

NOCCO

Respinto

Ai commi 5 e 7, sostituire le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001», con le seguenti: «inserirle nel conto economico consolidato, così come individuate annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

13.16

EUFEMI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Nelle società controllate dallo Stato e dalle amministrazioni regionali e locali e nelle società individuate ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 1994, n. 474, e nelle società a cui si applichi il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

10 maggio 2004, il trattamento economico, ivi inclusi emolumenti straordinari e il trattamento di previdenza e di quiescenza correlato allo svolgimento di incarichi dirigenziali o di membro di consigli di amministrazione di collegi di revisori e di altri organi di amministrazione ordinaria è previsto per l'intero anno 2006 non superiore ai valori economici definiti al 1° gennaio 2005.

5-ter. Le somme percepite in eccedenza, anche come anticipo o come straordinario saranno restituite».

13.17

GUBERT

Respinto

Al comma 6, in fine, aggiungere il periodo seguente: «Le correlative conseguenti economie nei trasferimenti dello Stato a tali amministrazioni possono, in alternativa totale o parziale, essere realizzate in modo diverso, nel rispetto dell'autonomia decisionale di ciascun ente».

13.18

PASINATO

Respinto

Al comma 11, le parole: «al presente articolo», *sono sostituite dalle seguenti:* «ai commi 1 e 2».

13.19

IL RELATORE

Accolto

Al comma 11, sostituire le parole: «economie di spesa del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che», *con le seguenti:* «economie di spesa che il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati».

13.20

TURRONI

Respinto

Al comma 11, dopo le parole: «provveduto a comunicare,» *aggiungere le seguenti:* «nonché i proventi derivanti dall'alienazione delle opere

artistiche acquistate dal Senato della Repubblica negli ultimi cinque anni,».

13.21

PIZZINATO, BATTAFARANO, FALOMI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, D'ANDREA

Respinto

Al comma 11, sostituire le parole: «al Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449», con le seguenti: «alla costituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del "Fondo per l'assistenza agli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti", da ripartire annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tra le regioni in rapporto al numero di anziani ultrasessantacinquenni residenti in ogni regione».

13.22

PIZZINATO, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, FALOMI, VIVIANI

Respinto

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una quota pari al 50 per cento delle somme e delle economie di cui al primo periodo sono destinate alla costituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del "Fondo per l'assistenza agli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti", da ripartire annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tra le regioni in rapporto al numero di anziani ultrasessantacinquenni residenti in ogni regione».

13.23

IZZO

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Con effetto dal 1° gennaio 2006 ai membri del Parlamento, nominati a ricoprire incarichi governativi è sospesa l'indennità parlamentare prevista dall'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418 per tutta la durata dell'incarico».

Conseguentemente ridurre proporzionalmente alla Tabella C, Ministero degli Affari Esteri le leggi n. 7 del 1981 e n. 49 del 1987.

13.24

Nocco

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 9 non si applicano agli Ordini e Collegi professionali e relativi Consigli e Federazioni».

13.25

PIANETTA, AZZOLLINI

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 108, comma 1, la cifra: "15.000", è sostituita con la seguente: "150.000" e dopo le parole: "il presidente della Provincia", sono aggiunte le seguenti: "con popolazione superiore ad 1 milione di abitanti", i commi 3 e 4 sono soppressi.

11-ter. Le economie di spesa derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo affluiscono, per il 50 per cento, al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

13.26

GRILLOTTI

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Nei comuni con popolazione inferiore a 150.000 abitanti e nelle province con meno di 1.000.000 di abitanti è abolita la attuale figura del Presidente del Consiglio. Tale funzione passa in capo ai Sindaci e ai Presidenti di Provincia».

13.27

GRILLOTTI

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono aboliti i consigli circoscrizionali in tutti i comuni. I consigli in carica continuano ad essere operativi sino alla scadenza naturale».

13.0.1

MORANDO

Respinto

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Imposta sulla pubblicità televisiva)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 è istituita l'imposta sulla pubblicità televisiva.

2. L'imposta è commisurata ai ricavi delle emittenti televisive derivanti dalla pubblicità, come definita dall'articolo 20, comma 1 lettera a) del decreto legislativo del 6 settembre 2005, n. 206.

3. I soggetti tenuti al versamento dell'imposta sono quelli operanti nel settore delle emittenti televisive su frequenze terrestri, via cavo e satellite.

4. L'imposta è determinata applicando l'aliquota dell'1,5 per cento sui ricavi derivanti dagli introiti pubblicitari iscritti nell'ultimo bilancio approvato. L'aliquota è ridotta allo 0,5 per cento per le emittenti locali.

5. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono regolate le modalità applicative dell'imposta.

6. Il gettito derivante dall'imposta sulla pubblicità televisiva è destinato al finanziamento del fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni».

13.0.2

CURTO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Il consigliere comunale o provinciale il quale, assunta la carica di assessore, cessa dalla carica di consigliere comunale o provinciale, può, a richiesta, essere reintegrato da queste ultime ove vengano meno le disposizioni del precedente comma 2 in seguito a rinuncia o revoca del mandato assessoriale."».

13.0.3

CURTO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Al comma 3 dell'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "15.000 abitanti", sono sostituite con le seguenti: "50.000 abitanti."».

Art. 14.**14.1**

GIARETTA, ZANDA

Dichiarato inammissibile*Sopprimere l'articolo.***14.2**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI, MARINO

Respinto*Sopprimere l'articolo.**Consequentemente dopo l'articolo 66 inserire il seguente:***«Art. 66-bis.**

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

14.3

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Aggiornamento dell'importo della licenza di porto di fucile per uso di caccia)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, l'importo della tariffa di cui alla tabella 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in materia di tasse sulle concessioni governative e successive modificazioni, è stabilito in 250 euro».

14.4

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, CADDEO, GIARETTA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

14.5

TAROLLI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. - (Autofinanziamento delle Authorities) - 1. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti in favore della CONSOB, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza

sui fondi pensione, determinati dalla tabella C della legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, sono soppressi.

2. A partire dall'anno 2006 i predetti enti sono finanziati dal mercato di competenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, da adottare entro il mese di gennaio 2006, sono fissate le quote di contribuzioni a carico degli utenti in misura tale da assicurare la funzionalità degli enti medesimi ad eccezione di quanto previsto dai commi 5 e 6.

3. In via transitoria, per l'anno 2006, nelle more dell'attivazione della modalità di finanziamento prevista dal comma 2, le risorse per il funzionamento dei predetti organismi restano determinate, a titolo di anticipazione, dalla tabella C della presente legge.

4. Entro il mese di ottobre dell'anno 2006 gli organismi di cui al presente articolo provvedono a versare, all'entrata del bilancio dello Stato, le somme anticipate di cui al comma 3.

5. Dopo il comma 7 dell'articolo 10 della legge 1° ottobre 1990, n. 287, è aggiunto il seguente:

"7-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini della copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione, determina annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 1. A tal fine, l'Autorità adotta criteri di parametrizzazione dei contributi commisurati ai costi complessivi relativi all'attività di controllo delle concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica dell'operazione, sulla base del valore della transazione interessata e comunque in misura non superiore all'1,2 per cento del valore stesso, stabilendo soglie minime e massime della contribuzione".

6. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi all'attività di vigilanza, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza e adotta criteri di parametrizzazione tali che il totale dei contributi versati non superi lo 0,40 per cento del valore complessivo degli importi delle gare di appalto sottoposte a vigilanza. L'Autorità stabilisce, altresì, le quote minime e massime a carico di ciascuna categoria di soggetti vigilati, nonché le modalità di garanzia sulla riscossione di detti contributi. In relazione a nuovi servizi erogabili, oltre quelli già in atto, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici può, con gli stessi criteri, stabilire ulteriori quote di contribuzione.

7. All'articolo 32, comma 2-*bis*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, inserito dall'articolo 5, comma 16-*sexies*, della legge 14 maggio 2005, n. 80, la parola: "diecimila" è sostituita con: "mille".

8. Gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera arbitrale per la decisione delle controversie di cui all'articolo 32 della legge 11 febbraio

1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, sono direttamente versati all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici».

14.6

GRILLOTTI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. - (*Autofinanziamento delle Authorities*) – 1. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti in favore della CONSOB, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, determinati dalla tabella C della legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, sono soppressi.

2. A partire dall'anno 2006 i predetti enti sono finanziati dal mercato di competenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, da adottare entro il mese di gennaio 2006, sono fissate le quote di contribuzioni a carico degli utenti in misura tale da assicurare la funzionalità degli enti medesimi ad eccezione di quanto previsto dai commi 5 e 6.

3. In via transitoria, per l'anno 2006, nelle more dell'attivazione della modalità di finanziamento prevista dal comma 2, le risorse per il funzionamento dei predetti organismi restano determinate, a titolo di anticipazione, dalla tabella C della presente legge.

4. Entro il mese di ottobre dell'anno 2006 gli organismi di cui al presente articolo provvedono a versare, all'entrata del bilancio dello Stato, le somme anticipate di cui al comma 3.

5. Dopo il comma 7 dell'articolo 10 della legge 1° ottobre 1990, n. 287, è aggiunto il seguente:

"7-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini della copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione, determina annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 1. A tal fine, l'Autorità adotta criteri di parametrizzazione dei contributi commisurati ai costi complessivi relativi all'attività di controllo delle concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica dell'operazione, sulla base del valore della transazione interessata e comunque in misura non superiore all'1,2 per cento del valore stesso, stabilendo soglie minime e massime della contribuzione".

6. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi all'attività di vigilanza, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza e adotta criteri di parametrizzazione tali che il totale dei contributi versati non superi lo 0,40 per cento del valore complessivo degli importi

delle gare di appalto sottoposte a vigilanza. L'Autorità stabilisce, altresì, le quote minime e massime a carico di ciascuna categoria di soggetti vigilati, nonché le modalità di garanzia sulla riscossione di detti contributi. In relazione a nuovi servizi erogabili, oltre quelli già in atto, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici può, con gli stessi criteri, stabilire ulteriori quote di contribuzione.

7. All'articolo 32, comma 2-*bis*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, inserito dall'articolo 5, comma 16-*sexies*, della legge 14 maggio 2005, n. 80, la parola: "diecimila" è sostituita con: "mille".

8. Gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera arbitrale per la decisione delle controversie di cui all'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, sono direttamente versati all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici».

14.7

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. - (*Autofinanziamento delle Authorities*) - 1. A decorrere dall'anno 2006, gli stanziamenti in favore della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sono rideterminati dalla tabella C della legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. A partire dall'anno 2006 gli organismi di cui al comma 1 sono finanziati anche dal mercato di competenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, da adottare entro il mese di gennaio 2006, sono fissate le quote di contribuzione a carico degli utenti in misura tale da assicurare una quota di finanziamento pari a quello determinato dalla tabella C della legge finanziaria.

3. Dopo il comma 7 dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è inserito il seguente:

"7-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini della copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione, determina annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 1. A tal fine, l'Autorità adotta criteri di parametrizzazione dei contributi commisurati ai costi complessivi relativi all'attività di controllo delle concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica dell'operazione sulla base del valore della transazione interessata e comunque in misura non superiore all'1,2 per cento del valore stesso, stabilendo soglie minime e massime della contribuzione."».

Conseguentemente, alla tabella C, apportare le seguenti variazioni:
decreto-legge n. 95 del 1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 - CONSOB cap. 1560):

2006: + 4.933;
2007: + 12.388,5;
2008: + 12.388,5.

Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici.
Art. 4 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. (3.1.2.32. - cap.1702):

2006: + 3.309,5;
2007: + 9.193,5;
2008: + 9.193,5.

Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (3.1.2.14 - cap.1575):

2006: + 3.851,5;
2007: + 10.665;
2008: + 10.665.

Legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare: Art. 13 Vigilanza sui fondi pensione (11.1.2.2 - cap. 4332):

2006: + 380;
2007: + 1.000,5;
2008: + 1.000,5.

E conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 4.347,5.

E conseguentemente, sopprimere l'articolo 48.

14.8

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Respinto

Sopprimere i commi 1, 2, 3, e 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.».

14.9

CICCANTI

Dichiarato inammissibile

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti in favore della CONSOB, dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, determinati dalla tabella C della legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, sono ridotti del cinquanta per cento.

2. A partire dall'anno 2006 gli organismi di cui al comma 1 sono finanziati per la parte non coperta dagli stanziamenti di cui al comma 1, dal mercato di competenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, da adottare entro il mese di gennaio 2006, sono fissate le quote di contribuzione a carico degli utenti in misura tale da assicurare la funzionalità degli enti medesimi».

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. L'articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 è sostituito dal seguente:

"1. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 devono essere preventivamente comunicate all'Autorità qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a cinquecento miliardi di lire e il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione sia superiore a cinquanta miliardi di lire. Tali valori sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo"».

14.10

EUFEMI

Respinto

Al comma 1 sopprimere le parole: «della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)».

Conseguentemente all'articolo 67 comma 1, alla tabella A Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre gli importi come segue:

2006: - 13:437;

2007: - 24.777;

2008: - 24.777.

Alla Tabella Ministero degli affari esteri:

2006: - 11.249.

Conseguentemente destinare gli importi alla tabella C capitolo 1560 del Ministero dell'economia e delle finanze.

14.11

MACONI, PIZZINATO

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob)».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.

14.12

CANTONI, FERRARA

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le rubriche fino a concorrenza dell'onere.

14.13

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole da: «dell'Autorità di vigilanza» fino a: «garanzia nelle comunicazioni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

14.14

PELLEGRINO, FORTE, TAROLLI, MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE, CICCANTI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sopprimere le parole: «dell'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici».

14.15

GRILLO, PESSINA, PEDRAZZINI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «sui lavori pubblici» sopprimere le seguenti: «dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

Conseguentemente, ridurre alla tabella C voce: Ministero degli affari esteri legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 gli importi per gli anni 2006, 2007 e 2008 rispettivamente di 20.903, 21.330 e 21.330.

14.16

FALOMI, MARINO

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «, dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni,».

Conseguentemente:

«Art. 67-bis. - (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 8 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

14.17

GRILLO, PESSINA, PEDRAZZINI

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. A partire dall'anno 2006 gli organismi di cui al comma 1 sono finanziati dal mercato di competenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, da adottare entro il mese di gennaio 2006, sono fissate le quote di contribuzione a carico degli utenti in misura tale da assicurare la funzionalità degli enti medesimi. In considerazione dell'impegno in innovazione, anche tecnologica, richiesto dal progressivo sviluppo del processo di convergenza previsto dalla società dell'informazione, il contributo per il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relativo agli anni 2006 e 2007 non è dovuto sui ricavi derivanti dalle attività editoriali limitatamente a giornali quotidiani, periodici e riviste, compresa l'editoria elettronica e digitale».

14.18

GRILLO, PESSINA, PEDRAZZINI

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. A partire dall'anno 2006 gli organismi di cui al comma 1 sono finanziati dal mercato di competenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, da adottare entro il mese di gennaio 2006, sono fissate le quote di contribuzione a carico degli utenti in misura tale da assicurare la funzionalità degli enti medesimi. In considerazione dell'impegno in innovazione, anche tecnologica, richiesto dal progressivo sviluppo del processo di convergenza previsto dalla società dell'informazione, il contributo per il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non è dovuto sui ricavi derivanti dalle attività editoriali limitatamente a giornali quotidiani, periodici e riviste, compresa l'editoria elettronica e digitale».

14.19

GRILLO, PESSINA, PEDRAZZINI

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. A partire dall'anno 2006 gli organismi di cui al comma 1 sono finanziati dal mercato di competenza per un importo massimo pari al 50 per cento del rispettivo bilancio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, da adottare entro il mese di gennaio 2006, sono fissate le quote di contribuzione a carico degli utenti in misura tale da assicurare la funzionalità degli enti medesimi».

Conseguentemente, ridurre alla tabella C voce: Ministero degli affari esteri legge n. n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 gli importi per gli anni 2006, 2007 e 2008 rispettivamente di 32.784, 33.248 e 33.248.

14.20

TAROLLI, CICCANTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Sono costituiti presso gli organismi, finanziati secondo le modalità di cui al comma 2, appositi comitati costituiti da rappresentanti dei soggetti contributori che esprimono parere non vincolante sui provvedimenti di natura regolamentare degli enti stessi. Le modalità di funzionamento dei comitati e di nomina dei componenti sono stabiliti dagli stessi organismi con apposito provvedimento e secondo il principio della rappresentatività contributiva di tutte le categorie dei soggetti del mercato di competenza».

14.21

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Respinto

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, a titolo di anticipazione».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

14.22

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «, al presente articolo», inserire le seguenti: «, fatta eccezione per l'Autorità di garanzia delle comunicazioni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del Lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

14.23

FERRARA, CANTONI

Accantonato

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. È previsto un ulteriore stanziamento, a titolo definitivo, in favore della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) pari a 4.937 milioni per l'anno 2006 e 4.955 milioni per l'anno 2007, e in favore della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, pari a 405 milioni per l'anno 2006 e a 406 milioni per l'anno 2007.

4-ter. Per il biennio 2006-2007 il contributo di cui all'art. 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, dovuto all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas dai soggetti che esercitano il servizio di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica ed il gas è adeguato in misura tale da non essere inferiore al quattro per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti variazioni:

Alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare e al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 - CONSOB - cap. 1560), apportare la seguente modifica:

2006: + 4.937;

2007: + 4.955.

Alla rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, voce: Le n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare: - art. 13: Vigilanza sui fondi pensione (3.1.2.19 - Vigilanza sui fondi pensione - cap. 1990), apportare la seguente modifica:

2006: + 405;

2007: + 406.

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, nella tabella C richiamata, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115), apportare la seguente modifica:

2006: - 5.342;

2007: - 5.361.

14.24

Nocco

Respinto

Sopprimere il comma 5.

14.25

GRILLOTTI, PONTONE, BONATESTA

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «non superiore», sostituire le parole: «all'1,2%» con le seguenti: «allo 0,01%» e aggiungere le parole: «e comunque non superiore a cinquantamila euro».

14.26

Nocco

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «non superiore», sostituire le parole: «all'1,2%» con le seguenti: «allo 0,01%» e aggiungere le parole: «e comunque non superiore a cinquantamila euro».

14.27

PELEGRINO, FORTE, TAROLLI, MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE, CICCANTI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi all'attività di vigilanza, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza e adotta criteri di parametrizzazione tali che il totale dei contributi versati non superi lo 0,40% del valore complessivo degli importi delle gare di appalto sottoposte a vigilanza. L'Autorità stabilisce, altresì, le quote minime e massime a carico di ciascuna categoria di soggetti vigilati, nonché le modalità di garanzia sulla riscossione di detti contributi. In relazione a nuovi servizi erogabili, oltre quelli già in atto, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici può, con gli stessi criteri, stabilire ulteriori quote di contribuzione».

14.28

FALOMI, MARINO

Respinto

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si provvede secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) della legge 31 luglio 1997, n. 249, restando fissato per l'anno 2006 l'importo di 16.573.000 di euro di cui al citato articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 31 luglio 1997, n. 249 e intendendosi fissato in misura non superiore all'1,5 per mille l'importo del contributo di cui all'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, da versare nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

«5.ter. L'onere di 16.573.000 di euro di cui al precedente comma 5.bis, trova copertura mediante corrispondente aumento dei diritti amministrativi di cui agli articoli 34 e 35, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, da determinare con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Modificare conseguentemente la Tabella C.

Conseguentemente dop l'articolo 67, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001. n. 383, sono abrogati».

14.29

GRILLOTTI

Respinto

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. L'Autorità per la vigilanza-Bui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi all'attività di vigilanza, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza e adotta criteri di parametrizzazione tali che il totale dei contributi versati non superi lo 0.40% del valore complessivo degli importi delle gare di appalto sottoposte a vigilanza. L'Autorità stabilisce, altresì, le quote minime e massime a carico di ciascuna categoria di soggetti vigilati, nonché le modalità di garanzia sulla riscossione di detti contributi. In relazione a nuovi servizi erogabili, oltre quelli già in atto, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici può, con gli stessi criteri, stabilire ulteriori quote di contribuzione».

14.30

EUFEMI, RONCONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. È istituita l'Autorità garante dei diritti della famiglia, organo collegiale composto da tre membri eletti dal Parlamento tra persone di elevate doti morali, con funzioni di studio e ricerca, di impulso e consulenza nei confronti delle amministrazioni statali al fine di promuovere lo sviluppo delle politiche di tutela dei diritti della famiglia e del benessere familiare .. L'Autorità sceglie il Presidente tra i propri componenti i quali durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. L'Autorità si avvale di una Consulta Nazionale delle Associazioni delle Famiglie.

7-ter. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua massima di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2006.

7-quater. L'Autorità adotta, entro tre mesi dal suo insediamento, un regolamento volto a determinare la composizione e il funzionamento dell'Ufficio, al fine di garantirne l'autonomia e l'efficacia operativa, che preveda anche la possibilità di avvalersi di esperti nei limiti delle disponibilità di bilancio.

7-quinquies. L'Autorità svolge le proprie funzioni nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:

- a) libero accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni;
- b) obbligo di relazione annuale ai Presidenti delle Camere;
- c) supporto di un ufficio composto da non più di trenta dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza;

7-sexies. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 300.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

7-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

14.0.1

IZZO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Istituzione Authority trasporti)

1. Al fine di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di trasporto pubblico locale nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, ed al fine di istituire un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti nonché in grado di armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso sufficiente delle risorse, è istituita l'Autorità di regolazione per i servizi di trasporto pubblico.

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. Essa è preposta alla regolazione e al controllo del settore del trasporto pubblico con particolare riguardo alla vigilanza sul rispetto delle regole di concorrenza e di trasparenza ed alla determinazione dei criteri e dei parametri per la determinazione delle tariffe e dei loro adeguamenti con il metodo del *price-cap*.

3. Con successivo regolamento del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, da emanarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno definite le modalità per la costituzione dell'Autorità di cui al presente articolo, assicurando nella composizione la presenza di rappresentanti dei governi regionali e locali, individuate le specifiche competenze e determinati i relativi poteri».

14.0.2

RIGHETTI, FABRIS, MARINO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Istituzione Authority trasporti)

1. Al fine di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di trasporto pubblico locale nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, ed al fine di istituire un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti nonché in grado di armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso sufficiente delle risorse, è istituita l'Autorità di regolazione per i servizi di trasporto pubblico.

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. Essa è preposta alla regolazione e al controllo del settore del trasporto pubblico con particolare riguardo alla vigilanza sul rispetto delle regole di concorrenza e di trasparenza ed alla determinazione dei criteri e dei parametri per la determinazione delle tariffe e dei loro adeguamenti con il metodo del *price-cap*.

3. Con successivo regolamento del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, da emanarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno definite le modalità per la costituzione dell'Autorità di cui al presente articolo, assicurando nella composizione la presenza di rappresentanti dei governi regionali e locali, individuate le specifiche competenze e determinati i relativi poteri».

Art. 15.**15.1**

VITALI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, TURCI

Accantonato*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. L’Agenzia del territorio fornisce senza oneri, tramite supporti informatici e telematici, ai Comuni ed alle Regioni, Province ed agli altri enti pubblici interessati, a fini istituzionali di lotta all’evasione fiscale e di governo del territorio, copia aggiornata dei propri archivi alfanumerici e cartografici relativi alle proprietà, ai terreni ed agli immobili. Le modalità di fornitura sono stabilite entro 60 giorni, previo parere positivo della Conferenza unificata, con decreto del Direttore generale dell’Agenzia del Territorio sulla base delle esperienze già realizzate con i progetti del Piano *e-governement* nazionale».

15.0.1

MAGNALBÒ, PELLICINI, FLORINO, PONTONE, COLLINO, CURTO, COZZOLINO, MALAN, FALCIER, FORLANI, BERGAMO

Respinto*Dopo l’articolo 15, inserire il seguente:***«Art. 15-bis.***(Disposizioni in materia di catasto)*

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all’articolo 66, comma 1, la lettera a) è soppressa;
- b) all’articolo 67 il comma 3 è soppresso;
- c) all’articolo 65, comma 1, lettera d) dopo le parole "visure ipotecarie" sono aggiunte le seguenti: "alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché alla revisione degli estimi e del classamento";
- d) all’articolo 67, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L’organismo tecnico assicura una sua articolazione territoriale di regola almeno a livello provinciale"».

15.0.2

TAROLLI, CICCANTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. È consentita l'iscrizione nel ruolo dei periti ed esperti tenuto dalla Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sub-categoria "Tributi" a coloro che, oltre al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1979, abbiano conseguito uno dei titoli di studio indicati dall'articolo 69 della legge n. 427 del 1993. Gli iscritti al ruolo hanno l'obbligo di corrispondere un diritto annuale alle Camere di commercio nei termini e nella misura stabiliti da apposito decreto del Ministero delle attività produttive.

2. L'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere esercitata da tutti gli intermediari fiscali autorizzati».

15.0.3

FERRARA, NESSA

Respinto

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni urgenti per l'avvocatura dello Stato)

1. All'articolo 5 della legge 3 aprile 1979, n. 103, sono aggiunti i seguenti commi:

"4. Qualora il numero dei posti resisi disponibili nel ruolo organico degli avvocati dello Stato per effetto dell'accantonamento di cui al primo comma risulti inferiore al numero dei procuratori dello Stato promuovibili per anzianità, i relativi posti nel predetto ruolo vengono loro attribuiti in soprannumero, previo giudizio di promovibilità e secondo l'ordine di merito.

5. Il numero di posti di procuratore dello Stato da coprire mediante concorso viene determinato, anche in deroga alla Tabella A annessa alla presente legge, sottraendo dal numero dei posti necessari ad integrare il

ruolo organico, i posti che risultino coperti da avvocati dello Stato soprannumerari, nominati ai sensi del comma 4.

6. La previsione di cui ai commi 4 e 5 si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2006 ai procuratori dello Stato che, alla data del 1° gennaio 2005 abbiano maturato almeno la seconda classe di stipendio".

2. All'articolo 19 della legge 3 aprile 1979, n. 103, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"I procuratori dello Stato provvedono anche al servizio di procura per le cause trattate dagli avvocati e dagli altri procuratori, coadiuvati dagli avvocati alla prima classe di stipendio qualora le esigenze di buon funzionamento del servizio lo esigano, secondo le disposizioni impartite dall'Avvocato generale, ovvero nelle sedi distrettuali, dall'Avvocato distrettuale".

3. Agli oneri derivanti dei commi 1 e 2, pari ad euro 8.500 per l'anno 2006, e ad euro 160.000 a decorrere dall'anno 2007 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero medesimo".

4. L'avvocatura dello Stato è dotata di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile.

5. L'Avvocato generale dello Stato disciplina con proprio regolamento l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese e delle entrate dell'Avvocatura dello Stato nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con un unico capitolo, nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

7. Il Fondo unico di amministrazione, di cui all'articolo 31 del CCNL del comparto ministeri, istituito presso l'Avvocatura generale dello Stato, è alimentato anche da una quota percentuale delle competenze spettanti agli avvocati e procuratori dello Stato di cui all'articolo 21, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

8. Con il regolamento di cui al comma 5 del presente articolo, sentite le Organizzazioni sindacali del personale e l'Associazione degli avvocati e procuratori dello Stato, è indicato l'ammontare della quota delle competenze da destinare al Fondo unico di amministrazione, da determinarsi in misura non superiore alla voce di onorario di cui all'articolo 14 del decreto ministeriale n. 127 del 2004 del Ministro della giustizia».

15.0.4

FERRARA, BOSCHETTO

Accantonato

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Riassegnazioni di entrate relative ai contributi unificati per procedimenti giurisdizionali amministrativi)

1. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunti i seguenti commi:

"6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto è di euro 500; per le istanze cautelari in primo e secondo grado, per i ricorsi previsti dall'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dall'articolo 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205, per quelli previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e per i ricorsi di ottemperanza il contributo dovuto è di euro 250.

6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali".

2. All'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Nei processi davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, la parte che deposita il ricorso introduttivo è tenuta al pagamento con testuale del contributo unificato secondo gli importi di cui al comma 6-bis dell'articolo 13 e deve rendere apposita dichiarazione in ordine alla causale del pagamento o alla ragione dell'esenzione".

3. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Gli uffici dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato preposti alla ricezione dei ricorsi verificano l'esistenza della dichiarazione di parte in ordine alla causale del pagamento o alla ragione dell'esenzione, della ricevuta del versamento e se la somma pagata corrisponde a quella dovuta. Se manca la dichiarazione, il contributo è dovuto in ogni caso nella misura di euro 500. In caso di dichiarazione di esenzione, l'ufficio verifica la fondatezza della dichiarazione resa dalla parte".

4. All'articolo 16 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Nei processi davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, in caso di omesso o parziale pagamento del contributo

unificato, si applica, a cura dell'Agenzia delle entrate, la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista. La parte e il difensore rispondono in solido del pagamento".

5. L'articolo 17 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

"Art. 17. - 1. Gli importi e gli scaglioni di valore di cui all'articolo 13, commi da 1 a 6, e di cui all'articolo 13, comma 6-*bis*, sono adeguati ogni due anni, in relazione alla variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nel biennio precedente, rispettivamente con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".

6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "degli uffici giudiziari", sono inserite le seguenti: "e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali».

Art. 16.**16.1**

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere l'articolo.

16.2

VERALDI, ZANDA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - *(Interventi per il potenziamento del trasporto rapido di massa).* - 1. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 9 e 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007».

16.3

PICCIONI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Sono autorizzati il contributo annuale di 150 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, per il finanziamento degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, ed il contributo annuale di 50 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, per il programma nazionale degli interventi nel settore idrico relativamente alla prosecuzione di quelli infrastrutturali di cui all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed all'articolo 4, commi da 31 a 37 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con delibera n. 74 del 27 maggio 2005, ivi comprese le progettazioni di infrastrutture di accumulo e distribuzione delle risorse idriche in aree critiche individuate dai piani di tutela di cui decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, costituenti il "Piano strategico nazionale delle infrastrutture di accumulo delle risorse idriche".».

16.4

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «600 milioni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

16.5

TREU, BASSO, CREMA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «176 milioni».

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. E' autorizzato il contributo annuale di 24 milioni di euro per 15 anni a decorrere dal 2007 per il rifinanziamento degli interventi di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i) e l), dell'articolo 3, alla lettera a) dell'articolo 5 e all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, nonché delle attività del Commissario delegato al traffico acqueo della laguna di Venezia istituito con ordinanza n. 3170 del 17 dicembre 2001. La ripartizione di tali fondi avverrà secondo le priorità definite dal comitato di In-

dirizzo e Coordinamento e Controllo di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798».

16.7

PIANETTA

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «200» con la seguente: «199».

All'articolo 17, sostituire alle parole: «100 milioni di euro a decorrere dal 2006», con le seguenti: «98 milioni per il 2006 e 99 milioni a decorrere dal 2007».

All'articolo 20, sostituire la parola: «26» con la seguente: «25».

e, conseguentemente dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione del raccordo tra la strada provinciale 231 e la 238 è autorizzata la concessione di un contributo annuale di 1,5 milioni di euro per 15 anni, a decorrere dal 2006.

2. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 2 della legge 30 luglio 2002, n. 174, è autorizzata la concessione di un contributo annuale di 1,5 milioni di euro annui per 15 anni, a decorrere dal 2006 con le stesse modalità della legge medesima».

16.8

IOVENE

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «per il finanziamento degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166,».

16.9

DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole da: «degli interventi di realizzazione» fino alle parole: «1° agosto 2002, n.166, nonché».

16.10

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «di realizzazione delle opere» fino a: «1° agosto 2002, n. 166,» con le seguenti: «di adeguamento, potenziamento e messa in sicurezza della rete stradale ANAS esistente,».

16.11

PICCIONI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «della legge 23 dicembre 2000, n. 388» aggiungere le seguenti: «e, con priorità, all'articolo 4, commi da 31 a 37 della legge 24 dicembre 2003, n.350, e successive modificazioni, ivi comprese le progettazioni di infrastrutture di accumulo e distribuzione delle risorse idriche in aree critiche individuate dai piani di tutela di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, costituenti il "Piano strategico nazionale delle infrastrutture di accumulo delle risorse idriche"».

16.12

PICCIONI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «della legge 23 dicembre 2000, n. 388» aggiungere le seguenti: «e all'articolo 4, commi da 31 a 37 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con delibera n. 74 del 27 maggio 2005, ivi comprese le progettazioni di infrastrutture di accumulo e distribuzione delle risorse idriche in aree critiche individuate dai piani di tutela di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, costituenti il "Piano strategico nazionale delle infrastrutture di accumulo delle risorse idriche"».

16.6

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «presente articolo» con le seguenti: «presente comma».

16.13

SAMBIN

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di accrescere il risparmio energetico, all'articolo 5 del del decreto del presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, l'ultimo alinea del comma 6 è sostituito come segue: "L'applicazione della norma tecnica UNI 8065, relativa ai sistemi di trattamento dell'acqua, è prescritta, nei limiti e con le specifiche indicate nella norma stessa, per tutti gli impianti termici di nuova installazione"».

16.14

BATTAGLIA Giovanni, CADDEO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Almeno il 50 per cento delle risorse di cui al comma 1 è riservato alle aree obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999».

16.15

IZZO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di promuovere l'attuazione di investimenti e la gestione unitaria del servizio idrico integrato sul complesso del territorio di ciascun ambito territoriale ottimale nelle aree sotto utilizzate del Mezzogiorno, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), in sede di riparto della dotazione aggiuntiva del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, accantona un'apposita riserva premiale, pari a 300 milioni di euro, da riconoscere per spese in conto capitale, proporzionalmente alla popolazione, ai comuni e alle province che, consorziati o associati per la gestione degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, risultino avere affidato e reso operativo il servizio idrico integrato a un soggetto gestore individuato in conformità alle disposizioni dell'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. L'assegnazione della riserva premiale è riservata agli enti locali le cui gestioni risultino affidate entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

16.16

RIGHETTI, FABRIS, MARINO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di promuovere l'attuazione di investimenti e la gestione unitaria del servizio idrico integrato sul complesso del territorio di ciascun ambito territoriale ottimale nelle aree sotto utilizzate del Mezzogiorno, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), in sede di riparto della dotazione aggiuntiva del fondo per le aree sotto utilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, accantona un'apposita riserva premiale, pari a 300 milioni di euro, da riconoscere per spese in conto capitale, proporzionalmente alla popolazione, ai comuni e alle province che, consorziati o associati per la gestione degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, risultino avere affidato e reso operativo il servizio idrico integrato a un soggetto gestore individuato in conformità alle disposizioni dell'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. L'assegnazione della riserva premiale è riservata agli enti locali le cui gestioni risultino affidate entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

16.17

CICCANTI, TAROLLI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di promuovere l'attuazione di investimenti e la gestione unitaria del servizio idrico integrato sul complesso del territorio di ciascun ambito territoriale ottimale nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), in sede di riparto della dotazione aggiuntiva del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, accantona un'apposita riserva premiale, pari a 300 milioni di euro, da riconoscere per spese in conto capitale, proporzionalmente alla popolazione, ai comuni e alle province che, consorziati o associati per la gestione degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, risultino avere affidato e reso operativo il servizio idrico integrato a un soggetto gestore individuato in conformità alle disposizioni dell'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. L'assegnazione della riserva premiale è riservata agli enti locali le cui gestioni risultino affidate entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti si provvede fino a concorrenza dell'importo con il seguente provvedimento:

All'articolo 22 della legge 21 novembre 2000, n.342, nel comma 1, le parole: «iscritto nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 1° gennaio 1999» sono sostituite dalle seguenti: «iscritto nel bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2003, ovvero, per i soggetti con esercizio diverso dall'anno solare, iscritto nel bilancio all'esercizio in corso alla predetta data».

16.18

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per garantire un'adeguata manutenzione ordinaria e la messa in sicurezza della rete stradale nazionale, nonché per il funzionamento corrente dell'ANAS, sono stanziati a favore della medesima ANAS ulteriori 391.000 milioni di euro per l'anno 2006, 401.000 milioni di euro per l'anno 2007 e 442.000 milioni di euro per il 2008».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

16.19

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per finanziare la trasformazione dell'ente ANAS in ANAS s.p.a., come previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono stanziati ulteriori 391.000 milioni di euro per l'anno 2006, 401.000 milioni di euro per l'anno 2007 e 442.000 milioni di euro per il 2008».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

16.20

VALLONE, CAMBURSANO, MONTICONE

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 10 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Allo scopo di supportare le attività necessarie ad assicurare alle infrastrutture, finanziate dalla presente legge e dall'articolo 21 della legge 1° agosto 2002 n. 166, l'utilizzo successivo allo svolgimento dei Giochi Olimpici, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per l'anno

2006 e di euro 15 milioni per l'anno 2007, in favore della regione Piemonte. A tal fine la regione Piemonte, nelle more della costituzione di specifico organismo a prevalente partecipazione pubblica, individua le infrastrutture oggetto del cofinanziamento, anche a seguito dell'intesa da parte del Comitato di regia in ordine alla destinazione finale dei beni di cui al comma 1-bis dell'articolo 13 della presente legge, come modificato dall'articolo 13 della legge 26 marzo 2003, n. 48 finalizzata all'individuazione del destinatario finale. Per le finalità del presente comma, la regione Piemonte è altresì autorizzata a disporre delle eventuali somme derivanti da economie di spesa realizzate a seguito dell'utilizzo degli stanziamenti della presente legge e dell'articolo 21 della legge 1° agosto 2002 n. 166».

Conseguentemente all'articolo 67, comma 2, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, entro il limite dell'1%.

16.21

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per l'attuazione dell'articolo 36, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le relative spese di investimento non concorrono, per l'anno 2006, alla determinazione del limite di incremento di cui al comma 57 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per la compensazione degli effetti finanziari che ne derivano, per l'anno 2006, la dotazione del Fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004, è ridotta di euro 60.000.000».

16.22

CAMBURSANO, MONTICONE, VALLONE, ACCIARINI, MORANDO, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Una quota parte delle somme di cui al comma 1, pari a 16 milioni di euro, è destinata alla regione Piemonte per il Dossier Olimpiadi 2006 di Torino».

16.25

TREU, BASSO, CREMA

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. È autorizzato il contributo annuale di 24 milioni di euro per 15 anni a decorrere dal 2006 per il rifinanziamento degli interventi di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i) e l), dell'articolo 3, alla lettera a) dell'articolo 5 e all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, nonché delle attività del Commissario delegato al traffico acqueo della laguna di Venezia istituito con ordinanza n. 3170 del 17 dicembre 2001. La ripartizione di tali fondi avverrà secondo le priorità definite dal comitato di Indirizzo e Coordinamento e Controllo di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798».

e conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «30 milioni» e «10 milioni» rispettivamente con le seguenti: «10 milioni» e «6 milioni».

16.37

GRILLO

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per il finanziamento delle attività preliminari ai lavori di costruzione, nonché delle attività e lavori, da avviare in via anticipata, compresi nei progetti preliminari approvati dal Cipe con Delibere 78/2003 e 120/2003, del Terzo Valico dei Giovi e della Linea AC/AV Milano-Verona (nodo di Verona incluso), sono concessi a Ferrovie dello Stato o a Società del gruppo contributi quindicennali di 40 milioni di euro a decorrere dal 2006».

Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2006 il contributo annuale di 30 milioni di cui al comma 2 dell'articolo 16 è ridotto a 20 milioni, la spesa annua di 26 milioni di cui al comma 1 dell'articolo 20 è ridotta a 11 milioni e alla tabella A alla voce Ministero della salute gli importi sono ridotti di 15 milioni.

16.23

CAVALLARO, MAGISTRELLI, CASTELLANI, BASTIANONI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997 è autorizzata la spesa annua di 30 milioni di euro per 15 anni, a decorrere dall' anno 2006».

16.24

CAVALLARO

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per il completamento dei piani di ricostruzione di cui alla legge n. 317 del 1993, è autorizzata la spesa annua di 30 milioni di euro per 15 anni, a decorrere dall'anno 2006, con riferimento agli interventi da realizzare nei comuni di Macerata, Ancona, Ariano Irpino e Pantelleria».

16.26

CICCANTI, TAROLLI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini del miglioramento delle infrastrutture sciistiche e di accoglienza dei comuni interessati dai Campionati mondali Master di sci alpino del 2007, è autorizzato l'utilizzo del limite d'impegno quindicennale di 200.000 euro annui, nell'ambito delle disponibilità di cui al comma 1».

16.27

ZANCAN, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 10 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Per supportare l'attività necessaria ad assicurare alle infrastrutture, finanziate dalla presente legge e dall'articolo 21 della legge 1°

agosto 2002, n. 166, l'utilizzo successivo allo svolgimento dei giochi olimpici, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2006 e di 15 milioni di euro per l'anno 2007, in favore della Regione Piemonte. A tal fine la Regione Piemonte, nelle more della costituzione di specifico organismo a prevalente partecipazione pubblica, individua le infrastrutture oggetto del cofinanziamento, anche a seguito dell'intesa da parte del Comitato di regia in ordine alla destinazione finale dei beni di cui al comma 1-bis dell'articolo 13, finalizzata all'individuazione del destinatario finale. Per le finalità del presente comma la Regione Piemonte è altresì autorizzata a disporre delle eventuali somme derivanti da economie di spesa realizzate a seguito dell'utilizzo degli stanziamenti di cui alla presente legge e dell'articolo 21 della legge 1° agosto 2002, n. 166"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 7.500;
2007: - 7.500.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 7.500;
2007: - 7.500.

16.28

FORLANI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È autorizzato il contributo annuale di 30 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2006, per il finanziamento degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche ed Umbria colpite dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997 di cui al decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi, articolo 15 comma 1: contributi straordinari alle regioni Marche ed Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri-Protezione Civile - Cap. 7443/p)».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 30.000;
2007: - 30.000;
2008: - 30.000.

16.29

PEDRAZZINI, FRANCO Paolo, MORO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per il completamento e l'armonizzazione delle opere viarie in corso di realizzazione sulle strade statali di collegamento tra l'Italia e altri paesi extracomunitari, sulle quali transitano regolari servizi di trasporto pubblico effettuato dai paesi a noi confinanti, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2006, 2007 e 2008, per le relative spese di investimento dell'ANAS SpA».

Conseguentemente, alla Tabella B di cui all'articolo 67, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2006: - 10.000;

2007: - 10.000;

2008: - 10.000.

16.30 (testo 2)

PERUZZOTTI, FRANCO Paolo, MORO, CHINCARINI, PEDRAZZINI, BOLDI, AGONI

Accantonato

All'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, numero 144, dopo le parole: «residenti da almeno cinque anni in tali centri abitati», aggiungere le seguenti: «ovvero di acquisizione di immobili ad uso residenziale purchè concessionati prima del 17 aprile 1999 e ricadenti anche in zona A delle curve isofoniche, di cui alla legge regionale della Regione Lombardia numero 10 del 12 aprile 1999, nei limiti di metri 400 dal perimetro del sedime aeroportuale».

16.30 (v. testo 2)

PERUZZOTTI, FRANCO Paolo, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo le parole: "residenti da almeno cinque anni in tali centri abitati", sono inserite le seguenti: "ovvero nella forma di acquisizione di immobili ad uso residenziale nella frazione di Case Nuove nel Comune di Somma Lombardo, che abbiano avuto la concessione edilizia in data antecedente al 17 aprile 1999 e siano ricadenti anche in zona A delle curve isofoniche di cui alla legge della Regione Lombardia 12 aprile 1999, n. 10"».

16.31

TREU, BASSO, CREMA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Magistrato alle Acque di Venezia e il Comune di Venezia sono autorizzati ad utilizzare le risorse di cui alla legge n. 798 del 1984 nonché risorse derivanti dai mutui conseguenti alle delibere CIPE, di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166 per retribuire gli addetti alle attività di vigilanza e di repressione del moto ondoso nella Laguna di Venezia».

16.32

BRIGNONE, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le finalità di cui all'articolo 52, comma 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, allo scopo di incrementare le risorse destinate alle opere stradali di interesse regionale, a decorrere dal 2006, è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro. Ai fini della ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2006, l'individuazione dei parametri strutturali della rete stradale di interesse regionale tiene conto, altresì, dell'incidenza del territorio provinciale con almeno il 50 per cento di territorio classificato montano, ai sensi delle leggi statali o regionali, nonché dell'incremento delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria per i tratti delle strade provinciali situate ad oltre i 1000 metri sul livello del mare. Ai fini della ridefinizione delle percentuali di ripartizione è acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, città ed autonomie locali».

Conseguentemente, alla Tabella A di cui all'articolo 67, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero della salute:

2006: - 120.000;

2007: - 120.000;

2008: - 120.000.

16.33

BRIGNONE, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le finalità di cui all'articolo 52, comma 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, allo scopo di incrementare le risorse destinate alle opere stradali di interesse regionale, a decorrere dal 2006, è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro. Nell'ambito dell'esercizio delle competenze in materia di viabilità e a valere sulle risorse trasferite ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le regioni provvedono ad incrementare del 30 per cento le risorse assegnate alle province il cui territorio risulta essere classificato montano, ai sensi delle leggi statali o regionali, per almeno il 50 per cento della superficie totale provinciale».

Conseguentemente, alla Tabella A di cui all'articolo 67, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero della salute:

2006: - 120.000;
2007: - 120.000;
2008: - 120.000.

16.34

BRIGNONE, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per le finalità di cui all'articolo 52, comma 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, allo scopo di incrementare le risorse destinate alle opere stradali di interesse regionale, a decorrere dal 2006, è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A di cui all'articolo 67, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero della salute:

2006: - 120.000;
2007: - 120.000;
2008: - 120.000.

16.35

PICCIONI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, non si applicano ai consorzi di bonifica e di irrigazione per le opere che eseguono, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nell'ambito di funzioni istituzionali nei settori irrigui, ambientali e di difesa del suolo e che rientrano nella titolarità realizzativa ed appartenenza al demanio dello Stato».

16.36

MONTICONE

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In deroga alle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di assunzioni, il Ministero della sanità è autorizzato, nel limite di spesa di 500mila euro a decorrere dall'anno 2006, a provvedere alla corrispondente copertura di posti vacanti nelle dotazioni organiche attraverso la trasformazione, a seguito di apposita procedura di valutazione, del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato del personale dei servizi amministrativi e tecnici dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali istituita con decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266».

Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

16.0.1

GRILLO

Respinto

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

Ai fini della realizzazione dei programmi di ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali, le relative spese di investimento non concorrono, per l'anno 2006, alla determinazione dei limiti di incremento di cui al comma 57 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

Conseguentemente, ridurre alla Tabella C voce: Ministero degli affari esteri, legge 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 l'importo per l'anno 2006 di 93.000.

16.0.2

PEDRIZZI, PACE, MEDURI, BUCCIERO, SALERNO, KAPPLER, BALBONI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

Per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119 e secondo le proprietà stabilite dal Ministero della giustizia, con preferenza assoluta per i completamenti di lotti funzionali con lavori che siano stati già affidati, gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 2006 fino ad un complessivo importo massimo di 50 milioni di euro. I mutui eventualmente non contratti in tale anno possono esserlo nei due anni successivi. Per far fronte al relativo onere per capitale ed interessi è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 5 milioni di euro».

16.0.3

MUGNAI

Respinto

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. All'articolo 10 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. La scadenza della concessione è prorogata, per quelle aziende che abbiano effettuato investimenti in beni ammortizzabili che si riferiscono alla attività in concessione, nell'ultimo triennio e comunque entro il 31 agosto 2005, per un importo pari almeno al fatturato dell'esercizio 2004.

3-ter. Alle società ed alle imprese consortili che si trovino nelle condizioni previste dal punto 3-bis vengono affidati in concessione anche gli altri servizi del servizio idrico integrato, qualora gli stessi non siano già stati affidati al gestore unico.

3-quater. La durata della proroga è pari al conseguimento del totale ammortamento degli investimenti effettuati.

3-quinquies. Alla scadenza della concessione prorogata i beni ammortizzabili di cui al punto *3-bis* saranno devoluti direttamente agli enti locali concedenti a titolo gratuito"».

16.0.4

MUGNAI

Respinto

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. All'articolo 10 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. La scadenza della concessione è prorogata, per quelle aziende che abbiano effettuato investimenti in beni ammortizzabili che si riferiscono alla attività in concessione, nell'ultimo triennio e comunque entro il 31 agosto 2005, per un importo pari almeno al fatturato dell'esercizio 2004.

3-ter. Alle società ed alle imprese consortili che si trovino nelle condizioni previste dal punto *3-bis* vengono affidati in concessione anche gli altri servizi del servizio idrico integrato, qualora gli stessi non siano già stati affidati al gestore unico.

3-quater. La durata della proroga è pari al conseguimento del totale ammortamento degli investimenti effettuati.

3-quinquies. Alla scadenza della concessione prorogata i beni ammortizzabili di cui al punto *3-bis* saranno devoluti direttamente agli enti locali concedenti a titolo gratuito.

3-sexies. Saranno devoluti pure gratuitamente agli enti concedenti gli impianti degli altri servizi di cui al punto *3-ter*.

3-septies. Le tariffe da applicarsi agli utenti saranno pari a quelle previste nel piano d'ambito di appartenenza dell'ente concedente"».

16.0.5 (testo 2)

IZZO

Respinto

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Il CIPE si impegna a dare corso alla manovra tariffaria per il 2006 relativa al settore idrico, sulla base degli orientamenti contenuti nella raccomandazione del NARS del 3 giugno 2004».

16.0.5 (v. testo 2)

IZZO

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Il CIPE si impegna a dare corso alla manovra tariffaria per il 2006 relativa al settore idrico, sulla base degli orientamenti contenuti nella raccomandazione del NARS del 3 giugno 2004. La manovra tariffaria per il 2006 dovrebbe anche prevedere una compensazione per la mancata emanazione delle manovre tariffarie relative agli anni 2003, 2004 e 2005».

16.0.6 (testo 2)

RIGHETTI, FABRIS, MARINO

Respinto

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Il CIPE si impegna a dare corso alla manovra tariffaria per il 2006 relativa al settore idrico, sulla base degli orientamenti contenuti nella raccomandazione del NARS del 3 giugno 2004».

16.0.6 (v. testo 2)

RIGHETTI, FABRIS, MARINO

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.**

1. Il CIPE si impegna a dare corso alla manovra tariffaria per il 2006 relativa al settore idrico, sulla base degli orientamenti contenuti nella raccomandazione del NARS del 3 giugno 2004. La manovra tariffaria per il 2006 dovrebbe anche prevedere una compensazione per la mancata emanazione delle manovre tariffarie relative agli anni 2003, 2004 e 2005».

16.0.7 (testo 2)

CICCANTI, TAROLLI

Respinto*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.**

1. Il CIPE si impegna a dare corso alla manovra tariffaria per il 2006 relativa al settore idrico, sulla base degli orientamenti contenuti nella raccomandazione del NARS del 3 giugno 2004».

16.0.7 (v. testo 2)

CICCANTI, TAROLLI

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.**

1. Il CIPE si impegna a dare corso alla manovra tariffaria per il 2006 relativa al settore idrico, sulla base degli orientamenti contenuti nella raccomandazione del NARS del 3 giugno 2004. La manovra tariffaria per il 2006 dovrebbe anche prevedere una compensazione per la mancata emanazione delle manovre tariffarie relative agli anni 2003, 2004 e 2005».

16.0.8

MARINI, MARINO

Respinto

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. I gestori dei servizi idrici (acquedotto, fognatura e depurazione) che al 31 dicembre 2005, ancora non applicano il metodo tariffario di cui al decreto ministeriale 1° agosto 1996 e che nel 2004 non sono stati in grado di coprire i costi del servizio quali risultanti dalla somma dei costi operativi e degli ammortamenti iscritti in bilancio, allo scopo di consentire la copertura integrale di detti costi, sono autorizzati ad applicare incrementi tariffari nel limite massimo del 7,5 per cento».

16.0.9

IZZO

Respinto

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. I gestori dei servizi idrici (acquedotto, fognatura e depurazione) che al 31 dicembre 2005, ancora non applicano il metodo tariffario di cui al decreto ministeriale 1° agosto 1996 e che nel 2004 non sono stati in grado di coprire i costi del servizio quali risultanti dalla somma dei costi operativi e degli ammortamenti iscritti in bilancio, allo scopo di consentire la copertura integrale di detti costi, sono autorizzati ad applicare incrementi tariffari nel limite massimo del 7,5 per cento».

16.0.10

RIGHETTI, FABRIS, MARINO

Respinto

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. I gestori dei servizi idrici (acquedotto, fognatura e depurazione) che al 31 dicembre 2005, ancora non applicano il metodo tariffario di

cui al decreto ministeriale 1° agosto 1996 e che nel 2004 non sono stati in grado di coprire i costi del servizio quali risultanti dalla somma dei costi operativi e degli ammortamenti iscritti in bilancio, allo scopo di consentire la copertura integrale di detti costi, sono autorizzati ad applicare incrementi tariffari nel limite massimo del 7,5 per cento».

16.0.11

TAROLLI, CICCANTI

Respinto

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. I gestori dei servizi idrici (acquedotto, fognatura e depurazione) che al 31 dicembre 2005, ancora non applicano il metodo tariffario di cui al decreto ministeriale 1° agosto 1996 e che nel 2004 non sono stati in grado di coprire i costi del servizio quali risultanti dalla somma dei costi operativi e degli ammortamenti iscritti in bilancio, allo scopo di consentire la copertura integrale di detti costi, sono autorizzati ad applicare incrementi tariffari nel limite massimo del 7,5 per cento».

16.0.12

RIGHETTI, FABRIS, MARINO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Agli enti locali che, entro il 30 giugno di ciascun anno del triennio 2006/2008, abbiano proceduta fusioni e acquisizioni di aziende di pubblica utilità appartenenti ad uno o più enti locali, è consentita una maggiore spesa rispetto quanto determinato nel patto di stabilità pari a 20% dell'incremento di fatturato calcolato in rapporto a quello dell'azienda acquirente o a quello della maggiore impresa oggetto di fusione e riferito al bilancio di esercizio 2004. Nel caso in cui a seguito delle operazioni di fusione e acquisizione si realizzi una crescita delle partecipazioni di capitali privati per almeno al 30 per cento, l'incremento consentito per la spesa degli enti locali può essere incrementato di un ulteriore 10 per cento nelle modalità sopra definite.

2. Nel caso in cui il processo di fusione e di acquisizione riguardi aziende appartenenti a enti locali diversi, l'ammontare complessivo delle maggiori spese consentite e ripartito tra gli enti locali stesi in proporzione al fatturato delle aziende a ciascuno appartenenti.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle presenti disposizioni si provvede mediante la costituzione di un fondo triennale di 1000 milioni, di cui 300 milioni di euro per il 2006».

16.0.13

DEMASI, ULIVI

Respinto

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Per gli anni 2006, 2007 e 2008 è istituito un fondo di complessivi euro 5 milioni finalizzato al finanziamento del 50 per cento di opere stradali, di centri di accoglienza o per il commercio realizzati dai comuni al di sotto di 15.000 abitanti e ricadenti nelle regioni dell'obiettivo 1 di cui all'Allegato 1 della Decisione (CE) n. 1999/502 del 1° luglio 1999, che siano sede di impianti fissi asserviti alla linea dell'alta velocità, stazioni per l'alta velocità, ovvero stazioni di metropolitane per il collegamento della linea di alta velocità con i centri urbani.

2. Il fondo interviene per progetti di opere il cui costo unitario non superi un quinto dello stanziamento complessivamente previsto per il Fondo stesso ed è gestito dal Ministero delle infrastrutture il quale, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento per l'accesso».

Conseguentemente, alla tabella B, rubrica: Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 1600;

2007: - 1600;

2008: - 1600.

16.0.14

MEDURI, BEVILACQUA, RAGNO

Respinto

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. È autorizzata la spesa di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 per il 3° lotto relativo alla prosecuzione dei lavori della S.G.C. Gallico – innesto alla S.S. 18 ed A3 – Gambarie d'Aspromonte – tratto Mulini di Calanna – svincolo per Podargoni».

Conseguentemente, alla tabella B, rubrica: Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 21.000;

2007: – 21.000;

2008: – 21.000.

16.0.15

BATTAGLIA Antonio, BONGIORNO, RAGNO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

Rifinanziare il comma 455 della finanziaria 2005 – alla Tabella D, con particolare riferimento al completamento delle opere infrastrutturali ed intermodali previste per Catania e Termini Imerese per i seguenti importi:

2006: euro 20.000;

2007: euro 40.000;

2008: euro 40.000.

Soggetto attuatore Società degli Interporti Siciliani Spa».

16.0.16

BATTAGLIA Antonio, BONGIORNO, RAGNO

Respinto

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Per il completamento dell'Interporto di Termini Imerese e l'Interporto di Catania è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 da assegnare alla Società degli Interporti Siciliani Spa».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 10.000;
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.

16.0.17

BERGAMO

Respinto

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Interventi per Venezia)

1. È autorizzato il contributo annuale di 15 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2006, per il finanziamento degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge n. 798 del 1984; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b).

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione alla Tabella B, rubrica Ministero dell'economia e finanze».

16.0.19

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche alla legge n. 109 del 1994)

1. Il comma 3, articolo 19 della legge n. 109 del 1994, è sostituito dal seguente:

"3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b*) non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Sulla base di apposito disciplinare le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia affidare le funzioni di stazione appaltante ai Provveditorati alle opere pubbliche, alle amministrazioni provinciali e all'ANAS Spa».

16.0.20 (testo 2)

GRILLO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento, riqualificazione dei porti, con particolare riferimento alla realizzazione di opere o impianti finalizzati allo sviluppo del trasporto intermodale ed all'innalzamento del livello di sicurezza è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad effettuare in relazione alle risorse a ciascuno assegnato con il medesimo decreto.

2. In caso di mancato impiego, da parte delle autorità portuali, dei fondi ad esse assegnati in base alle leggi di settore, per la realizzazione di opere infrastrutturali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può, con proprio decreto, disporre la revoca dei finanziamenti accordati, con obbligo, da parte delle autorità portuali interessate, di procedere alla restituzione dei fondi assegnati.

3. Nel caso in cui la revoca di cui al comma precedente comporti l'anticipata estinzione dei mutui accesi per la concessione dei relativi fi-

nanziamenti, sono esclusivamente a carico delle autorità portuali interessate non solo la restituzione allo Stato degli importi da essere versati all'istituto di credito finanziatore per capitale, interessi, oneri e penali, ma anche tutte le altre spese connesse all'estinzione del mutuo.

4. Le somme restituite dalle autorità portuali ai sensi del comma 1 sono versate su apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di essere destinati al finanziamento di altre opere di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2006 dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

16.0.20 (v. testo 2)

GRILLO

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento, riqualificazione dei porti, con particolare riferimento alla realizzazione di opere o impianti finalizzati allo sviluppo del trasporto intermodale ed all'innalzamento del livello di sicurezza è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad effettuare in relazione alle risorse a ciascuno assegnato con il medesimo decreto.

2. In caso di mancato impiego, da parte delle autorità portuali, dei fondi ad esse assegnati in base alle leggi di settore, per la realizzazione di opere infrastrutturali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può, con proprio decreto, disporre la revoca dei finanziamenti accordati, con obbligo, da parte delle autorità portuali interessate, di procedere alla restituzione dei fondi assegnati.

3. Nel caso in cui la revoca di cui al comma precedente comporti l'anticipata estinzione dei mutui accessi per la concessione dei relativi finanziamenti, sono esclusivamente a carico delle autorità portuali interessate non solo la restituzione allo Stato degli importi da essere versati al-

l'istituto di credito finanziatore per capitale, interessi, oneri e penali, ma anche tutte le altre spese connesse all'estinzione del mutuo.

4. Le somme restituite dalle autorità portuali ai sensi del comma 1 sono versate su apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato per essere rassegnate ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di essere destinati al finanziamento di altre opere di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2007 dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità revisionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

16.0.21

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, FABRIS, BRUTTI Paolo, ZANDA, DONATI, MONTALBANO, MONTINO, VERALDI, SCALERA, CREMA, VISERTA COSTANTINI, CADDEO, DETTORI

Respinto

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Interventi urgenti per l'adeguamento infrastrutturale e il potenziamento dei servizi nei porti e per la realizzazione del sistema integrato di trasporto "Autostrade del mare")

1. Al fine di ammodernare e potenziare le infrastrutture e i servizi di mobilità e di stazionamento dei *container* merci nei porti specializzati nel *transhipment*, con riguardo alle peculiari esigenze di sviluppo degli scambi commerciali via mare, di sviluppo dei nodi di scambio intermodali e di decongestionamento della rete stradale, è autorizzato un contributo straordinario in favore dei medesimi porti, pari a 500 milioni di euro per gli anni 2006, 2007 e 2008, a titolo di concorso alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

2. Il contributo straordinario di cui al comma 1 è destinato alla realizzazione di interventi orientati a:

a) potenziare e sviluppare la dotazione tecnologica dei porti, adeguandola ai crescenti flussi di traffico di merci;

b) riqualificare e migliorare le condizioni di accessibilità e sicurezza nei porti, con particolare riguardo al potenziamento delle banchine e delle aree di deposito delle merci;

c) realizzare o adeguare i nodi di scambio intermodali, con particolare riguardo allo sviluppo del deflusso e afflusso di merci per via mare e tramite le ferrovie.

3. Con decreto adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, sono disciplinate le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1.

4. Per la prosecuzione nelle aree del Mezzogiorno, degli interventi e delle attività inerenti alla programmazione e realizzazione del sistema integrato di trasporto denominato "Autostrade del mare", di cui al Piano generale dei trasporti e della logistica, approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2001, e per il finanziamento del Piano per la rete portuale turistica di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 83, sono stanziati ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2006, e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008».

Conseguentemente:

a) dopo l'**articolo 66**, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.».

b) all'articolo 67, Tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente relative alla rubrica Ministero delle finanze, per il triennio, in misura pari al 10 per cento.

16.0.22

CADDEO, BATTAFARANO, DI SIENA, PAGANO, GARRAFFA, MURINEDDU, ROTONDO, MARITATI, MONTALBANO, IOVENE, BATTAGLIA Giovanni, PASCARELLA, TESSITORE, VILLONE, STANISCI, NIEDDU

Respinto

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Interventi urgenti per l'adeguamento infrastrutturale e il potenziamento dei servizi nei porti specializzati nel transhipment di Taranto, Gioia Tauro e Cagliari)

1. Al fine di ammodernare e potenziare le infrastrutture e i servizi di mobilità e di stazionamento dei *container* merci nei porti di Taranto, Gioia Tauro e Cagliari, con riguardo alle peculiari esigenze di sviluppo degli scambi commerciali via mare, di sviluppo dei nodi di scambio intermodali e di decongestionamento della rete stradale, è autorizzato un contributo straordinario in favore dei medesimi porti, pari a 300 milioni di euro per gli anni 2006, 2007 e 2008, a titolo di concorso alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

2. Il contributo straordinario di cui al presente articolo è destinato alla realizzazione, nei porti di cui al comma 1, di interventi orientati a:

a) potenziare e sviluppare la dotazione tecnologica dei porti, adeguandola ai crescenti flussi di traffico di merci;

b) riqualificare e migliorare le condizioni di accessibilità e sicurezza nei porti, con particolare riguardo al potenziamento delle banchine e delle aree di deposito delle merci;

c) realizzare o adeguare i nodi di scambio intermodali, con particolare riguardo allo sviluppo del deflusso e afflusso di merci per via mare e tramite le ferrovie.

3. Con decreto adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, sono disciplinate le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.».

16.0.23

DE PETRIS, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Istituzione del Programma straordinario per le ristrutturazioni e i miglioramenti delle reti acquedottistiche)

1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture uno specifico programma denominato "programma straordinario per le ristrutturazioni e i miglioramenti delle reti acquedottistiche".

2. Il programma è finalizzato alla promozione di interventi e agevolazioni per i comuni e gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, che promuovono interventi straordinari per la ristrutturazione e il miglioramento delle proprie reti idriche.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in accordo con il Ministro delle infrastrutture e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché dell'Anci e dell'Upi, vengono indicate le modalità di funzionamento e di accesso al programma da parte dei comuni e degli enti locali che ne fanno espressamente domanda, in forma singola o associata.

4. A tale programma è destinato, a decorrere dal 2006, l'incremento di gettito, quantificato in 300 milioni di euro, derivante dalle misure di cui all'articolo 66-bis».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

16.0.24

MARTONE, SODANO Tommaso, MALABARBA, TOGNI, MARINO

Respinto

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Istituzione del Programma straordinario per le ristrutturazioni e i miglioramenti delle reti acquedottistiche)

1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture uno specifico programma denominato "programma straordinario per le ristrutturazioni e i miglioramenti delle reti acquedottistiche".

2. Il programma è finalizzato alla promozione di interventi e agevolazioni per i comuni e gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, che promuovono interventi straordinari per la ristrutturazione e il miglioramento delle proprie reti idriche.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in accordo con il Ministro delle infrastrutture e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché dell'Anci e dell'Upi, vengono indicate le modalità di funzionamento e di accesso al programma da parte dei comuni e degli enti locali che ne fanno espressamente domanda, in forma singola o associata».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire i seguenti:

«Art. 66-bis.

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Art. 66-ter.

1. In attesa della definizione dell'istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in paesi extra Unione europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

Art. 66-quater.

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

"29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione"».

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

16.0.18

FALOMI, MARINO

Respinto

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Istituzione del Programma straordinario per le ristrutturazioni e i miglioramenti delle reti acquedottistiche)

1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture uno specifico programma denominato "programma straordinario per le ristrutturazioni e i miglioramenti delle reti acquedottistiche".

2. Il programma è finalizzato alla promozione di interventi e agevolazioni per i comuni e gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche, che promuovono interventi straordinari per la ristrutturazione e il miglioramento delle proprie reti idriche.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in accordo con il Ministro delle infrastrutture e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché dell'Anci e dell'Upi, vengono indicate le modalità di funzionamento e di accesso al programma da parte dei comuni e degli enti locali che ne fanno espressamente domanda, in forma singola o associata».

Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

16.0.25

ZANDA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche all'articolo 2-bis del decreto legislativo 20 agosto 1990, n. 190, in materia di direzione dei lavori per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale)

1. Al comma 4 dell'articolo 2-bis del decreto legislativo 20 agosto 1990, n. 190, come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, sono soppresse le parole: "Il soggetto aggiudicatore può affidare al contraente generale, con previsione del bando di gara o del contratto, i compiti del responsabile dei lavori"».

16.0.26

ZANDA

Respinto

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Nuove norme in materia di separazione delle fasi di progettazione ed esecuzione nei lavori relativi alle opere ricomprese nel programma di infrastrutture strategiche di interesse nazionale)

1. Al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, sono abrogate le parole: "progettazione e";

b) all'articolo 1, comma 7, lettera m) sono abrogate le parole: "progettazione e";

c) all'articolo 1, comma 7, lettera n) sono abrogate le parole: "progettazione e";

d) all'articolo 2, comma 2, lettera b) sono abrogate le parole: "da parte dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali opportune intese o accordi procedurali tra i soggetti comunque interessati";

e) all'articolo 3, comma 1, le parole: "soggetti aggiudicatori" sono sostituite dalle seguenti: "progettisti individuati con le procedure di cui all'articolo 16 della legge quadro";

f) all'articolo 3, è soppresso il comma 2;

g) all'articolo 3, comma 4, le parole: "soggetti aggiudicatori" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti incaricati della progettazione, individuati con le procedure di cui all'articolo 16 della legge quadro";

h) all'articolo 4, comma 3, le parole: "da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente generale" sono sostituite dalle seguenti: "da parte dei soggetti incaricati della progettazione";

i) all'articolo 5, comma 2, le parole: ", a cura del soggetto aggiudicatore," sono sostituite dalle seguenti: "a cura dei soggetti incaricati della progettazione,";

j) all'articolo 6, comma 1, è abrogata la lettera b);

k) all'articolo 8, comma 3, le parole: "il promotore" sono sostituite dalle seguenti: "il soggetto incaricato della progettazione";

l) all'articolo 9, comma 1, sono abrogate le parole: "redatto dal soggetto aggiudicatore e";

m) all'articolo 9, comma 2, sono abrogate le lettere a) e c);

n) all'articolo 9, comma 3, lettera a) sono abrogate le parole: ", ove detto progetto non sia stato posto a base di gara";

o) all'articolo 9, è soppresso il comma 5;

p) all'articolo 9, comma 3, è abrogato l'ultimo periodo;

q) all'articolo 13, comma 4, sono abrogate le parole: "apportati dal soggetto aggiudicatore"».

16.0.27

ZANDA

Respinto

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Nuove norme in materia di separazione delle fasi di progettazione ed esecuzione di lavori pubblici)

1. All'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Gli incarichi di progettazione di lavori affidati da tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, per un importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria, sono affidati con le procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo n. 157 del 1995 e successive modificazioni ovvero per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo n. 158 del 1995 e successive modificazioni. Le disposizioni del presente comma si applicano altresì alle opere ricomprese nel programma di infrastrutture strategiche di interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 e relativo decreto legislativo attuativo 20 agosto 2002, n. 190".

2. Al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, sono abrogate le parole: "progettazione e";

b) all'articolo 1, comma 7, lettera m) sono abrogate le parole: "progettazione e";

c) all'articolo 1, comma 7, lettera n) sono abrogate le parole: "progettazione e";

d) all'articolo 2, comma 2, lettera b) sono abrogate le parole: "da parte dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali opportune intese o accordi procedurali tra i soggetti comunque interessati";

e) all'articolo 3, comma 1, le parole: "soggetti aggiudicatori" sono sostituite dalle seguenti: "progettisti individuati con le procedure di cui all'articolo 16 della legge quadro";

f) all'articolo 3, è abrogato il comma 2;

g) all'articolo 3, comma 4, le parole: "soggetti aggiudicatori" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti incaricati della progettazione, individuati con le procedure di cui all'articolo 16 della legge quadro";

h) all'articolo 4, comma 3, le parole: "da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente generale" sono sostituite dalle seguenti: "da parte dei soggetti incaricati della progettazione";

i) all'articolo 5, comma 2, le parole: ", a cura del soggetto aggiudicatore," sono sostituite dalle seguenti: "a cura dei soggetti incaricati della progettazione,";

j) all'articolo 6, comma 1, è abrogata la lettera b);

k) all'articolo 8, comma 3, le parole: "il promotore" sono sostituite dalle seguenti: "il soggetto incaricato della progettazione";

l) all'articolo 9, comma 1, sono abrogate le parole: "redatto dal soggetto aggiudicatore e";

m) all'articolo 9, comma 2, sono abrogate le lettere a) e c);

n) all'articolo 9, comma 3, lettera a) sono abrogate le parole: ", ove detto progetto non sia stato posto a base di gara";

o) all'articolo 9, è abrogato il comma 5;

p) all'articolo 9, comma 3, è abrogato l'ultimo periodo;

q) all'articolo 13, comma 4, sono abrogate le parole: "apportati dal soggetto aggiudicatore".

3. Al fine di dotare le amministrazioni appaltanti degli strumenti tecnici più adeguati a svolgere con efficacia ed efficienza la alta sorveglianza su costi, tempi e qualità delle realizzazioni da parte del contraente generale, per la realizzazione delle opere ricomprese nel programma di infrastrutture strategiche di interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e relativo decreto legislativo attuativo, è fatto obbligo alle Amministrazioni appaltanti di prevedere il ricorso obbligatorio a servizi di controllo del progetto e della sua realizzazione nella forma del *Project and Construct Management* (PCM), forniti da soggetti qualificati scelti con procedure a evidenza pubblica tra i soggetti di cui all'articolo 17,

comma 1, lettere *d*), *e*), *f*), *g*) e *g*-bis) della legge quadro. I relativi oneri sono posti a carico del contraente generale».

16.0.28

ZANDA, CICOLANI

Respinto

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Nuove norme in materia di alta sorveglianza su costi, tempi e qualità delle realizzazioni da parte del contraente generale)

1. Al fine di dotare le amministrazioni appaltanti degli strumenti tecnici più adeguati a svolgere con efficacia ed efficienza la alta sorveglianza su costi, tempi e qualità delle realizzazioni da parte del contraente generale, per la realizzazione delle opere ricomprese nel programma di infrastrutture strategiche di interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e relativo decreto legislativo attuativo, è fatto obbligo alle Amministrazioni appaltanti di prevedere il ricorso obbligatorio a servizi di controllo del progetto e della sua realizzazione nella forma del *Project and Construct Management* (PCM), forniti da soggetti qualificati scelti con procedure a evidenza pubblica tra i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere *d*), *e*), *f*), *g*) e *g*-bis) della legge quadro. I relativi oneri sono posti a carico del contraente generale».

16.0.29

CAMBURSANO, MONTICONE, VALLONE, ACCIARINI, MORANDO, ZANCAN

Respinto

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Integrazioni e modifiche alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante: Interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006")

1. All'articolo 10 della legge n. 285 del 2000, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Per supportare l'attività necessaria ad assicurare alle infrastrutture, finanziate dalla presente legge e dall'articolo 21 della legge n. 166 del 2002, l'utilizzo successivo allo svolgimento dei Giochi Olim-

pici, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per l'anno 2006 e di euro 15 milioni per l'anno 2007, in favore della Regione Piemonte. A tal fine la regione Piemonte, nelle more della costituzione di specifico organismo a prevalente partecipazione pubblica, individua le infrastrutture oggetto del cofinanziamento, anche a seguito dell'intesa da parte del Comitato di regia in ordine alla destinazione finale dei beni di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 13, finalizzata all'individuazione del destinatario finale. Per le finalità del presente comma, la Regione Piemonte è altresì autorizzata a disporre delle eventuali somme derivanti da economie di spesa realizzate a seguito dell'utilizzo degli stanziamenti della presente legge e dell'articolo 21 della legge n. 166 del 2002».

Conseguentemente all'articolo 67, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, entro il limite dell'1 per cento.

Art. 17.**17.1**

IOVENE

Respinto*Sopprimere l'articolo.*

17.2

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI, MARINO

Respinto*Sopprimere l'articolo.*

17.3DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA,
TURRONI, ZANCAN**Respinto***Al comma 1, capoverso 5-bis, dopo le parole: «prosecuzione degli interventi» aggiungere le seguenti: «di completamento della tratta in corso di realizzazione Torino-Milano-Napoli, inclusi i nodi ferroviari metropolitani».*

17.4DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA,
TURRONI, ZANCAN**Respinto***Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire le parole: «al Sistema alta velocità/alta capacità» con le seguenti: «ad investimenti per l'adeguamento e il potenziamento della rete esistente previsti dal contratto di programma stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana spa per il periodo 2001-2005».*

17.5

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «in conto impianti».

17.6

IOVENE

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «in conto impianti».

17.7

ZANDA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «dal 2007» inserire le seguenti: «, dei quali una percentuale non inferiore al 20 per cento è destinata al potenziamento e alla riqualificazione della rete di trasporto ferroviario locale».

17.8

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Allo scopo di finanziare il Piano prioritario degli investimenti delle Ferrovie dello Stato spa, elaborato secondo quanto previsto dal Contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ferrovie dello Stato spa, sono stanziati a favore delle Ferrovie dello Stato spa, ulteriori 2.860 milioni di euro per l'anno 2006, 3.060 milioni di euro per l'anno 2007 e 3.280 milioni di euro per l'anno 2008».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

17.9

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Allo scopo di finanziare la prosecuzione del programma di particolare rilevanza da parte delle Ferrovie dello Stato spa, previsto dalla legge 8 ottobre 1998, n. 354, sono stanziati ulteriori 130 milioni di euro per l'anno 2006 e 230 milioni di euro per l'anno 2007».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del Lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento».

17.10

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per la prosecuzione degli interventi di sviluppo e ammodernamento della rete ferroviaria convenzionale, sono stanziati a favore delle Ferrovie dello Stato spa, ulteriori 420 milioni di euro per l'anno 2006 ed ulteriori 1.300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

17.11

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Allo scopo di finanziare la prosecuzione del programma di soppressione dei passaggi a livello ferroviari, sono stanziati a favore delle Ferrovie dello Stato spa, ulteriori 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del Lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

17.12

VITALI, CAVALLARO, BEDIN, D'ANDREA, BASTIANONI, BATTISTI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sostituire l'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 con il seguente:

"Art. 63. - 1. Per far fronte all'onere derivante dall'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 105, comma 3, lettera h) del decreto legislativo n. 112 del 1998, gli iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi sono soggetti ad un contributo annuo da versare a ciascuna provincia nella quale risultano residenti. Con successivo decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle infrastrutture, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Unione delle province d'Italia, disciplina le modalità di versamento del contributo suddetto"».

17.13

GRILLOTTI

Accantonato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 3, secondo periodo dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito nella legge 22 aprile 2005, n. 58, dopo le parole: "presso le aziende di trasporto pubblico locale" aggiungere le seguenti: "e presso le aziende ferroviarie limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri alla data del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47"».

17.14

VITALI, BRUTTI Paolo, CADDEO

Respinto*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di assicurare il finanziamento dell'integrazione al trattamento economico di malattia di cui al comma 148 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 per la parte non più erogata dall'INPS ma posta a carico delle aziende di trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa annua di 70 milioni di euro».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:***«Art. 66-bis.**

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata».

17.16

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

Respinto*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Per la prima fase di interventi di miglioramento del sistema di trasporto ferroviario sulla linea Chivasso-Aosta, previsto dall'accordo di programma quadro siglato il 30 giugno 2004 tra Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione Autonoma Valle d'Aosta e Società Rete ferroviaria italiana spa, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2006, di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 6 milioni di euro per l'anno 2008, da assegnare allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 3.000;
2007: - 5.000;
2008: - 6.000.

17.17

GRILLO

Respinto

Sostituire la rubrica «(Interventi nel settore ferroviario)» con la seguente: «(Interventi nel settore ferroviario relativi al sistema AV/AC Milano-Genova e Milano-Verona)».

17.0.1

MONTALBANO, BRUTTI Paolo, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Respinto

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Misure per il miglioramento della qualità del servizio autostradale per la rete affidata in concessione e per fronteggiare le criticità da congestione)

1. Il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, è sostituito dai seguenti:

"3. Con delibera del CIPE, sentiti il Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità di cui al decreto del Ministro dell'interno 27 gennaio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2005, e il Nucleo di attuazione e regolazione dei servizi di pubblica utilità, di cui alla delibera CIPE 24 aprile 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1996, sono definiti, entro 31 marzo 2006, i seguenti criteri per la determinazione dell'indicatore di qualità del servizio autostradale, ai fini dell'adeguamento tariffario:

a) indicatore di congestione, basato su:

1) articolazione dell'indicatore in base alle cause della congestione: forza maggiore, esodo, lavori sulla rete, operazioni al casello;

2) determinazione, per ciascuno degli indicatori di cui al numero 1), di soglie massime di intensità di traffico e di tempi medi di percor-

renza della rete autostradale, per giorni dell'anno, nonché delle relative modalità di rilevazione;

3) previsione di adeguamento della rete autostradale attraverso la predisposizione, da parte delle società concessionarie, in prossimità delle tratte più frequentate, di vie di fuga da rendere temporaneamente agibili per consentire il rapido deflusso dei mezzi eventualmente bloccati;

4) definizione degli obblighi a carico delle società concessionarie di installazione di appositi rilevatori di traffico in prossimità dei caselli a più alto rischio di congestione;

b) indicatore di qualità ambientale, basato su:

1) determinazione di soglie massime di inquinamento acustico e di valori medi massimi consentiti, su base giornaliera e annua;

2) definizione degli obblighi a carico delle società concessionarie di installazione di rilevatori acustici nelle aree soggette a più elevato rischio di congestione e di inquinamento acustico;

3) definizione delle modalità di effettuazione delle rilevazioni da parte delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente;

4) previsione delle modalità di intervento in caso di superamento delle soglie massime consentite ai sensi del numero 1), anche attraverso l'obbligo a carico delle società concessionarie di installazione di barriere antirumore e di altri dispositivi di riduzione dell'inquinamento acustico.

3-bis. La delibera del CIPE di cui al comma 3 determina le soglie minime al di sotto delle quali non può essere riconosciuto, in sede di determinazione delle tariffe, il coefficiente di qualità di cui alla delibera CIPE 24 aprile 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1996.

3-ter. L'ANAS presenta annualmente al CIPE una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis.

3-quater. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis, non possono essere riconosciuti miglioramenti del coefficiente di qualità".

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, su proposta del Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità di cui al decreto del Ministro dell'interno 27 gennaio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2005, e sentito il Nucleo di attuazione e regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla delibera CIPE 24 aprile 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1996, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate, per l'intera rete autostradale, soglie di allarme del traffico veicolare e soglie di criticità, quale parametro per l'attivazione di interventi straordinari e coordinati, differentemente graduati, ivi incluse la chiusura dei caselli di ingresso e l'apertura di vie di fuga appositamente predisposte dai gestori delle infrastrutture.

3. Il Centro di coordinamento di cui al comma 2 definisce, entro i due mesi successivi alla data di emanazione del decreto di cui al medesimo comma 2, le linee guida per gli interventi coordinati di tutti i soggetti a vario titolo responsabili, da effettuare, rispettivamente, al raggiungimento delle soglie di allarme e delle soglie di criticità.

4. Qualora, per motivi diversi da causa di forza maggiore, siano raggiunti i livelli di criticità di cui al comma 2, su tratte autostradali soggette a pedaggio, gli utenti del servizio sono esonerati da qualunque obbligo di pagamento, secondo modalità determinate dalle carte dei servizi, adottate dai gestori delle infrastrutture autostradali ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 1999».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.».

17.0.2

VITALI, BRUTTI PAOLO, PIZZINATO

Respinto

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Al fine di rilanciare il sistema del trasporto collettivo è istituito il fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il fondo è così ripartito: per un terzo alle regioni, da destinarsi all'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; per un terzo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all'abbassamento dell'età media del parco autobus e del materiale rotabile su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative, e per il restante terzo agli enti locali, da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiunti vi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni-Province Autonome, da emanarsi entro tre

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, sono aumentate, rispettivamente, a euro 579 e ad euro 428 per mille litri.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle regioni a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano».

17.0.3

RIGHETTI, FABRIS, MARINO

Respinto

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Interventi per il rilancio e lo sviluppo del trasporto pubblico locale)

1. Al fine di rilanciare il sistema del trasporto collettivo è istituito il fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il fondo è così ripartito: un terzo alle regioni, da destinarsi all'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all'abbassamento dell'età media del parco autobus e del materiale rotabile su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative, ed un terzo agli enti locali, da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. Al fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse derivanti dall'incremento dell'accisa sui carburanti pari ad euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle regioni a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

17.0.4

Izzo

Respinto

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Interventi per il rilancio e lo sviluppo del trasporto pubblico locale)

1. Al fine di rilanciare il sistema del trasporto collettivo è istituito il fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il fondo è così ripartito: un terzo alle regioni, da destinarsi all'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all'abbassamento dell'età media del parco autobus e del materiale rotabile su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative, ed un terzo agli enti locali, da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi agiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. Al fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse derivanti dall'incremento dell'accisa sui carburanti pari ad euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle regioni a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano».

17.0.5

MONTALBANO, BRUTTI PAOLO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Respinto

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Investimenti nel settore del trasporto pubblico locale)

1. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore dei trasporti di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono concessi alle regioni 50 milioni di euro per l'anno 2006, e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del Lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento."».

17.0.6

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Respinto

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Agevolazioni per l'acquisto di abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, nonché ferroviario;"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

17.0.7

CADDEO, BATTAFARANO, DI SIENA, PAGANO, GARRAFFA, MURINEDDU, ROTONDO, MARITATI, MONTALBANO, IOVENE, BATTAGLIA Giovanni, PASCARELLA, TESSITORE, VILLONE, STANISCI, NIEDDU

Respinto

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Per la prosecuzione nelle aree del Mezzogiorno, degli interventi delle attività inerenti alla programmazione e realizzazione del sistema integrato di trasporto denominato "Autostrade del mare", di cui al Piano generale dei trasporti e della logistica, approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2001, e per il finanziamento del Piano per la rete portuale turistica di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 83, sono stanziati ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2006, e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 15.000;

2007: - 20.000;

2008: - 20.000.

17.0.8

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Respinto

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Misure per lo sviluppo del trasporto pubblico locale)

1. Al fine di contribuire allo sviluppo e alla messa in sicurezza del trasporto pubblico locale è autorizzata, per gli anni 2006, 2007 e 2008, la spesa annua di 750 milioni di euro, di cui 500 milioni di euro alle regioni, da destinare al rinnovo dei mezzi di trasporto anche utilizzando procedure di finanziamento innovative e alla dotazione di mezzi e tecnologie necessarie all'incremento dei livelli di sicurezza e prevenzione dei mezzi di trasporto.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni, provvede, con proprio decreto, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

17.0.9

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Respinto

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)

1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) la determinazione delle tariffe del servizio secondo il metodo del *price cap* in analogia a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481".

2. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dopo la lettera g) sono inserite le seguenti:

"g-bis) l'indicazione delle modalità di trasferimento dal precedente gestore all'impresa subentrante del trattamento di fine rapporto maturato al momento del subentro. Il trattamento può essere sostituito da apposita polizza assicurativa e equivalente stipulata dal gestore uscente a garanzia del trattamento di fine rapporto maturato;

g-ter) la previsione di meccanismi di indicizzazione delle compensazioni economiche in misura non inferiore all'incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi al consumo verificatosi nell'anno precedente e risultante nella relazione generale sulla situazione economica del Paese. Tale previsione opera anche per i contratti di servizio sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge e inserisce automaticamente nei bandi di gara per l'affidamento dei servizi in corso alla medesima data"».

Consequentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del Lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento."».

17.0.10

VITALI, BRUTTI Paolo, CADDEO

Respinto

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. All'articolo 18, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, il comma 3-*bis* è sostituito con il seguente:

"3-*bis*. Le regioni possono prevedere un periodo transitorio, da concludersi comunque entro il 31 dicembre 2006, nel corso del quale vi è la facoltà di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari ed affidatari di servizi di trasporto pubblico locale con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati, previa revisione dei contratti di servizio in essere, ove ritenuto necessario. Le regioni procedono altresì all'affidamento della gestione dei relativi servizi alle società costituite allo scopo dalle *ex* gestioni governative, fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di programmazione e di contratti di servizio di cui al capo II. Trascorso il periodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati esclusivamente tramite le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a).".».

17.0.11

BARELLI, FERRARA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Impianti sportivi)

1. Per consentire l'organizzazione o l'adeguamento degli impianti e attrezzature necessari allo svolgimento dei Campionati mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009 e dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel medesimo anno, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, nonché quella annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2008, da ripartire in eguale misura tra le manifestazioni di cui al primo periodo del presente comma».

17.0.12 (testo 2)

MANFREDI, NOCCO, FERRARA, CURTO, SPECCHIA, FORCIERI

Accantonato

Dopo l'articolo 17, è aggiunto il seguente:

«Art. 17-bis.

(Sviluppo dell'industria per la difesa)

1. Sono autorizzati contributi quindicennali di 30 milioni di euro a decorrere dal 2006, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2007 e di ulteriori 75 milioni di euro a decorrere dal 2008 per consentire la prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative».

Conseguentemente:

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2008: - 30.000;

Alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: + 30.000;

2008: - 105.000.

alla tabella E, voce Ministero delle attività produttive, gli importi relativi all'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge n. 35 del 2005, articolo 6-bis, comma 1 (Disposizioni per l'incentivazione e lo sviluppo dell'industria per la difesa), sono così sostituiti:

Decreto-legge n. 35 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale - Art. 6-bis, comma 1: Disposizioni per l'incentivazione e lo sviluppo dell'industria per la difesa (settore n. 2) (3.2.3.16 - Sviluppo industria difesa - cap. 7485):

2006: - 100.000;

2007: - 170.000.

17.0.12 (v. testo 2)

MANFREDI, FERRARA, FORCIERI

Dopo l'articolo 17, è aggiunto il seguente:

«Art. 17-bis.

(Sviluppo dell'industria per la difesa)

1. Sono autorizzati contributi quindicennali di 30 milioni di euro a decorrere dal 2006, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2007 e di ulteriori 75 milioni di euro a decorrere dal 2008 per consentire la prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative».

Conseguentemente:

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2008: - 30.000;

Alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2006: 30.000.

alla tabella E, voce Ministero delle attività produttive, gli importi relativi all'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge n. 35 del 2005, articolo 6-bis, comma 1 (Disposizioni per l'incentivazione e lo sviluppo dell'industria per la difesa), sono così sostituiti:

Decreto-legge n. 35 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale - Art. 6-bis, comma 1: Disposizioni per l'incentivazione e lo sviluppo dell'industria per la difesa (settore n. 2) (3.2.3.16 - Sviluppo industria difesa - cap. 7485):

2006: - 100.000;

2007: - 170.000;

2008: - 105.000.

17.0.13

FORCIERI, MORANDO, CADDEO

Accantonato

Dopo l'articolo 17, è aggiunto il seguente:

«Art. 17-bis.

(Sviluppo dell'industria per la difesa)

1. Sono autorizzati contributi di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2006 al 2021, di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2007 al 2022 e di ulteriori 75 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2008 al 2023, per consentire la prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative».

Conseguentemente, all'articolo 67, alla Tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 30.000;

2007: - 60.000;

2008: - 135.000.

Art. 18.**18.1**

VITALI, CALVI, CAVALLARO, BEDIN, D'ANDREA, BASTIANONI, BATTISTI

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 253, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2004, n. 46, aggiungere dopo la parola: "combattentistiche" le parole: "e gli enti locali"».

18.2

GUBERT

Respinto*Aggiungere, in fine, il periodo seguente:*

«Delle modalità di assolvimento di tali obblighi, e, in particolare sulle eventuali variazioni nella distribuzione territoriale degli uffici postali e nei loro orari di apertura nonché sulle eventuali interruzioni temporanee o ritardi del servizio per carenza di personale o per altri motivi le Poste italiane SpA inviano dettagliata relazione annuale alle Camere entro il 31 marzo di ogni anno.»

18.3

PEDRAZZINI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI

Respinto*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ai fini della garanzia dell'espletamento del servizio postale universale, di cui al contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle Comunicazioni e Poste italiana Spa, la società Poste italiane Spa, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà redigere ed inviare annualmente al Parlamento, una relazione contenente i dati relativi alla distribuzione delle localizzazioni territoriali degli uffici postali e delle unità di personale addetto».

18.0.1

CHIUSOLI, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Al fine di evitare la proliferazione di nuove sedi universitarie e di accelerare contestualmente il riequilibrio di cui all'articolo 5, comma 8, della legge n. 537 del 1993, lo stanziamento sul capitolo 5507 del MIUR è incrementato di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 da destinarsi a quelle università che sono caratterizzate da un consistente decentramento territoriale e il cui fondo di funzionamento ordinario risulti inferiore al fondo di funzionamento teorico calcolato secondo il modello messo a punto dal comitato nazionale di valutazione del sistema universitario.

2. Lo stanziamento è ripartito proporzionalmente tra le predette università in base al numero degli studenti iscritti nelle sedi decentrate».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4. A decorrere dal 1 gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento".»

18.0.2

MONTALBANO, BRUTTI PAOLO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Al fine di garantire la sicurezza degli aeroporti e le attività di prevenzione a tutela dell'incolumità degli utenti, nonché per le finalità di cui alle leggi 5 febbraio 1992, n. 139, 20 dicembre 1996, n. 641, 23 maggio 1997, n. 135, 1° agosto 2002, n. 166, 29 dicembre 2003, n. 376, e succes-

sive modifiche ed integrazioni, concernenti l'ammodernamento e l'ampliamento degli aeroporti nazionali, sono concessi, in favore di ENAC, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 50 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento".»

18.0.3

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Al fine di garantire la sicurezza delle metropolitane cittadine e le attività di prevenzione a tutela dell'incolumità degli utenti, sono concessi, in favore dei Comuni sede di linee metropolitane, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, da destinare al miglioramento delle dotazioni e dei mezzi tecnologici per la sicurezza».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4. A decorrere dal 1 gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento."»

Art. 19.**19.13**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI, MARINO

Respinto

Sopprimere l'articolo e conseguentemente, all'articolo 34, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di assicurare con carattere di continuità alle attività e di fare fronte alle esigenze di apertura quotidiana con orari prolungati di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato, il Ministero per i beni e le attività culturali, in deroga all'articolo 30-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, procede alla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato e alla progressiva immissione in ruolo del personale di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, e del personale assunto ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo le procedure previste dall'articolo 4-bis, commi 4 e 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

1-ter. Al fine di cui al comma 1, le procedure concorsuali previste dall'articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono assimilate alle procedure concorsuali già espletate dal personale di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. La trasformazione del rapporto di lavoro del personale di cui al citato comma 1 avviene sulla base delle disponibilità nelle piante organiche ed anche in soprannumero.»

Consequentemente dopo l'articolo 66 inserire i seguenti:

«Art. 66-bis.

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Art. 66-ter.

1. È istituita l'imposta sulle grandi ricchezze (IGR) con aliquota pari allo 0,7 per cento della base imponibile di cui al successivo comma 2.

2. La base imponibile dell'IGR è costituita dal patrimonio netto reale e finanziario complessivo posseduto dai membri del nucleo familiare alla data del 31 dicembre dell'anno precedente al periodo d'imposta, con una franchigia di esecuzione valida per tutti i contribuenti pari a 1 milione di euro, annualmente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi dei beni di consumo.

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto del Ministero dell'economia stabilirà le procedure di accertamento e le modalità di riscossione dell'imposta.»

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

19.14

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI, MARINO

Respinto

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Applicazione dei benefici, riconosciuti in favore delle «vittime del terrorismo», previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206 alle «vittime della criminalità organizzata» e alle «vittime del dovere a causa di azioni criminose»)

1. A tutti i soggetti destinatari delle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, nonché dell'articolo

82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è assicurata l'applicazione dei benefici previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 19.

19.15

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI, MARINO

Respinto

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

(Fondo politiche sociali)

1. Il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e' determinato da stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione, ad esclusione di quelli finalizzati a garantire i diritti soggettivi perfetti tutelati dallo Stato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 della Costituzione.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e su conforme parere delle competenti Commissioni parlamentari, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 e per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo, assicurando l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e su conforme parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, assicurando in ogni caso i servizi e le prestazioni che costituiscono soddisfazione dei diritti soggettivi perfetti tutelati dallo Stato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 della Costituzione.

4. Le modalità di esercizio del monitoraggio, della verifica e della valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 3 sono definite, secondo criteri di sem-

plificazione ed efficacia, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400 d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e su conforme parere delle competenti

5. In caso di mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono state assegnate, il Governo, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede all'esercizio dei poteri sostitutivi volti a garantire i diritti soggettivi perfetti tutelati dallo Stato ai sensi e per gli effetti degli articoli 38 e 120 della Costituzione».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire i seguenti:

Art. 66-bis.

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Art. 66-ter.

A partire dallo gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva

del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Art. 66-quater.

Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2006-2008 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Art. 66-quinquies

La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Art. 66-sexies.

Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

Sopprimere l'articolo 19.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

19.1

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI, MARINO

Respinto

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

(Agevolazioni per le Onlus e le associazioni di promozione sociale)

1. Alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e alle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 che dimostrino di effettuare con costanza di impegno il trasporto di persone anziane o con disabilità è riconosciuto un credito di imposta pari al 19 per cento degli oneri sostenuti per l'acquisto e l'allestimento di veicoli destinati alla attività di cui sopra e rispondenti ai requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto approvato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma.

2. Sui medesimi veicoli è riconosciuta l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica con le modalità fissate dal Ministero delle finanze entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

1. In attesa della definizione dell'istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in paesi extra Unione europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

Art. 66-ter.

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

"29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solfo-

rosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Art. 66-quater.

1. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 19.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

19.2

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE, TOGNI, MARINO

Respinto

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Fondo speciale elargizione per militari)

1. È istituito un fondo con dotazione iniziale per il 2006 pari a 100 mln di euro, finalizzato a finanziare le legge n. 308 del 1981 e n. 280 del 1991 che prevedono speciali elargizioni a favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle forze armate, ai corpi armati e ai corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti durante il periodo di servizio e dei loro superstiti».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 19 e dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

1. In attesa della definizione dell'istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in paesi extra Unione europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite».

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

19.3

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE, TOGNI, MARINO, PIZZINATO

Respinto

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Fondo per militari contaminati da uranio impoverito)

1. È istituito un fondo, con dotazione iniziale per il 2006 pari a 80 mln di euro, finalizzato all'identificazione e al risarcimento dei militari contaminati da uranio impoverito e al risarcimento ai familiari dei militari deceduti».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

1. In attesa della definizione dell'istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in paesi extra Unione europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite».

Sopprimere l'articolo 19.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

19.4

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE, TOGNI, MARINO

Respinto

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali)

1. Al fine di consentire l'estensione della legge n. 223/91 a tutte le tipologie lavorative nonché di provvedere all'adeguamento dell'indennità di disoccupazione, sono stanziati 2 miliardi di euro a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 19 e dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

19.5

DE ZULUETA, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere l'articolo.

19.6

BOCO, MARTONE, SODANO Tommaso, MALABARBA, DE ZULUETA, IOVENE, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Sostituire l'articolo 19 con il seguente:

«Art. 19. - (Contributi a favore dei Paesi in via di sviluppo e per il servizio civile nazionale. - 1. Per l'anno 2006 è autorizzata la spesa di 800 milioni di euro quale stanziamento aggiuntivo per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.49.

2. Per l'anno 2006 è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro quale stanziamento aggiuntivo a favore del Servizio civile di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230».

19.7

MARTONE, BOCO, DE ZULUETA, IOVENE, SODANO Tommaso, MALABARBA, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Sostituire l'articolo 19 con il seguente:

«Art. 19. - (Contributi a favore dei Paesi in via di sviluppo) - 1. Per l'anno 2006 è autorizzata la spesa di 1.000 milioni euro quale stanziamento aggiuntivo per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49».

19.8

FALOMI, MARINO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19. - 1. Per l'anno 2005 è istituito un fondo di riserva di 400 milioni di euro, per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace indicate agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, del decreto-legge 28 giugno 2005 n. 111 "Disposizioni urgenti per la

partecipazione italiana a missioni internazionali", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 31 luglio 2005, n. 517».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella C, rubrica: Ministero degli affari esteri, voce: Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

2006: + 600.000.

19.9

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, PIZZINATO

Respinto

Nella tabella A alla voce Ministero della difesa (), apportare le seguenti variazioni:*

2006: + 250.000;

2007: + 250.000;

2008: + 250.000.

Conseguentemente, nell'articolo 19 sostituire: «1000 milioni di euro» con: «750 milioni di euro».

* L'accantonamento si rende necessario per finanziare il disegno di legge quadro: «Disposizioni concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze Armate e dei Corpi armati dello Stato impiegati in operazioni di pace, per esigenze di ordine pubblico, in occasione di pubbliche calamità e in servizio all'estero».

19.10

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, dopo il comma 2 dell'articolo 47 è inserito il seguente:

"2-bis. Per l'anno 2006 la quota di cui al comma precedente, destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale, è destinata per la metà allo sviluppo della cooperazione internazionale, della cooperazione sociale e alla lotta contro la marginalità grave attraverso i soggetti del Terzo Settore definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, dal decreto legislativo 4 dicem-

bre 1997, n. 460 e dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, articolo 1, lettera b)"».

Conseguentemente all'articolo 19 sostituire la parola: «1.000» con l'altra: «500».

19.11

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Sostituire la parola: «1.000» con l'altra: «500».

19.12

BOCO, DE ZULUETA, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «1.000 milioni di euro» con le seguenti: «400 milioni di euro».

Art. 20.**20.1**

TURRONI, RIPAMONTI

Respinto*Sopprimere l'articolo.*

20.2

IOVENE

Respinto*Sostituire l'articolo 20 con il seguente:*

«Art. 20. – 1. Per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione di stato d'emergenza ai sensi dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa annua di 63,5 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007, di cui 5 milioni destinati ad interventi relativi ad emergenze nella regione Calabria».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:***«Art. 66-bis.***(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)*

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del Lotto si applica la ritenuta del 10 per cento."».

20.3

TURRONI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. - (*Protezione civile*). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad erogare ai soggetti competenti contributi quindicennali per gli interventi e le opere di ricostruzione urgenti nei territori colpiti da calamità naturali per i quali intervenga la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Alla ripartizione dei contributi accedono i progetti elaborati secondo linee guida definite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sulla base di graduatorie stabilite dalle Regioni. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa annua di 26 milioni di euro per quindici anni, a decorrere dall'anno 2006».

20.4

IOVENE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sopprimere la parola: «quindicennali».

20.5

BRIGNONE, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Accantonato

Al comma 1, dopo le parole: «territori colpiti da calamità naturali per i quali» aggiungere le seguenti: «sia intervenuta negli ultimi 10 anni ovvero».

20.6 (testo 2)

LEGNINI, CADDEO, MORANDO, RIPAMONTI

Accantonato

Al comma 1, dopo le parole: «nei territori colpiti da calamità naturali per i quali» inserire le seguenti: «sia intervenuta negli ultimi 10 anni».

20.6 (v. testo 2)

LEGNINI, CADDEO

Al comma 1, dopo le parole: «nei territori colpiti da calamità naturali per i quali» inserire le seguenti: «sia intervenuta o».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.».

20.7

LEGNINI, PIZZINATO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole «24 febbraio 1992, n. 225» aggiungere le seguenti: «ivi comprese le zone colpite da calamità naturale e individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1998 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale 27 luglio 1998, n. 173 –, le zone individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2003 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 2003, n. 31 –, le zone individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2005 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2005, n. 68 – e le zone individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2005 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2005, n. 54».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del Lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento."».

20.8

CASTELLANI, CAVALLARO, BASTIANONI, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il 30 per cento delle risorse di cui al comma 1 è destinato alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61».

20.9

GASBARRI, ROTONDO, IOVENE, CADDEO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sopprimere il secondo e terzo periodo.

20.10

CASTELLANI, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, alla fine del secondo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, sulla base di un piano predisposto d'intesa con il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, prevedendo comunque una quota per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n.6, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61, e».

20.11

MAGISTRELLI, BASTIANONI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «26 milioni» con le seguenti: «20 milioni».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Allo scopo di assicurare gli interventi nelle aree colpite da calamità naturali, compreso il completamento delle opere della grande frana di Ancona ed il consolidamento della stessa, la dotazione di cui alla legge 2 maggio 1983, n. 156, è incrementata di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008».

20.12

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente agli interventi a seguito degli eventi di cui all'articolo 2 comma 1 lettere a) e b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché per il caso di calamità naturali o catastrofi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della citata legge n. 225 del 1992».

20.13

DATO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, la sospensione dei contributi previdenziali ed assistenziali disposta per effetto delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri in occasione degli eventi calamitosi che hanno colpito la regione Molise nell'ottobre del 2002 e nel gennaio del 2003 in favore dei soggetti residenti o aventi sede legale od operativa, alla data degli eventi stessi, nella regione Molise, acquista carattere definitivo con efficacia dalla data della sospensione stessa».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sui redditi da capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi da capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articoli 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

20.14

VITALI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Per gli interventi e le opere di ricostruzione nei territori della regione Molise colpiti dal terremoto del 31 ottobre 2002 è autorizzata la spesa annua di 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

1-ter. Il Dipartimento della Protezione civile è autorizzato ad erogare i corrispondenti contributi al Commissario delegato – Presidente della regione Molise».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

- 2006: – 30.000;
 - 2007: – 30.000;
 - 2008: – 30.000.
-

20.15

FORLANI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997 è autorizzata la spesa annua di 30 milioni di euro per 15 anni, a decorrere dall'anno 2006».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 30.000;
2007: - 30.000;
2008: - 30.000.

20.16

MAGNALBÒ

Respinto

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, è autorizzata la spesa annua di 30 milioni di euro per 15 anni, a decorrere dall'anno 2006».

Alla tabella F, voce: Interventi per calamità naturali, decreto n. 6 del 1998: convertito dalla legge n. 61 del 1998: ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi, (art. 15, comma 1, contributi straordinari alle regioni Marche ed Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p), apportare le seguenti variazioni:

2006: + 30.000;
2007: + 30.000;
2008: + 30.000.

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 30.000;
2007: - 30.000;
2008: - 30.000.

20.17

COVIELLO, D'ANDREA

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il disposto di cui all'articolo 3, comma 3-octies, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, è applicabile, per un periodo di ulteriori tre anni, anche alla regione Basilicata e agli enti locali colpiti dall'evento sismico del 9 settembre 1998, per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 2 della medesima legge».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, entro il limite del 10 per cento.

20.18

D'ANDREA, COVIELLO, DI SIENA, GRUOSSO, AYALA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In favore della regione Basilicata è autorizzata la spesa quale contributo straordinario pari a 2 milioni di euro per l'anno 2006 per il risanamento ambientale del fiume Basento».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, tabella B ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza a dell'onere.

20.19

D'ANDREA, COVIELLO, DI SIENA, GRUOSSO, AYALA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In favore della regione Basilicata, al fine di porre in essere gli investimenti per il consolidamento del territorio e di contrasto al dissesto idrogeologico è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascun anno nel triennio 2006-2008».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, tabella B ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza a dell'onere.

20.20

PAPANIA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per il completamento della ricostruzione delle opere pubbliche e delle opere di urbanizzazione del territorio della Valle del Belice distrutte e danneggiate dal sisma del gennaio 1968, di cui alla legge 27 marzo 1987, n. 120, è autorizzato un contributo annuo di 20 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2006».

20.21

IZZO

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Per la prosecuzione degli interventi nelle zone terremotate di cui al decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 è autorizzata, a decorrere dal 2006, la concessione di contributi pluriennali per un milione di euro per quindici anni».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della salute, apportare la seguente variazione:

2006: - 1.000;

2007: - 1.000;

2008: - 1.000.

20.22

TURRONI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le parole: "o altri eventi" sono soppresse».

20.0.1

MAGISTRELLI, CASTELLANI, CAVALLARO, BASTIANONI

Respinto

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni per la prosecuzione della ricostruzione post-terremoto nelle regioni Marche e Umbria)

1. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Alla cessazione dello stato d'emergenza le regioni completano gli interventi di ricostruzione e sviluppo nei rispettivi territori secondo le disposizioni previste dalle leggi e dalle ordinanze di protezione civile adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'interno per la disciplina degli interventi medesimi, con esclusione di quelle recanti deroghe alle normative comunitarie.";

b) all'articolo 4, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'alienazione degli immobili non adibiti ad abitazione principale, effettuata dopo la cessazione dello stato d'emergenza, non comporta la decadenza dal contributo, a condizione che sia perfezionata prima dell'inizio dei lavori di ricostruzione o di riparazione".

c) all'articolo 12, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. Alla cessazione dello stato d'emergenza i contributi di cui ai commi 2 e 3 sono determinati annualmente ed erogati agli enti locali dal Ministero dell'interno nell'ambito dei trasferimenti erariali ordinari in favore degli enti stessi.";

d) all'articolo 14, comma 14, le parole: "per un periodo massimo di tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "fino al completamento degli interventi e nei limiti delle risorse assegnate"; le parole: "2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "quattro per cento".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e c), trovano applicazione in riferimento anche a tutte le altre situazioni di emergenza oggetto di ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Quelle di cui alla predetta lettera d) trovano applicazione nei limiti delle risorse finanziarie assegnate o comunque disponibili nei rispettivi bilanci.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, individuati

dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998 e 1999, entro il 31 luglio 2006, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17».

Conseguentemente all'articolo 67, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, entro il limite del 10 per cento.

20.0.2

ANGIUS, BRUTTI PAOLO, DI GIROLAMO, MASCIANI, CALVI, CADDEO

Respinto

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Alla cessazione dello stato di emergenza le regioni interessate completano gli interventi di ricostruzione e sviluppo nei rispettivi territori secondo le disposizioni previste dal presente decreto e dalle ordinanze di protezione civile adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'interno per la disciplina degli interventi medesimi, con la esclusione di quelle recanti deroghe alle normative comunitarie.";

b) all'articolo 4, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla cessazione dello stato d'emergenza l'alienazione degli immobili non adibiti ad abitazione principale non comporta la decadenza del contributo, a condizione che sia perfezionata prima dell'inizio dei lavori";

c) all'articolo 12, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-bis. Alla cessazione dello stato d'emergenza i contributi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono determinati annualmente ed erogati agli enti locali dal Ministero dell'interno nell'ambito dei trasferimenti erariali ordinari in favore degli enti locali.";

d) all'articolo 14, comma 14:

1) le parole: "per un periodo massimo di tre anni», sono sostituite dalle seguenti: «fino al completamento degli interventi e nei limiti delle risorse assegnate";

2) le parole: "2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a*), *c*) e *d*), numero 1), trovano applicazione con riferimento a tutte le situazioni di emergenza oggetto di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Quelle di cui alle predette lettere *a*) e *d*), numero 1), trovano applicazione nei limiti delle risorse finanziarie assegnate o comunque disponibili nei rispettivi bilanci.».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 20.000;
2007: - 20.000;
2008: - 20.000.

20.0.3

ANGIUS, BRUTTI PAOLO, DI GIROLAMO, MASCIONI, CALVI, CADDEO

Respinto

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Al fine di assicurare l'attuazione degli accordi di programma nelle regioni colpite dal terremoto del settembre 1997, ai sensi della legge di conversione del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, è assegnato allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito stanziamento di 200 milioni di euro in ragione d'anno, per il triennio 2006-2008, per il completamento delle opere viarie e ferroviarie.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.».

20.0.4

CICCANTI, MONTI

Accantonato

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Per il sostegno delle attività della lega del filodoro è autorizzata la concessione di un contributo annuale di 1,5 milioni di euro per gli anni 2006, 2007 e 2008».

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero degli affari esteri, ridurre conseguentemente lo stanziamento relativo alla legge n. 7 del 1981 (UPB 9.1.1.0).

20.0.5

VITALI

Respinto

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Livelli essenziali delle prestazioni sociali)

1. Entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, come previsto dall'articolo 117, lettera *m*) della Costituzione, determina i livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, tenendo conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali e nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per il sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria».

20.0.6

COMPAGNA, CICCANTI, TAROLLI

Respinto

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Archivio storico della Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. L'articolo 14-*duodecies* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, come modificato dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, è soppresso».

20.0.7

MONTICONE, D'ANDREA, DETTORI

Respinto

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Archivio storico della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

1. L'articolo 14-*duodecies* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, come modificato dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, è soppresso».

Art. 21.**21.1**

CICCANTI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sopprimere la lettera b) e, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 4 del decreto legge 1° ottobre 2001 n. 356, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2001 n. 418 è così sostituito:

"Art. 4. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'accisa sul gas metano, prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno"».

21.2

LAURO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «zone montane» inserire le seguenti: «e isole minori».

21.3

VICINI, FLAMMIA, BASSO, PIATTI, MURINEDDU, CADDEO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa e continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto interministeriale 14 dicembre 2001, n. 454».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 30.000;

2007: - 30.000;

2008: - 30.000.

21.4

MONTALBANO, CADDEO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2008, il gasolio utilizzato nelle coltivazioni agricole e per la pesca è esente da accisa».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

21.5

VICINI, FLAMMIA, BASSO, PIATTI, MURINEDDU, CADDEO

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), per gli esercenti l'attività di allevamento di animali di cui all'articolo 78 e le attività di cui all'articolo 56-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'impresa".

b) all'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l'imposta comunale degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'impresa".

c) all'articolo 20 è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. L'ammontare degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 9, comma 1, non soggetti all'imposta sul valore aggiunto, devono essere annotati nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale".

d) all'articolo 45, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico a fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

21.6

BERGAMO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. L'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "1: Per i soggetti che operano nei settori agricolo e della pesca l'aliquota è stabilita nella misura massima dell'1,9 per cento"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 4.000;
2007: - 4.000;
2008: - 4.000.

21.7

PIATTI, MURINEDDU, VICINI, FLAMMIA, BASSO, CADDEO

Respinto

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2006» con le seguenti: «31 dicembre 2008».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento".

21.8

TURRONI

Dichiarato inammissibile

Al comma 5, dopo la parola: «edilizio» inserire le seguenti: «compresi gli interventi di risparmio energetico».

21.9

SCOTTI

Respinto

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «legge 27 dicembre 2002, n. 289,», inserire le seguenti: «ivi compresi gli interventi di restauro, manutenzione, pulizia e trattamento di facciate di immobili di centri storici urbani oggetto di atti di vandalismo e di imbrattamento,».

Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «31 dicembre 2003,», inserire le seguenti: «ivi compresi gli interventi di restauro, manutenzione, pulizia

e trattamento di facciate di immobili di centri storici urbani oggetto di atti di vandalismo e di imbrattamento»,.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole: "per gli impianti a metano" sono inserite le seguenti: "La stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli interventi di restauro, manutenzione, pulizia e trattamento di facciate di immobili di centri storici urbani oggetto di atti di vandalismo e di imbrattamento".».

Conseguentemente nella tabella C del presente disegno di legge gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente sono ridotti nella misura di 5 punti percentuali.

21.10

TAROLLI, CICCANTI

Dichiarato inammissibile

Al comma 5, lettera a) dopo le parole: «spese sostenute», sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese quelle relative all'acquisto, montaggio ed installazione di mobili fissi montati su misura»,.

21.11

RIPAMONTI, TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per un ammontare complessivo non superiore a 75.000 euro e per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato».

21.12

TURRONI

Dichiarato inammissibile

Al comma 5, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) a tutti gli interventi che favoriscono il risparmio energetico, con particolare riferimento all'installazione di impianti per il solare termico ed elettrico».

21.13

TAROLLI, CICCANTI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 e successive modificazioni, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "1° luglio 2005" e le parole: "30 giugno 2005" con le seguenti: "30 giugno 2006"».

21.14

BOSCETTO, IZZO, NOCCO

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, dopo le parole: "eccedente 8.000 euro", aggiungere il seguente periodo: "Per l'anno 2006 concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 10.000 euro".»

Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente della Tabella A.

21.15

BOSCETTO, IZZO, NOCCO

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, dopo le parole: "eccedente 8.000 euro", aggiungere il seguente periodo: "Per l'anno 2006 concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 10.000 euro, anche con riguardo ai redditi da pensione derivanti da lavoro dipendente prestato, in via conti-

nuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato."»

Consequentemente ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente della Tabella C.

21.16

TAROLLI, CICCANTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente

«10-bis. All'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ad alcuni veicoli, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) punto 1) è modificata come segue: "agli aeromobili da turismo, alle navi ed imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati come beni strumentali dell'attività propria dell'impresa nonché agli automezzi utilizzati dagli agenti iscritti nell'albo tenuto presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di cui alla legge 204/85 e successive modifiche, limitatamente ad un solo veicolo per le ditte individuali ed a tanti veicoli quanti sono gli agenti iscritti nell'albo per le società, ferma restando la detraibilità dei costi nei limiti di cui alla successiva lettera b) per gli automezzi eccedenti i limiti indicati";

b) alla lettera b) il secondo e l'ultimo periodo sono soppressi».

21.17

IZZO

Respinto

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni dopo le parole: "nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate", sono aggiunte le seguenti: "per l'anno 2005 e di 300.000 tonnellate a decorrere dal 1° gennaio 2006. L'obiettivo indicativo nazionale al 31 dicembre 2010, di cui alla lettera b), comma 1, articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, per quanto riguarda il biodiesel sarà raggiunto

mediante adeguamenti progressivi del contingente assegnato a partire dal 1° gennaio 2007".»

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 45.000;
2007: - 45.000;
2008: - 45.000.

21.18

CICCANTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Al comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni dopo le parole: "nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate", sono aggiunte le seguenti: "per l'anno 2005 e di 300.000 tonnellate a decorrere dal 1° gennaio 2006. L'obiettivo indicativo nazionale al 31 dicembre 2010, di cui alla lettera b), comma 1, articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, per quanto riguarda il biodiesel sarà raggiunto mediante adeguamenti progressivi del contingente assegnato a partire dal 1° gennaio 2007".»

21.19

FORLANI, RONCONI

Respinto

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche ed Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997 individuati dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998 e 1999, entro il 31 luglio 2006, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell'articolo 9 della citata legge n. 289 del 2002».

Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente della tabella C fino a compensazione della somma di euro 400 milioni.

21.20

RONCONI, FORLANI, CICCANTI

Respinto

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche ed Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997 individuati dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998 e 1999, entro il 31 luglio 2006, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell'articolo 9 della citata legge n. 289 del 2002. Gli oneri di cui al presente articolo sono posti a carico delle disponibilità di cui all'articolo 15 della legge 61/1998 ed alle leggi finanziarie successive, in attuazione di quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo 15».

21.21

BERGAMO

Respinto

Dopo il comma 13 inserire il seguente:

«13-bis. Alle attività connesse esercitate dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, vengono applicati, in via opzionale, i regimi fiscali di cui all'articolo 56-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, previsti in favore delle attività connesse dell'imprenditore agricolo».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2006: - 200;

2007: - 200;

2008: - 200.

21.22

CICCANTI

Respinto

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente comma:

«14. All'articolo 36, primo comma, lettera a) della legge 24 aprile 1998, n. 128, dopo le parole: " ... e la tariffa unica;", aggiungere le seguenti: "al fine di compensare il danno derivante dall'impatto sul territorio

di nuove infrastrutture elettriche dichiarate strategiche ai sensi della legge n. 443/01, per i clienti residenti nei comuni in cui tali infrastrutture sono localizzate, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas è delegata ad esentare tali cittadini dall'applicazione della suddetta tariffa unica nazionale".»

21.23

IZZO

Respinto

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente comma:

«14. All'articolo 36, primo comma, lettera a) della legge 24 aprile 1998, n. 128, dopo le parole: "... e la tariffa unica;", aggiungere le seguenti: "al fine di compensare il danno derivante dall'impatto sul territorio di nuove infrastrutture elettriche dichiarate strategiche ai sensi della legge n. 443/01, per i clienti residenti nei comuni in cui tali infrastrutture sono localizzate, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas è delegata ad esentare tali cittadini dall'applicazione della suddetta tariffa unica nazionale".»

21.24

BERGAMO

Respinto

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel settore dell'acquacoltura, all'articolo 3-ter, comma 1 del decreto-legge 17 giugno 2005, n° 106, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, della legge 31 luglio 2005, n° 156, le parole: ", diversi dalle società commerciali," sono soppresse».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2006: - 500;
2007: - 500;
2008: - 500.

21.25

FERRARA, BOSCKETTO

Accantonato

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di ulteriori 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006».

Conseguentemente, alla Tabella A dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 3.000;
2007: - 3.000;
2008: - 3.000.

21.26

RONCONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Le attività commerciali collocate nei centri storici interessati dai lavori di ripavimentazione (nel periodo 2005-2007), legati agli interventi post sisma, possono differire di sei mesi il pagamento degli oneri fiscali statali, connessi alla denuncia dei redditi del 2006».

21.27

VANZO, STIFFONI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Accantonato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«14. All'articolo 10, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, dopo la lettera *b*), inserire la seguente:

"*b-bis*) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette ad asili nido e scuole materne privati;"».

Conseguentemente, a totale copertura dell'onere ridurre gli stanziamenti di parte corrente iscritti nella Tabella C.

21.28

VANZO, STIFFONI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«14. All'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-*quater*. Dal reddito complessivo delle persone fisiche è detraibile, nella misura forfettaria di lire 1.000 euro, la spesa sostenuta dal genitore, o chi ne fa le veci, per il costo delle *baby-sitter*, qualora sia stata respinta la domanda di ammissione agli asili nido comunali per esaurimento di posti."»

Conseguentemente, a totale copertura dell'onere ridurre gli stanziamenti di parte corrente iscritti nella Tabella C.

21.29

VANZO, STIFFONI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Respinto

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«14. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 41-*quater*) è aggiunto il seguente : "41-*quinqüies*) pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte in polvere e liquido per neonati".»

Conseguentemente, a totale copertura dell'onore ridurre gli stanziamenti di parte corrente iscritti nella Tabella C.

21.30

PEDRINI, RIGHETTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. All'articolo 16 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "tre anni", sono sostituite dalle seguenti: "sei anni";

b) al comma 2, le parole: "31 marzo 2002", sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2006".»

21.31

GRILLOTTI, MORO

Accantonato

Dopo il comma 13, inserire il seguente comma:

«14. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° luglio 2003», sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005»;

b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2005», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»;

c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2005», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».»

21.32

TAROLLI, CICCANTI, MORO

Accantonato

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«14. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° luglio 2003», sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005»;

b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2005», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»;

c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2005», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».»

21.33

FERRARA, BARELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di ulteriori 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006».

Conseguentemente, alla Tabella A - dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 10.000;
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.

21.34

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, PIZZINATO

Respinto

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: "nonché alle associazioni popolari musicali" e dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-bis. La pubblicità, in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1, negli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti, è esente dall'imposta sulla pubblicità di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507". È abrogato il comma 470 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

Eventuale copertura: l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

21.35

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai soggetti che hanno sostenuto spese a titolo di tasse e contributi universitari per la frequenza di corsi di istruzione postuniversitaria all'estero è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 45 per cento delle spese sostenute, purché effettivamente risultanti a carico dei soggetti stessi.

13-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche per le altre spese sostenute all'estero per la frequenza dei predetti corsi nel limite complessivo di 15 mila euro per anno di frequenza.

13-quater. Il credito d'imposta di cui ai due precedenti commi dovrà essere utilizzato entro i tre anni successivi alla conclusione con un profitto del corso post-universitario all'estero. Tale utilizzo dovrà avvenire in quote annuali costanti e di pari importo.

13-quinques. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regio-

nale sulle attività ed è utilizzabile in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, a decorrere dalla data di sostenimento delle spese.

13-*sexies*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli oneri sostenuti a partire dal periodo d'imposta 2005.

13-*septies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi dal 13-*bis* al 13-*sexies*».

Conseguentemente il comma 1 dell'articolo 13 ed il comma 1 dell'articolo 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

21.36

BOLDI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, PEDRAZZINI

Accantonato

Dopo il comma 13 inserire il seguente:

«13-*bis*. Il termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 90 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è prorogato al 31 luglio 2006».

21.37

BEDIN, CAVALLARO, BASTIANONI, D'ANDREA, BATTISTI, CALVI, VITALI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente comma:

«13-*bis*. All'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "dei comuni" inserire le parole: "e delle Province"».

21.38

CANTONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente comma:

«13-*bis*. Al comma 4-*bis* dell'articolo 37 del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la locuzione "ridotto forfetariamente del 15 per cento" è sostituita dalla seguente: "ridotto forfetariamente del 25 per cento"».

21.39

EUFEMI

Dichiarato inammissibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«La lettera c) dell'articolo 51 del TUIR approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

"c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi e fino all'importo giornaliero di euro dieci le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti di cantieri edili ed altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone ove manchino strutture o servizi di ristorazione. Tale importo per quanto riguarda le prestazioni sostitutive è aggiornato annualmente sulla base della variazione dell'indice dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati"».

21.40

CANTONI

Accantonato

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 65, comma 1, è aggiunta, alla fine, la seguente lettera:

"i) alla revisione degli estimi e del classamento";

b) all'articolo 66, comma 1, lettera a), le seguenti parole: "nonché alla revisione degli estimi e del classamento," sono soppresse».

21.41

CANTONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«14. Le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si applicano per tutta la durata dei contratti di locazione ivi previsti».

21.42

GIARETTA, TREU, MONTAGNINO

Respinto

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. All'articolo 48, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) le somme erogate, i valori dei beni resi disponibili e dei servizi forniti dal datore di lavoro nell'ambito delle misure previste dal piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente, di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000"».

Conseguentemente all'articolo 67, comma 2, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, entro il limite del 10 per cento.

21.43

CANTONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla introduzione graduale, in alternativa a quello ordinario, di un regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura fondiaria equivalente a quello previsto per i redditi di natura finanziaria».

21.44

FERRARA, NOVI

Accantonato

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Per assicurare lo sviluppo equilibrato e razionale del territorio, con particolare attenzione alle aree più svantaggiate e con accentuati processi migratori in atto, nonché per la valorizzazione delle risorse ambientali del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 61 della legge 28 dicembre 2002, n. 282 è autorizzato il contributo annuo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006».

Conseguentemente, alla Tabella D, voce: legge finanziaria n. 289 del 2002 - art. 61 comma 1 - Fondo per le aree sotto utilizzate ed interventi nelle medesime aree (settore n. 4) - 4.2.3.27 aree sotto utilizzate cap. 7576, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 2.000;
2007: - 2.000;
2008: - 2.000.

21.45

FERRARA

Respinto

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Al comma 7, dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini dell' applicazione del secondo periodo del presente comma, nel rispetto del limite complessivo di spesa di cui al comma 1, non si considera destinazione a struttura produttiva diversa la locazione a terzi degli immobili strumentali per natura, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, costituenti un complesso immobiliare unitario polifunzionale destinato allo sviluppo di attività commerciale, a condizione che gli stessi vengano destinati allo svolgimento di attività d'impresa ai sensi dell'articolo 55 del citato testo unico"».

21.46

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: "nonché alle associazioni popolari musicali" e dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-bis. La pubblicità, in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1, negli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti, è esente dall'imposta sulla pubblicità di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507". È abrogato il comma 470 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311».

Eventuale copertura: l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

21.47

RONCONI, FORLANI, CICCANTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. I termini di cui all'articolo 3, commi 2, 3, 5 e 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2004, n. 3333, sono prorogati al 31 dicembre 2000 con oneri posti a carico delle disponibilità di cui all'articolo 15 della legge n. 81 del 1998 ed alle leggi finanziarie successive. in attuazione di quanto previsto dai comma 8 del medesimo articolo 15».

21.48

FERRARA, NOCCO, IZZO

Accolto

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 11, comma 1, lettere *a*) e *b*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, e successive modificazioni, le parole: "sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni"».

21.100

FALCIER

Accolto

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 11 comma 1, lettere *a*) e *b*), del regolamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazione, le parole: "sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni"».

21.49

MURINEDDU, PIATTI, BASSO, FLAMMIA, VICINI, PASQUINI, CADDEO

Respinto

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. A decorrere dallo gennaio 2006 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in 1 milione di Euro a decorrere dall'anno 2006».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dallo gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

21.0.1

FERRARA, GENTILE

Accantonato

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Riassegnazioni di entrate relative ai contributi unificati)

1. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunti i seguenti commi:

"6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali ed al Consiglio di Stato il contributo dovuto è fissato annualmente,

con decreto, da adattarsi entro il 1° marzo, del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura fissa che si approssimi alla media fra l'importo massimo e l'importo minimo del contributo unificato di cui al comma 1 e tale da assicurare un gettito idoneo a contribuire, con forme di autofinanziamento, al funzionamento del sistema della giustizia amministrativa.

6-ter. Il contributo di cui al comma *6-bis* è dovuto per intero per i processi amministrativi di cognizione ordinaria e per la metà per le istanze cautelari in primo e secondo grado, per i ricorsi di cui all'articolo *21-bis* della legge 21 luglio 2000, n. 205, per quelli previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e per i ricorsi di ottemperanza.

6-quater. Il gettito del contributo unificato per i processi amministrativi, nella parte eccedente quello versato per gli stessi processi nell'anno 2005, è versato d'ora in avanti, al Bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali".

2. All'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto il seguente comma:

"*3-bis.* Nei processi davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, la parte che deposita il ricorso introduttivo è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato secondo gli importi di cui al comma *6-bis* dell'articolo 13 e deve rendere apposita dichiarazione in ordine alla causale del pagamento o alla ragione dell'esenzione".

3. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto il seguente comma:

"*2-bis.* Gli uffici dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato preposti alla ricezione dei ricorsi verificano l'esistenza della dichiarazione di parte in ordine alla causale del pagamento o alla ragione dell'esenzione, della ricevuta del versamento e se la somma pagata corrisponde a quella dovuta. Se manca la dichiarazione, il contributo è dovuto in ogni caso secondo gli importi indicati al comma *6-bis* dell'articolo 13. In caso di dichiarazione di esenzione, l'ufficio verifica la fondatezza della dichiarazione resa dalla parte".

4. All'articolo 16 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto il seguente comma:

"*1-bis.* Nei processi davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, in caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica, a cura dell' Agenzia delle entrate, la sanzione di cui all'articolo 71 del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista. La parte e il difensore rispondono in solido del pagamento".

5. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "degli uffici giudiziari", sono inserite le seguenti: "e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali".

6. All'articolo 13, comma 1, lettera *d*) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 la parola "amministrativi" è soppressa».

21.0.2

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE, TOGNI, MARINO

Respinto

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Tassazione transazioni valutarie)

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1, sono esenti le operazioni relative a:

- a)* transazione tra governi e organizzazioni internazionali;
- b)* transazioni intracomunitarie;
- c)* esportazione ed importazione di beni e servizi;
- d)* transazione che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
- e)* operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati in mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzato ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4».

21.0.3

MALABARBA, SODANO TOMMASO, MARTONE, TOGNI, MARINO

Respinto

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Tassazione transazioni valutarie)

1. In attesa della definizione di una proposta di istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, non inferiori allo 0,1 per cento del valore delle stesse effettuate nei mercati dell'Unione europea finalizzata alla cooperazione allo sviluppo, alla riduzione del debito estero dei paesi poveri, al finanziamento della ricerca tecnologica dell'Unione europea, è istituita un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani nella misura dello 0,02 per cento del valore della transazione effettuata. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale ed internazionale».

21.0.4

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:***«Art. 21-bis.***(Tassa concessione governativa telefoni cellulari)*

1. La tassa di concessione governativa sui telefoni cellulari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, articolo 21 dell'Allegato 1, non è dovuta oltre che dalle Amministrazioni statali anche dagli altri enti istituzionali che compongono la Repubblica, indicati nell'articolo 114 della Costituzione».

21.0.5

MUGNAI

Respinto*Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:***«Art. 21-bis.**

1. Il testo di cui al punto 122, tabella allegata A Parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 viene sostituito dal seguente:

"122) prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico derivanti totalmente da fonti rinnovabili"».

21.0.6

CREMA, MARINO

Respinto*Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:***«Art. 21-bis**

1. Il testo di cui al punto 122, tabella allegata A Parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 viene sostituito dal seguente:

"122) fornitura di calore e/o energia derivanti totalmente da fonti rinnovabili"».

21.0.7

FERRARA, FALCIER

Accantonato

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, comma 2 e *2-bis*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono obbligati a partire dal 1° gennaio 2006, ad effettuare i versamenti unitari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite le procedure telematiche, direttamente ovvero tramite gli incaricati indicati nell'articolo 3 richiamato».

21.0.8 (testo 2)

FERRARA

Respinto

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Sostegno all'utilizzo del "biodiesel")

1. Ai fini dell'esenzione di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è assegnata la somma di euro 16.726.523,00, a valere sulle disponibilità, anche in conto residui, del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per le iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in concerto con il Ministro delle attività produttive, sono stabilite le quote di contingente di "biodiesel" defiscalizzato, anche in relazione ad eventuali ulteriori assegnazioni a carico del predetto fondo.».

Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente della «tabella C».

21.0.8 (v. testo 2)

FERRARA

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Sostegno all'utilizzo del "biodiesel")

1. Ai fini dell'esenzione di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è assegnata la somma di euro 16.726.523,00, a valere sulle disponibilità, anche in conto residui, del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per le iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in concerto con il Ministro delle attività produttive, sono stabilite le quote di contingente di "biodiesel" defiscalizzato, anche in relazione ad eventuali ulteriori assegnazioni a carico del predetto fondo. Le entrate di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono utilizzabili anche negli esercizi successivi».

Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente della «tabella C».

21.0.9

IOANNUCCI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Al prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale considerate "di pregio" dai decreti emanati o emanandi ai sensi della legge 23 novembre 2001, n. 410, come determinato dall'Agenzia del Territorio, si applica, nei soli casi in cui l'acquirente sia l'inquilino che lo occupa avendone titolo, la riduzione del 30 per cento prevista dal primo capoverso del comma 8 dell'articolo 3 della citata legge.

Non si applicano le ulteriori riduzioni previste nei periodi successivi dello stesso comma».

21.0.10

FERRARA, FALCIER

Accolto

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Limite minimo al versamento del debito e al rimborso del credito d'imposta)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, in sede di dichiarazione dei redditi e riferito alla singola imposta o addizionale, non si esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di imposta se l'importo risultante della dichiarazione non supera il limite di 12 euro. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni eseguite con il modello 730. Se la dichiarazione con il modello 730 viene comunque presentata non è dovuto, ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto dell'imposta alcun compenso a carico del bilancio dello Stato».

21.0.11

FALCIER

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è prorogato al 31 dicembre 2006.

2. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è prorogato al 30 giugno 2006».

21.0.12

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI, MARINO

Respinto

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. A partire dal 1° gennaio 2006 tutti i conduttori di contratti di locazione con reddito inferiore a 50.000 euro possono portare in detrazione dalla dichiarazione dei redditi l'importo dell'affitto annuale derivante dal contratto di locazione eccedente il 10 per cento del proprio reddito netto annuale. Il Ministero dell'economia entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge emana il decreto attuativo sulle modalità di applicazione del presente comma».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis. del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

21.0.13

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI, MARINO

Respinto

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

*(Istituzione dell'Imposta sulle Grandi Ricchezze (IGR)
e abolizione ICI sulla prima casa)*

1. È istituita l'imposta sulla grandi ricchezze (IGR) con aliquota pari allo 0,7 per cento della base imponibile di cui al successivo comma 2.
2. La base imponibile dell'IGR è costituita dal patrimonio netto reale e finanziario complessivo posseduto dai membri del nucleo familiare alla data del 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di imposta, con una franchigia di esecuzione valida per tutti i contribuenti pari a 1 milione di euro, annualmente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi dei beni di consumo.
3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto del Ministero dell'economia stabilirà le procedure di accertamento e le modalità di riscossione dell'imposta.
4. Gli immobili posseduti dalle famiglie e utilizzati come prima abitazione, fino ad un valore catastale di 1.000.000 euro, sono esenti dal pagamento ICI.
5. I proventi dell'IGR, di cui all'articolo 1, sono destinati al finanziamento del mancato introito derivante per i Comuni dall'applicazione del precedente comma 4».

21.0.14

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI, MARINO

Respinto

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Esenzione ICI)

1. Gli immobili posseduti dalle famiglie e utilizzati come prima abitazione, fino ad un valore catastale di 1.000.000 di euro, sono esenti da pagamento ICI».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

1. È istituita l'imposta sulle grandi ricchezze (IGR) con aliquota pari allo 0,7% della base imponibile di cui al successivo comma 2.

2. La base imponibile dell'IGR è costituita dal patrimonio netto reale e finanziario complessivo posseduto dai membri del nucleo familiare alla data del 31 dicembre dell'anno precedente al periodo d'imposta, con una franchigia di esecuzione valida per tutti i contribuenti pari a 1 milione di euro, annualmente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi dei beni di consumo.

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto del Ministero dell'economia stabilirà le procedure di accertamento e le modalità di riscossione dell'imposta».

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

21.0.15

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI, MARINO

Respinto

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Riduzione canoni di locazione)

1. All'articolo 34, comma 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 aggiungere alla fine il seguente periodo: "Per i contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della legge 431/1998 il canone è ridotto forfetariamente dell'1 per cento"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

21.0.16

TAROLLI, CICCANTI

Accantonato

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

"1. Per assicurare la regolare corresponsione al personale insegnante della scuola a carattere statale delle Province autonome di Trento e di Bolzano delle pensioni risultanti dall'applicazione delle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, è autorizzata la spesa annua di 11 milioni di euro.

2. Per ridurre gli oneri a carico delle amministrazioni interessate a prevenire l'insorgere del contenzioso, il personale interessato alle misure di mobilità coattiva conseguente alla ripartizione della dotazione organica tra le province interessate all'attuazione delle leggi 11 giugno 2004, n. 146, 147, 148 può rinunciare alle relative provvidenze economiche conseguendo il diritto ai trattamenti previdenziali di anzianità al conseguimento di una anzianità contributiva ed anagrafica ridotta di cinque anni rispetto ai limiti di legge vigenti"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. Per i soggetti passivi IRES che svolgono attività di importazione di materie prime o di energia provenienti dall'estero che, nel corso degli ultimi dodici mesi, sono state rivendute a terzi ad un prezzo superiore del 30 per cento rispetto a quello di acquisto, è dovuto un contributo erariale di solidarietà pari al 60 per cento dei ricavi conseguentemente conseguiti, finalizzato a misure compensative in favore dei consumatori finali. Con decreto del Ministero delle attività produttive sono stabiliti i termini e le modalità di versamento del predetto contributo, nonché le ulteriori misure occorrenti per l'attuazione del presente comma».

21.0.17

PIATTI, MURINEDDU, BASSO, FLAMMIA, VICINI, CADDEO

Respinto

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Agevolazioni in materia di Consorzi di bonifica)

1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633, al punto 103) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "energia elettrica per uso dei Consorzi di bonifica ai fini della gestione ed il funzionamento degli impianti"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

21.0.18

VIVIANI, BRUNALE, BONAVITA, GASBARRI, PIZZINATO

Respinto

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Gli alloggi e relative pertinenze di proprietà dello Stato, costruiti in base a leggi speciali di finanziamento per sopperire ad esigenze abitative pubbliche, compresi quelli affidati ad appositi Enti gestori, ed effettivamente destinati a tali scopi, acquisiti dagli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, sono trasferiti in esenzione dall'imposta sul reddito e dall'imposta regionale sulle attività produttive. La norma ha carattere interpretativo».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

21.0.19

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo l'articolo 21, è aggiunto il seguente:

«Art. 21-bis.

(Regime IVA su piante officinali e prodotti da erboristeria)

1. Nella parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e sue successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:

28) piante, parti di piante, radici, semi, foglie e frutti delle specie commercializzate in erboristeria ovvero utilizzate nelle erboristerie per preparati officinali, escluse quelle già ricomprese nella parte I, ovvero nella parte II della presente tabella A».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'interno, modificare gli importi come segue:

2006: - 5.000;

2007: - 5.000;

2008: - 5.000.

21.0.20

CORTIANA, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, DONATI, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Regime IVA agevolato sui Compact disc)

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633, sono aggiunte le voci: "compact-disc audio", "compact-disc informatici (CD-ROM)".

2. L'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e l'articolo 39 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, sono abrogati».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

21.0.21

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Respinto

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Restituzione dell'accisa su gas metano e GPL)

1. Con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 luglio 2006, sono stabilite le modalità per garantire l'integrale restituzione dell'accisa sul gas metano e sul GPL a beneficio di quanti installano impianti alimentati a metano o GPL nell'anno 2006. Con il medesimo decreto vengono altresì stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta e le modalità per la richiesta del relativo rimborso da parte degli aventi diritto».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

21.0.22

IOVENE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Unificazione al 10 per cento IVA gas)

1. Il numero 127-bis) della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è così modificato:

"127-bis) somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi, per produzione di acqua calda e per riscaldamento; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi, per produzione di acqua calda e per riscaldamento; gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione;".

2. All'articolo 15 (*Esclusioni dal computo della base imponibile*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto il seguente numero:

"5-bis) le imposte di produzione e di consumo nonché le addizionali regionali gravanti sulle cessioni di gas metano e di gas di petrolio liquefatti per gli usi domestici indicati nel numero 127-bis) della tabella A allegata al presente decreto"».

21.0.23

RUVOLO, TAROLLI, CICCANTI

Respinto

Dopo l'articolo 21, è aggiunto il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di Imposta sul valore aggiunto)

1. All'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo le parole: "produttori agricoli", inserire le seguenti: "e dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

3. La disposizione di cui al comma 1 entra in vigore il 1° gennaio 2006».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2006: - 14.000;
2007: - 14.000;
2008: - 14.000.

21.0.24

BERGAMO

Respinto

Dopo l'articolo 21, è aggiunto il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di Imposta sul valore aggiunto)

1. All'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo le parole: "produttori agricoli", inserire le seguenti: "e dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

3. La disposizione di cui al comma 1 entra in vigore il 1° gennaio 2006».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2006: - 14.000;

2007: - 14.000;

2008: - 14.000.

21.0.25

VIVIANI, BRUNALE, BONAVITA, GASBARRI, PIZZINATO

Respinto

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. I finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni e dalle Province autonome per la costruzione, la ristrutturazione e manutenzione straordinaria e ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati non si considerano contributi o liberalità ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La norma ha carattere interpretativo».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

21.0.26

IOVENE, DE ZULUETA

Respinto

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Il comma 1, dell'articolo 8, legge 28 luglio 1999, n. 266, è sostituito con i seguenti:

"1. Le disponibilità finanziarie non impegnate alla data del 1° gennaio 2005 esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo rotativo di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, ed all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere destinate fino ad un massimo del 20 per cento, nel corso dell'esercizio finanziario 2006, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, per:

a) iniziative a dono di cooperazione bilaterale, multilaterale e di emergenza nonché a sostegno dei programmi promossi dalle organizzazioni non governative, di competenza del Ministero degli affari esteri;

b) interventi bilaterali e multilaterali di restauro, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale dei Paesi in via di sviluppo, per programmi di cooperazione scientifica e per iniziative di formazione in Italia ed in loco dei cittadini degli stessi Paesi in via di sviluppo, di competenza del Ministero degli affari esteri

c) sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nei Paesi in via di sviluppo, comunque non di natura militare o ad essa collegata, nel quadro degli interventi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 nella misura massima di euro 10 milioni annui;

d) contribuire al finanziamento della partecipazione italiana ad iniziative bilaterali e multilaterali di riduzione o cancellazione del debito dei Paesi in via di sviluppo, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Tali disponibilità sono successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base delle singole Amministrazioni competenti.

1-bis. . Le risorse finanziarie che riaffluiscono negli anni 2005 e 2006 sul "Fondo rotativo" di cui al comma 1 per rientri di capitale ed interessi di credito d'aiuto concessi in passato possono essere destinate tra le unità previsionali di base di cui al comma 1 e per le stesse finalità negli esercizi finanziari 2007 e 2008 con le medesime procedure"».

21.0.27

ANGIUS, BRUTTI PAOLO, DI GIROLAMO, MASCIANI, CALVI, CADDEO

Respinto

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge del 27 dicembre 2002, n. 289, e all'articolo 4, comma 90 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applicano anche ai soggetti delle regioni Marche ed Umbria colpiti dal sisma del 2 settembre 1997, individuati quali destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi. A tal fine, i medesimi soggetti possono regolarizzare la propria posizione entro il 31 luglio 2006, ovvero secondo le modalità di rateizzazione prevista dal citato comma 17 dell'articolo 9 della legge n. 289 del 2002».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

21.0.28

IOVENE

Respinto

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Proroga del reddito minimo di inserimento)

1. La sperimentazione del reddito minimo di inserimento ai sensi del decreto legislativo n. 237 del 1998 è prorogata al 31 dicembre 2007 nei limiti di 500 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2006-2008».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

21.0.29

IOVENE

Respinto

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Destinazione accise carburanti per il trasporto locale)

1. Ad incremento degli stanziamenti di bilancio già esistenti sono destinati alla finalità di concorrere al pagamento dei mutui contratti dagli enti locali per la realizzazione o l'ammodernamento di linee metropolitane e dei relativi parcheggi 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006.

2. Al conseguente onere si provvede a carico dell'accisa sulla benzina senza piombo nonché dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e successive modificazioni».

21.0.30

VIVIANI, BRUNALE, BONAVITA, GASBARRI, PIZZINATO

Respinto

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche è aggiunto il seguente comma:

"11-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili di edilizia residenziale pubblica concessi in locazioni a canone sociale, di proprietà degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati o dai nuovi soggetti che ne hanno assunto le funzioni a seguito di provvedimento regionale, relativamente agli interventi finanziati con risorse proprie"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

21.0.31

VIVIANI, BRUNALE, BONAVITA, GASBARRI, CADDEO

Respinto

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Nei confronti degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota prevista dal comma 1 ridotta alla metà"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

21.0.32

PEDRINI, RIGHETTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni".

2. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, le parole "31 marzo 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2006".

3. La riapertura dei termini per la proposizione dell'istanza di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001 disposta dai commi precedenti rende improcedibile l'applicazione delle sanzioni».

21.0.33

CICCANTI, TAROLLI

Respinto

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Contratti d'area e Patti territoriali - Revoche o differimenti di termini)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 12, lettera g) del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 luglio 2000, n. 320, per le iniziative agevolate a valere sui Contratti d'area e sui Patti territoriali, qualora entro l'esercizio successivo a quello di entrata a regime dell'iniziativa si registri uno scostamento dell'obiettivo occupazionale eccedente i 30 punti percentuali in diminuzione il Ministero delle attività produttive procede alla revoca parziale delle agevolazioni in

misura proporzionale allo scostamento accertato e comunque nel limite massimo del 50 per cento delle agevolazioni concesse. Per scostamenti contenuti nel predetto limite di 30 punti percentuali non si applica alcuna riduzione delle agevolazioni con circolare del Ministero delle attività produttive sono specificate le modalità applicative.

2. Alle iniziative di cui al comma 1, limitatamente a quelle già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, che alla data di ultimazione di cui all'articolo 12, comma *e*), del decreto 31 luglio 2000, n. 320, ovvero alla scadenza dei 48 mesi eventualmente prorogati di 12 mesi, risultino realizzate perlomeno per il 50 per cento degli investimenti previsti, è concesso, su richiesta dell'impresa interessata, un differimento dei termini per il completamento del programma, comunque non superiore a ulteriori 12 mesi. La dimostrazione della reazione del predetto limite deve essere comprovata dall'impresa interessata al soggetto responsabile locale mediante esibizione di titoli di spesa regolarmente quietanziati».

21.0.34

TAROLLI, CICCANTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di fondazioni bancarie)

1. Nell'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 3 e 4, le parole: "successivamente alla data del 31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente alla data del 31 dicembre 2008";

b) ai commi 4 e 5, le parole: "fino al 31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2008".

2. Nell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole: "entro il 31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2008".

3. Nell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole: "sino al 31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2008".

4. Nell'articolo 25, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole: "alla fine del settimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "alla fine del decimo anno"».

21.0.35

BERGAMO

Respinto

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Estensione del regime di tonnage tax alla pesca marittima)

1. Il regime di cui al Titolo II, Capo VI del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è esteso, in via opzionale, alle imprese che esercitano la pesca marittima, indipendentemente dai limiti imposti per il tonnellaggio e la ragione sociale delle imprese stesse.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono adottate le disposizioni applicative del comma 1».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2006: - 2.500;

2007: - 2500;

2008: - 2500.

21.0.36

CICCANTI, TAROLLI, EUFEMI, RONCONI

Respinto

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Pesca)

1. Il regime di cui al Titolo II, Capo VI del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è esteso, alle imprese che esercitano la pesca marittima, indipendentemente dai limiti imposti per il tonnellaggio e la ragione sociale delle imprese stesse.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono adottate le disposizioni applicative del comma 1.

3. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel settore dell'acquacoltura, all'articolo 3-ter, comma 1, decreto-legge 17 giugno 2005, n. 156, le parole: ", diversi dalle società commerciali, " sono soppresse.

4. L'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Per i soggetti che operano nei settori agricolo e della pesca l'aliquota è stabilita nella misura massima dell'1,9 per cento".

5. Alle attività connesse esercitate dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, vengono applicati i regimi fiscali di cui all'articolo 56-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, previsti in favore delle attività connesse dell'imprenditore agricolo».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2006: - 21.200;
2007: - 21.200;
2008: - 21.200.

21.0.37

PEDRIZZI, GRILLOTTI

Respinto

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Aumento della franchigia IRAP da 8.100 a 15.000 euro)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

"4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), del decreto legislativo sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

- a) euro 15.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
- b) euro 11.250 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.909,91;
- c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 181.059,91;
- d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 181.059,91 ma non euro 181.209,91"».

Conseguentemente alla tabella C gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente sono ridotte nella misura del 5,8 per cento.

21.0.38

FRANCO PAOLO, PIROVANO, MORO

Accantonato

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Aumento della franchigia IRAP da 8.100 a 15.000 euro)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a*) ad *e*), del decreto legislativo sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

- a*) euro 15.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
- b*) euro 11.250 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.909,91;
- c*) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 181.059,91;
- d*) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 181.059,91 ma non euro 181.209,91"».

Conseguentemente alla tabella C gli stanziamenti delle unità previsionalì di base di parte corrente sono ridotte nella misura del 5,8 per cento.

21.0.39

CICCANTI, TAROLLI, EUFEMI

Accantonato

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Aumento della franchigia IRAP da 8.100 a 15.000 euro)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a*) ad *e*), del decreto legislativo sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

- a*) euro 15.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 11.250 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.909,91;

c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 181.059,91;

d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 181.059,91 ma non euro 181.209,91"».

Conseguentemente alla tabella C gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente sono ridotte nella misura del 5,8 per cento.

21.0.40

MAGNALBÒ

Accantonato

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Aumento della franchigia IRAP da 8.100 a 15.000 euro)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), del decreto legislativo sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 15.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 11.250 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.909,91;

c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 181.059,91;

d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 181.059,91 ma non euro 181.209,91"».

Conseguentemente alla tabella C gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente sono ridotte nella misura del 5,8 per cento.

21.0.41

CURTO

Respinto

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Norme per il contrasto e la prevenzione dell'uso illecito di finanziamenti illeciti)

1. Per il contrasto e la prevenzione del rischio di utilizzazione illecita di finanziamenti pubblici, tutti gli enti e le società che fruiscono di finanziamenti a carico di bilanci pubblici o dell'Unione europea, anche sotto forma di esenzioni, incentivi o agevolazioni fiscali, in materia di avviamento, aggiornamento e formazione professionale, utilizzazione dei lavoratori, sgravi contributivi per personale addetto all'attività produttiva, devono dotarsi entro il 31 ottobre 2005 di specifiche misure organizzative e di funzionamento idonee a prevenire il rischio del compimento di illeciti nel loro interesse o a loro vantaggio, nel rispetto dei principi previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, predisposte ovvero verificate ed approvate dall'ente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 18 giugno 2003, secondo tariffe, predeterminate e pubbliche, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, attribuite allo stesso ente mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Dell'avvenuta adozione delle misure indicate al primo periodo viene data comunicazione al competente comitato di coordinamento finanziario regionale, per l'adozione delle rispettive iniziative ispettive e di verifica nei confronti dei soggetti che non risultino avere adottato le citate misure organizzative e di funzionamento. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica».

21.0.42

CURTO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51:

1) al comma 2, aggiungere in fine, le seguenti parole: "salvo il disposto dei commi successivi.";

2) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. Per gli atti aventi ad oggetto il trasferimento di immobili o la costituzione di diritti reali di godimento sugli stessi, ad esclusione delle servitù, la base imponibile è costituita, indipendentemente dal corrispettivo pattuito, dal valore di tali beni determinato in misura pari alla rendita catastale o al reddito dominicale, rivalutati secondo le disposizioni di legge, moltiplicati per i coefficienti in vigore al momento della formazione dell'atto. Per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, la base imponibile sarà determinata ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo. Qualora fosse dichiarato in atto un corrispettivo inferiore alla rendita catastale rivalutata esso sarà soggetto a rettifica di valore, secondo quanto disposto nell'articolo 52.";

3) al comma 3, dopo le parole: "ai fini dell'eventuale rettifica", aggiungere le seguenti: "salvo quanto disposto al precedente comma 2-*bis*,";

b) all'articolo 52:

1) al comma 1, dopo il numero: "51" sono inserite le parole: "diversi da quelli per i quali il comma 2-*bis* dello stesso articolo prevede la determinazione della base imponibile indipendentemente dal corrispettivo pattuito,";

2) al comma 4, le parole: "Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo" sono sostituite dalle seguenti: "Non è sottoposto a rettifica il valore"».

Art. 22.**22.1**

GUBERT

Accantonato

Al comma 1 sopprimere le parole: «le province autonome di Trento e di Bolzano,»;

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con riferimento ai propri enti strumentali, e, per le Province autonome di Trento e di Bolzano, per la regione Valle d'Aosta e per la regione Friuli-Venezia Giulia, con riferimento anche agli enti locali e alle aziende sanitarie afferenti al rispettivo territorio, concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006 - 2008 stabiliti 'Con la presente legge mediante misure, aventi anche carattere strutturale, correttive dell'andamento "anche tendenziale della spesa corrente, secondo quanto stabilito dai patti di stabilità conclusi tra il Governo e ciascuna Regione e Provincia autonoma ai sensi del successivo comma 7, ovvero, ove previsto, secondo quanto stabilito dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione».

Al comma 7, primo periodo sopprimere le parole: «per quanto riguarda le spese di personale».

22.2

VITALI

Accantonato

Al comma 1 sopprimere le parole: «le province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione, e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di

cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedie all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

22.3

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Accantonato

Al comma 1 sopprimere le parole: «le province autonome di Trento e di Bolzano».

22.4

MORO, FRANCO Paolo

Accantonato

Al comma 1, sopprimere le parole: «le Province autonome di Trento e Bolzano».

22.5

TAROLLI, CICCANTI

Accantonato

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «le province autonome di Trento e di Bolzano,».

22.6

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

Accantonato

Al comma 1 sostituire le parole: «le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano» con le seguenti: !«le regioni a statuto ordinario».

22.8

ZANOLETTI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1 e al comma 3, sostituire le parole: «3000 abitanti» con le altre: «5000 abitanti».

22.9

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, BRUNALE, PIATTI, VITALI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, BASSANINI, VILLONE, CAVALLARO, BEDIN, D'ANDREA, BASTIANONI, DE PETRIS, BATTISTI, GUERZONI

Accantonato

Al comma 1 sostituire le parole «3.000 abitanti» con le seguenti: !«5.000 abitanti».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata».

22.10

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Accantonato

Al comma 1 sostituire le parole: «3.000 abitanti» con le seguenti: «5.000 abitanti».

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2006 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.

22.11

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1 sostituire le parole: «3.000 abitanti» con le seguenti: «5.000 abitanti».

22.7

VITALI, VICINI, FASSONE, CAVALLARO, BEDIN, D'ANDREA, BASTIANONI, DE PETRIS, BATTISTI

Accantonato

Al comma 1, sopprimere le parole: «e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite)

1. L'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, è sostituito dal seguente:

"Ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento"».

22.12

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Accantonato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con riferimento ai propri enti strumentali e, per le Province autonome di Trento e di Bolzano, per la regione Valle d'Aosta e per la regione Friuli-Venezia Giulia, con riferimento anche agli enti locali e alle aziende sanitarie afferenti al rispettivo territorio, concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 stabiliti con la presente legge mediante misure, aventi anche carattere strutturale, correttive dell'andamento anche tendenziale della spesa corrente, secondo quanto stabilito dai patti di stabilità conclusi tra il Governo e ciascuna Regione e Provincia autonoma ai sensi del successivo comma 7, ovvero, ove previsto, secondo quanto stabilito dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.».

22.13

MORO

Accantonato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche con riferimento ai propri enti strumentali e, per le province autonome di Trento e Bolzano, per la regione Valle d'Aosta e per la regione Friuli-Venezia Giulia, con riferimento anche agli enti locali e alle aziende sanitarie aderenti al rispettivo territorio, concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 stabiliti con la presente legge, mediante misure, aventi anche carattere strutturale, correttive dell'andamento anche tendenziale della spesa corrente, secondo quanto stabilito dai patti di stabilità conclusi tra il Governo e ciascuna regione e provincia autonoma ai sensi del comma 7, ovvero, ove previsto, secondo quanto stabilito dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.».

22.14

TAROLLI, CICCANTI

Accantonato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con riferimento ai propri enti strumentali, e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, per la regione Valle d'Aosta e per la regione Friuli-Venezia Giulia, con riferimento anche agli enti locali e alle aziende sanitarie afferenti al rispettivo territorio, concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 stabiliti con la presente legge mediante misure, aventi anche carattere strutturale, correttive dell'andamento anche tendenziale della spesa corrente, secondo quanto stabilito dai patti di stabilità conclusi tra il Governo e ciascuna Regione e Provincia autonoma ai sensi del successivo comma 7, ovvero, ove previsto, secondo quanto stabilito dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.».

22.15

BORDON, BUDIN, VITALI, CADDEO

Accantonato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con riferimento ai propri enti strumentali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, per la regione Valle d'Aosta e per la regione Friuli-Venezia Giulia, con riferimento anche agli enti locali e alle aziende sanitarie afferenti al rispettivo territorio, concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 stabiliti con la presente legge mediante misure, aventi anche carattere strutturale, correttive dell'andamento anche tendenziale della spesa corrente, secondo quanto stabilito dai patti di stabilità conclusi tra il Governo e ciascuna Regione e Provincia autonoma ai sensi del successivo comma 7, ovvero, ove previsto, secondo quanto stabilito dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.».

22.16

EUFEMI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le controversie relative alla determinazione ed alla revisione delle tariffe d'estimo sono demandate alla giurisdizione anche di merito

del giudice amministrativo, il quale può disporre i mezzi di prova di cui all'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642».

22.17

EUFEMI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 è sostituito dal seguente:

"Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà dei beni culturali sia mobili che immobili o la detenzione dei beni culturali mobili, sono denunciati al Ministero"».

22.18

EUFEMI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I Comuni possono, con delibera del Consiglio comunale e decorrenza immediata, esonerare totalmente o stabilire aliquote ridotte dell'imposta comunale sugli immobili per i proprietari di immobili che assumano a proprio carico la gestione di servizi spettanti alle amministrazioni comunali per determinate zone del Comune».

22.19

PONTONE

Dichiarato inammissibile

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Le disposizioni di cui all'articolo 271, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000-267, sono estese anche all'ANDCI (Associazione nazionale difensori civici italiani)».

22.20 (testo 2)

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, BRUNALE, PIATTI, VITALI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, BASSANINI, VILLONE, CAVALLARO, BEDIN, D'ANDREA, BASTIANONI, DE PETRIS, BATTISTI, GUERZONI

Accantonato

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Ai fini del patto di stabilità interno per l'anno 2006, il saldo finanziario di ciascun comune, comunità montana e provincia, computato ai sensi del comma 3-bis, deve essere almeno pari a quello dell'anno 2004, incrementato del 4 per cento.

3-bis. Il saldo finanziario di cui al comma 3 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra entrate finali e spese correnti. Nella determinazione del saldo finanziario non sono considerati:

a) i trasferimenti provenienti dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;

b) i trasferimenti statali attribuiti sotto forma di compartecipazione ai tributi erariali;

c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione di crediti;

d) le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali;

e) le spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea, dallo Stato e dalla Regione e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative;

f) le spese derivanti da maggiori oneri di personale relative al rinnovo contrattuale;

g) le spese per rimborsi correnti eseguiti allo stato ex articolo 31, comma 12, legge n. 289 del 2002».

Conseguentemente, eliminare il comma 5 e il comma 11.

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge».

22.20 (v. testo 2)

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, BRUNALE, PIATTI, VITALI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, BASSANINI, VILLONE, CAVALLARO, BEDIN, D'ANDREA, BASTIANONI, DE PETRIS, BATTISTI, GUERZONI

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Ai fini del patto di stabilità interno per l'anno 2006, il saldo finanziario di ciascun comune, comunità montana e provincia, computato ai sensi del comma 3-*bis*, deve essere almeno pari a quello dell'anno 2004, incrementato del 4 per cento.

3-*bis*. Il saldo finanziario di cui al comma 3 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra entrate finali e spese correnti. Nella determinazione del saldo finanziario non sono considerati:

- a) i trasferimenti provenienti dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;
- b) i trasferimenti statali attribuiti sotto forma di compartecipazione ai tributi erariali;
- c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione di crediti;
- d) le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali;
- e) le spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea, dallo Stato e dalla Regione e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative;
- f) le spese derivanti da maggiori oneri di personale relative al rinnovo contrattuale;
- g) le spese per rimborsi correnti eseguiti allo stato *ex* articolo 31, comma 12, legge n. 289 del 2002».

Conseguentemente, eliminare il comma 5 e il comma 11.

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie)

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 1 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1, sono esenti le operazioni relative a:

- a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
- b) transazioni intracomunitarie;
- c) esportazione od importazione di beni e servizi;
- d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
- e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge».

22.21

VITALI, BRUNALE

Accantonato

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il complesso delle spese correnti e in conto capitale per ciascuna provincia, per ciascun comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti e per ciascuna comunità montana determinato ai sensi del comma 4 non può essere superiore alla somma dell'ammontare della spesa corrente dell'anno 2004 diminuito del 6,7 per cento e delle spese in conto capitale del 2004 aumentato del 10 per cento. Per l'anno 2007 al complesso della spesa corrente ed in conto capitale si applica una diminuzione dello 0,3 per cento dell'ammontare della spesa corrente del 2006 e un incremento del 4 per cento dell'ammontare della spesa in conto capitale dell'anno precedente. Per l'anno 2008 al complesso della spesa corrente ed in conto capitale si applica un aumento dell'1,9 per cento dell'ammontare della spesa corrente 2007 e un incremento del 4 per cento dell'ammontare della spesa in conto capitale dell'anno precedente».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie)

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 1 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1, sono esenti le operazioni relative a:

- a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
- b) transazioni intracomunitarie;
- c) esportazione od importazione di beni e servizi;
- d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
- e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

Art. 66-ter.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

22.22

VITALI, MONTINO, CADDEO

Dichiarato inammissibile

Al comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente: «Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, per l'anno 2006, il disavanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per ciascuna comunità montana con popolazione superiore a 50.000 abitanti, determinato ai sensi del comma 4, non può essere superiore, per l'anno 2006, a quello dell'anno 2004, incrementato del tasso d'inflazione programmato indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 2006-2008» e sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il disavanzo finanziario di cui al comma 3 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:

- a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;
- b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF;
- c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;
- d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali, nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative».

22.23

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:

«3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, per l'anno 2006, il disavanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per ciascuna comunità montana con popolazione superiore a 50.000 abitanti, determinato ai sensi del comma 4, non può essere superiore, per l'anno 2006, a quello dell'anno 2004, incrementato del tasso d'inflazione programmato indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Per gli anni 2007 e 2008 si applica la percentuale di incremento del tasso d'inflazione programmato indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria al disavanzo finanziario determinato per l'anno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dal presente comma».

22.24

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dichiarato inammissibile

Sostituire il primo periodo del comma 3 con il seguente: «Il complesso delle spese correnti, per ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per ciascuna comunità montana con popolazione superiore a 50.000 abitanti, determinato ai sensi del comma 4, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2005 aumentate del 2 per cento; per l'anno 2007, al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2006 aumentate del 2 per cento e, per l'anno . 2008, al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2007 aumentato del 2 per cento».

Conseguentemente al comma 1 sostituire le parole: «3.000 abitanti» con le seguenti: «5000 abitanti».

Conseguentemente al testo del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 apportare la seguente modifica:

«All'art. 5, comma 1, lett. b) le parole: «nella misura del 95 per cento sono sostituite con le parole: *nella misura del 90 per cento*».

22.25

CAVALLARO, BEDIN, D'ANDREA, BASTIANONI, DE PETRIS, VICINI, VITALI

Accantonato

Al comma 3, sopprimere le parole: «e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti»;

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite)

1. L'articolo 8, comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, è sostituito dal seguente: "Ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento"».

22.27

VITALI, CHIUSOLI, BONAVITA

Accantonato

Sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:

«4. Il complesso delle spese di cui al comma 3 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale somma tra le spese correnti ed in conto capitale al netto delle:

a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;

b) spese per la sanità;

c) spese per trasferimenti correnti destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

d) spese di carattere sociale quali risultano dalla classificazione per funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31/01/1996, n. 194;

e) spese per trasferimenti in conto capitale destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5, della legge 30/12/2004, n. 311;

f) spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e altre attività finanziarie, da conferimenti di capitale e da riscossioni di crediti;

g) spese per la realizzazione delle opere di preminente interesse nazionale di cui all'art. 16».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote di cui all'articolo 26, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e quelle che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

22.28

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il disavanzo finanziario di cui al comma 3 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:

- a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;
 - b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF;
 - c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;
 - d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali, nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative».
-

22.29

DE PETRIS, CAVALLARO, BATTISTI, VITALI, CALVI, BEDIN, D'ANDREA, BASTIANONI

Accantonato

Al comma 4, sostituire le parole: «sia per la gestione di competenza che per quella di cassa», con le seguenti: «per la gestione di competenza».

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) spese sostenute a fronte di trasferimenti correnti da parte di amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'Istituto nazionale di Statistica nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché da parte degli organismi comunitari».

Al comma 5, sostituire le parole: «sia per la gestione di competenza che per quella di cassa», con le seguenti: «per la gestione di cassa».

Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) spese sostenute a fronte di trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'istituto nazionale di Statistica nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché da parte degli organismi comunitari».

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) spese per investimento nei limiti dei proventi derivanti da alienazione di beni immobili, mobili, nonché delle erogazioni a titolo gratuito e liberalità».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis,

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 66-quater.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IV A e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

Art. 66-quinquies.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite)

1. L'articolo 8, comma 4, del DPR 22 dicembre 1986, è sostituito dal seguente: "Ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 cento"».

22.30

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «spese di personale» con le seguenti: «oneri di personale».

22.31

DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Dichiarato inammissibile

Al comma 4 sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) spese sostenute a fronte di trasferimenti correnti da parte di amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ed individuate dall'Istat nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1 comma 5 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, nonché da parte degli organismi comunitari».

Conseguentemente al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) spese sostenute a fronte di trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ed individuate dall'Istat nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1 comma 5 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, nonché da parte degli organismi comunitari».

22.32

VITALI

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) spese di carattere sociale definite con decreto del Ministro del Welfare sentita la Conferenza Stato-Città, promulgato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

22.33

PIROVANO, FRANCO Paolo, MORO

Accantonato

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«d-bis) le spese correlate alle funzioni di istruzione pubblica quale risultano dalla classificazione per funzioni previste dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n.194;

d-ter) le spese correlate alla gestione delle farmacie comunali;

d-quater) le spese correlate ai consumi di gas metano, energia elettrica e acqua».

Conseguentemente a totale copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente della Tabella C.

22.34

PIROVANO, FRANCO PAOLO, MORO

Accantonato

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) le spese correlate alle funzioni di istruzione pubblica quale risultano dalla classificazione per funzioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194».

Conseguentemente a totale copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente della Tabella C.

22.35

TIRELLI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Accantonato

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) spese inerenti la pubblica istruzione quali risultano dalla classificazione per funzioni previste dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194».

Conseguentemente:

Alla tabella A di cui all'articolo 67, comma 1, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 100.000;
2007: - 100.000;
2008: - 100.000.

22.36

VITALI

Accantonato

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«d-bis) le spese per interessi;
d-ter) le spese derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione Europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale;

d-quater) le spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 66-quater.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis. Il del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e Pinerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

Art. 66-quinquies.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

22.37

LEGNINI, CALVI, AYALA, CADDEO

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti lettere:

«*d-bis*) le spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio;

d-ter) spese sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza;

d-quater) spese sostenute dai comuni per la bonifica di siti inquinati con azione sostitutiva dei diretti responsabili;

d-quinquies) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1° gennaio 2004, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale».

22.38

VITALI

Accantonato

Al comma 4, dopo la lettera d), inserire, la seguente:

«*d-bis*) spese indotte da modifiche legislative obbligatorie intervenute dal 2004».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: «Ministero degli affari, esteri» apportare le seguenti variazioni:

2006: - 20.000;

2007: - 20.000;

2008: - 20.000.

22.39

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dichiarato inammissibile

Alla fine del comma 4, aggiungere la seguente lettera:

«e) spese sostenute per la tenuta delle elezioni amministrative».

22.40

VITALI, BONAVITA

Accantonato

Sostituire il comma 5, dal seguente:

«5. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dal comma 3 solo per le spese di investimento e nei limiti dei proventi derivanti da alienazione di beni immobili, mobili, nonché dalle erogazioni a titolo gratuito e liberalità».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis. - (Aliquote relative alle rendite di capitale). - 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote di cui all'articolo 26, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e quelle che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
 - b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

22.41

VITALI

Accantonato

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) le spese derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione Europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale;

b-ter) le spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici,)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma i dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 66-quater.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis. Il del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata»;

Art. 66-quinquies.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

22.42

BASTIANONI, GIARETTA

Dichiarato inammissibile

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«*b-bis*) le spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali precedenti alla legge finanziaria 2004 le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;

b-ter) i cofinanziamenti di programmi comunitari, di Accordi di Programma Quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali e/o Accordi di Stato-Regioni fino alla completa attuazione degli stessi».

22.43

TIRELLI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Accantonato

Al comma 5, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) spese derivanti dagli espropri e relative urbanizzazioni inerenti le aree da destinare ad edilizia economica popolare ed insediamenti produttivi purché cedute in diritto di proprietà».

Conseguentemente:

Alla tabella A di cui all'articolo 67, comma 1, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 30.000;
2007: - 30.000;
2008: - 30.000.

22.44

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dichiarato inammissibile

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis). All'articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, aggiungere la seguente:

"g) spese di cassa riferite a residui dell'anno 2004 e precedenti"».

22.45

GIARETTA, D'ANDREA, SOLIANI, MONTICONE, BAIO DOSSI

Accantonato

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) con riferimento alle spese in conto capitale delle regioni, le spese di investimento, previste e finanziate da specifiche leggi o programmi regionali, finalizzate al sostegno delle attività di ricerca e innovazione, qualificazione delle risorse umane e sviluppo sostenibile».

Conseguentemente all'articolo 67, Tabella B, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

22.48

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dichiarato inammissibile

Al comma 5, aggiungere la seguente lettera:

«c) spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale».

Conseguentemente:

all'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, le parole: «nella misura del 95 per cento» sono sostituite con le seguenti: «nella misura del 90 per cento».

22.49

VITALI, D'ANDREA, CAVALLARO, BATTISTI, BEDIN, BASTIANONI, DE PETRIS, SODANO Tommaso

Accantonato

Al comma 5, aggiungere la seguente lettera:

«*b-bis*) spese in conto derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 66-quater.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis. Il del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo i 64 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle at-

tività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

Art. 66-quinquies.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto).

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

22.50

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Accantonato

Al comma 5, aggiungere la seguente lettera:

«c) spese in conto capitale finanziate con proventi derivanti da alienazione di beni immobili, mobili, nonché delle erogazioni a titolo gratuito e delle liberalità».

Conseguentemente:

all'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, le parole: «nella misura del 95 per cento» sono sostituite con le seguenti: «nella misura del 90 per cento».

22.51

VITALI, CAVALLARO, BEDIN, BASTIANONI, BATTISTI, D'ANDREA, DE PETRIS, SODANO Tommaso

Accantonato

Al comma 5, aggiungere la seguente lettera:

«b-bis) spese in conto capitale finanziate con proventi derivanti da alienazione di beni immobili, mobili, nonché delle erogazioni a titolo gratuito e delle liberalità».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma i dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 66-quater.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

Art. 66-quinquies.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gen-

naio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

22.46

VITALI, SODANO TOMMASO, D'ANDREA, CAVALLARO, BEDIN, BASTIANONI, BATTISTI, DE PETRIS

Accantonato

Alla fine del comma 5 aggiungere il seguente periodo: «Ai soli fini del patto di stabilità interno, le spese in conto capitale sostenute dai Comuni e cofinanziate dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province, incidono su ogni ente finanziatore per la relativa quota finanziata».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata».

22.47

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dichiarato inammissibile

Alla fine del comma 5, aggiungere il seguente periodo: «Ai soli fini del patto di stabilità interno, le spese in conto capitale cofinanziate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni, incidono su ogni ente finanziatore per la relativa quota finanziata».

22.52 (testo 2)

GIARETTA

Accantonato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. I comuni possono, con delibera del consiglio comunale, prevedere l'esonero totale dal versamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) ovvero stabilire aliquote ridotte per i proprietari di immobili che si facciano carico della gestione di servizi spettanti alle amministrazioni comunali, con corrispondente risparmio di spesa per le amministrazioni stesse».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sui redditi da capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge».

22.52 (v. testo 2)

GIARETTA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. I comuni possono, con delibera del consiglio comunale, prevedere l'esonero totale dal versamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) ovvero stabilire aliquote ridotte per i proprietari di immobili che si facciano carico della gestione di servizi spettanti alle amministrazioni

comunali, con corrispondente risparmio di spesa per le amministrazioni stesse».

Conseguentemente all'articolo 66, dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. All'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'alinea, sostituire le parole: "95 per cento" con le seguenti: "nella misura del 50 per cento"».

22.53 (testo 2)

PIROVANO, FRANCO PAOLO, MORO

Accantonato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 3, i comuni, se in possesso delle caratteristiche sotto elencate, possono per il triennio 2006-2008 aumentare le spese correnti dell'anno 2004 nella percentuale media di aumento delle entrate iscritte nel Titolo I e III del bilancio di previsione assestato per l'anno 2005 e di quelle iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2006, rispetto alla medesima voce del bilancio consuntivo dell'anno 2004:

- a) popolazione non superiore a 15.000 abitanti;
- b) indice di autonomia finanziaria rilevato nell'anno 2004 non inferiore al 95 per cento;
- c) indice di autonomia impositiva rilevato nell'anno 2004, non inferiore al 62 per cento.

Ai medesimi enti locali non si applica il comma 11».

Conseguentemente, a totale copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente della tabella C.

22.53 (v. testo 2)

PIROVANO, FRANCO PAOLO, MORO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 3, i comuni, se in possesso delle caratteristiche sotto elencate, possono per il triennio 2006-2008 aumentare le spese correnti dell'anno 2004 nella percentuale media di aumento delle entrate iscritte nel Titolo I e III del bilancio di previsione assestato per l'anno 2005 e di quelle iscritte nel bilancio di previsione per

l'anno 2006, rispetto alla medesima voce del bilancio consuntivo dell'anno 2004:

- a) popolazione non superiore a 15.000 abitanti;
 - b) indice di autonomia finanziaria rilevato nell'anno 2004 non inferiore al 95 per cento;
 - c) indice di autonomia impositiva non inferiore al 62 per cento.
- Ai medesimi enti locali non si applica il comma 11».

Conseguentemente, a totale copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente della tabella C.

22.54

PIROVANO, FRANCO Paolo, MORO

Accantonato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 3, i comuni, con indice di autonomia finanziaria rilevato nell'anno 2004 non inferiore al 90 per cento, possono per il triennio 2006-2008 mantenere le spese correnti dell'anno 2004».

Conseguentemente, a totale copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente della tabella C.

22.55

VITALI, BONAVITA

Accantonato

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il comma 43 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote di cui all'articolo 26, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-

tembre 1973, n. 600, e quelle che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

22.56

GUBERT

Dichiarato inammissibile

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I medesimi enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 2 e 3 per le spese correnti se tale deroga viene esplicitamente approvata a maggioranza dei due terzi dei presenti nel rispettivo Consiglio e comunque nel rispetto delle altre norme relative alla finanza di detti enti, ivi comprese quelle attinenti il patto di stabilità interno».

22.57

BUDIN, VITALI

Accantonato

Al comma 7 primo periodo, sopprimere le parole: «per quanto riguarda le spese di personale».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alco-

lici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

22.58

MORO

Accantonato

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: «per quanto riguarda le spese di personale».

22.59

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Accantonato

Nel comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: «per quanto riguarda le spese di personale».

22.60

TAROLLI, CICCANTI

Accantonato

Al comma 7, nel primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «per quanto riguarda le spese di personale,».

22.61

GUBERT

Accantonato

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «in caso di mancato accordo si applicano» inserire le seguenti: «provvisoriamente, fino al raggiungimento dell'accordo stesso,».

22.62

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

Dichiarato inammissibile

Al comma 7, secondo periodo, le parole: «alle finalità di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «alle finalità di cui alla presente legge».

22.63

CHIUSOLI, MACONI, GARRAFFA, BARATELLA, CADDEO

Accantonato

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis) All'articolo 3, comma 21-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

"b-bis) le spese d'investimento, previste da specifiche leggi o programmi regionali, finalizzati al sostegno delle attività di ricerca e innovazione, qualificazione delle risorse umane e sviluppo sostenibile"».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, per il triennio, in misura pari al 10 per cento.

22.64

IZZO

Accantonato

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel comma 21-bis, introdotto con la legge 30 luglio 2004, n. 191, di conversione con modificazioni del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:

c) le spese di investimento, previste da specifiche leggi o programmi regionali, finalizzati al sostegno delle attività di ricerca e innovazione, qualificazione delle risorse umane e sviluppo sostenibile».

Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente della tabella C.

22.65

CICCANTI

Accantonato

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel comma 21bis introdotto con la legge 30 luglio 2004, n. 191 di conversione in legge, con modifiche, decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:

c) le spese di investimento, previste da specifiche leggi o programmi regionali, finalizzati al sostegno delle attività di ricerca e innovazione, qualificazione delle risorse umane e sviluppo sostenibile».

22.66

GUBERT

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Sono escluse da sanzioni le violazioni delle norme del patto di stabilità interno che non abbiano conseguenze negative per il rispetto dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 della presente legge e per il rispetto del nuovo Patto di Stabilità e Crescita concordato in sede Ecofin dell'Unione Europea».

22.67

IZZO

Accantonato

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, a 350, al comma 21-bis, come modificato dal decreto-legge 12 luglio 2004 n. 168 recante «interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica» convertito con la legge 30 luglio 2004 n. 191, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

"c) le spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali precedenti alla legge finanziaria 2004 le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;

d) i cofinanziamenti di programmi comunitari, di Accordi di Programma Quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali e/o Accordi di Stato-Regioni fino alla completa attuazione degli stessi"».

22.68

MAGNALBÒ

Accantonato

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al comma 21-bis, come modificato dal decreto-legge 12 luglio 2004 n. 168 recante "interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica" convertito con la legge 30 luglio 2004 n. 191, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

"c) le spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali precedenti alla legge finanziaria 2004 le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;

d) i cofinanziamenti di programmi comunitari, di Accordi di Programma Quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali e/o Accordi di Stato-Regioni fino alla completa attuazione degli stessi"».

22.69

PEDRIZZI, GRILLOTTI

Accantonato

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al comma 21-bis, come modificato dal decreto-legge 12 luglio 2004 n. 168 recante "interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica" convertito con la legge 30 luglio 2004 n. 191, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

"c) le spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali precedenti alla legge finanziaria 2004 le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;

d) i cofinanziamenti di programmi comunitari, di Accordi di Programma Quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali e/o Accordi di Stato-Regioni fino alla completa attuazione degli stessi"».

22.70

FRANCO PAOLO, MORO

Accantonato

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al comma 21-bis, come modificato dal decreto-legge 12 luglio 2004 n. 168 recante "interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica" convertito con la legge 30 luglio 2004 n. 191, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

"c) le spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali precedenti alla legge finanziaria 2004 le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;

d) i cofinanziamenti di programmi comunitari, di Accordi di Programma Quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali e/o Accordi di Stato-Regioni fino alla completa attuazione degli stessi"».

22.71

CICCANTI, TAROLLI, EUFEMI

Accantonato

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al comma 21-bis, come modificato dal decreto-legge 12 luglio 2004 n. 168 recante "interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica" convertito con la legge 30 luglio 2004 n. 191, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

"c) le spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali precedenti alla legge finanziaria 2004 le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;

d) i cofinanziamenti di programmi comunitari di Accordi di Programma Quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali e/o Accordi di Stato-Regioni fino alla completa attuazione degli stessi"».

22.72

VITALI, CALVI, BEDIN, DE PETRIS, CAVALLARO, D'ANDREA, BASTIANONI,
BATTISTI

Accantonato

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 1, legge 30 dicembre 2004, n. 311 sopprimere il comma 44».

22.73

VITALI, CHIUSOLI

Accantonato

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote di cui all'articolo 26, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e quelle che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

22.74

GUBERT

Accantonato

Al comma 11, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «nonché, a parità di fascia demografica, per classi di valore di un indice di dispersione territoriale della popolazione determinate dal Mini-

stero dell'economia e delle finanze, sentito l'Istituto nazionale di statistica».

22.75

TIRELLI, FRANCO PAOLO, MORO, BOLDI, AGONI, PEDRAZZINI

Accantonato

Al comma 11, alla fine del primo periodo inserire le seguenti parole: «inserendo correttivi a parità di fascia demografica tenendo conto dei servizi gestiti in proprio dall'Ente locale in luogo delle gestioni statali».

22.76

IZZO

Accantonato

Al comma 11, dopo le parole: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti parole: «di concerto con il Ministro dell'interno e».

22.77

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI

Accantonato

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Ai fini del contenimento delle spese, per gli anni 2006, 2007 e 2008, gli enti locali con popolazione inferiore a 10.000 abitanti possono affidare ad un solo revisore l'incarico della revisione economica-finanziaria dei bilanci, in deroga all'articolo 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali».

22.78

VITALI, CALVI, BRUNALE, CHIUSOLI, PASQUINI

Accantonato

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Gli interventi a carico dei Comuni aventi ad oggetto la realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità finalizzate all'assetto complessivo del sistema urbano non contribuiscono al raggiungimento del tetto di spesa previsto ai fini del rispetto del patto di stabilità. Per le

opere infrastrutturali per la mobilità già approvate in linea tecnica dal CIPE e finanziate parzialmente, deve essere garantita, preliminarmente al finanziamento di nuove opere, la continuità finanziaria, fino al completamento delle medesime. Qualora per la realizzazione di dette opere sia necessario conferire studi ed incarichi di consulenza e progettazione a soggetti estranei all'Amministrazione essi sono esclusi dal tetto di spesa previsto dall'articolo 3, comma 2».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

22.79

PEDRIZZI, GRILLOTTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le spese per investimenti finanziate da trasferimenti regionali e statali finalizzati».

22.80

CHIRILLI

Accantonato

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Fermi restando gli effetti finanziari complessivi delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i limiti di spesa per gli enti locali sono determinati in misura più favorevole o sfavorevole rispetto a quelli previsti dal comma 3 a seconda che l'ente presenti un livello di indebitamento complessivo, rispettivamente inferiore o superiore all'indebitamento medio *pro capite* dei comuni come risultante al 31 dicembre 2004, con riferimento alla fascia demografica di appartenenza quale individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 22, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 31 e delle Province. I limiti sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura tale

che venga comunque conseguito l'obiettivo complessivo di finanza pubblica stabilito per gli enti locali dal presente articolo».

22.81

PIROVANO, MONTI, CHINCARINI, PERUZZOTTI, FRANCO PAOLO, MORO

Accantonato

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Per l'anno 2006 è attribuito un finanziamento di 80 milioni di euro a favore dei Comuni di cui all'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244».

Conseguentemente: alla tabella C voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: - decreto legislativo n. 300 del 1999, art. 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (6.1.2.9 agenzia del demanio cap 3901)

2006: - 50.000.

- legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 (9.1.1.0 stanziamenti aggiuntivi paesi in via di sviluppo cap. 2150)

2006: - 30.000.

22.82

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Accantonato

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Al comma 24, articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunta la seguente lettera:

"g) spese sostenute dai comuni per la bonifica di siti inquinati con azione sostitutiva dei diretti responsabili"».

22.83

GIARETTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la parola "comune" è sostituita dalle parole: "consiglio comunale"».

22.84

CICCANTI

Accantonato

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. L'articolo 1 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 è modificato come segue:

"Art. 1. - 1. Al comma 362, sono sostituite le parole "31 dicembre 2004" con: "31 dicembre 2005";

2. Al comma 362, sono sostituite le parole: "alle Amministrazioni dello Stato" con le seguenti: "alle Amministrazioni Pubbliche»;

3. Al comma 363, è aggiunto dopo l'inciso comprendente le parole: "con una dotazione di 2.000 milioni di euro", il seguente ulteriore inciso: "o a valere sulle somme stanziare sugli analoghi fondi delle Amministrazioni pubbliche non statali, istituite ai sensi del capoverso seguente";

4. Al comma 363, dopo l'ultimo capoverso è aggiunto: "La disposizione di pagamento a favore di fornitori di Amministrazioni Pubbliche diverse da quelle statali, è subordinata alla condizione che le stesse abbiano provveduto a istituire nei loro bilanci Fondo analogo a quello di cui al comma 362 del presente articolo, per crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi a tali amministrazioni, caduti alla Cassa Depositi e Prestiti Spa dai fornitori stessi sulla base di idonei titoli giuridici, e a fronte di impegni analoghi a quanto previsto dal citato comma 362";

5. Al comma 364 è aggiunto al termine del primo capoverso il seguente ulteriore capoverso: "Le amministrazioni pubbliche non statali possono, analogamente, provvedere al pagamento alla Cassa Depositi e Prestiti Spa delle somme erogate, in un periodo massimo di quindici anni, a carico del Fondo da loro stesse istituito, nonché, a decorrere dal 2006, alla corresponsione degli oneri di gestione";

6. Al comma 365, le parole "sono stabilite", sono modificate in: "sono stabilite o sono integrate";

7. Al comma 365, è aggiunto il seguente capoverso: "I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere

gravati di oneri, restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle Amministrazioni debentrici"».

22.85

CANTONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.

(Affrancamento dall'imposta)

1. L'imposta può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari ad un numero di annualità del tributo fissato dal Consiglio comunale e secondo modalità previste dal Consiglio comunale medesimo, computandosi per una annualità l'imposta dovuta all'atto del pagamento per l'anno in corso. Con la stessa deliberazione il Consiglio comunale statuisce che, in caso di soppressione dell'imposta, venga restituita al contribuente una somma pari alla differenza fra quella versata per l'affrancamento e la somma da questi teoricamente dovuta per il pagamento dell'imposta negli anni già trascorsi. Gli importi a tale titolo introitate dal Comune sono destinate all'eliminazione del debito pregresso e a spese d'investimento».

22.86

CANTONI

Accantonato

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Dopo l'art. 2, comma, 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Nel caso il Comune stabilisca un'aliquota diversa da quella ordinaria per gli immobili per i quali siano tenuti al pagamento dell'imposta comunale sugli immobili a qualsiasi titolo cittadini che li tengano a propria disposizione e siano residenti in altri Comuni, la deliberazione deve essere adottata dal Consiglio comunale e motivata sulla base del particolare e rilevante fabbisogno finanziario dell'ente in essere al momento dell'adozione dell'atto. Tale deliberazione deve essere comunicata annualmente ai contribuenti interessati mediante servizio postale e comunque con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza dell'anno da pane

del contribuente, con allegati i moduli completi di tutti i dati per il versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta"».

22.87

CANTONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'art. 26, comma 1, del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "I redditi conseguenti da contratti di locazione di immobili sia ad uso abitativo sia ad uso diverso dall'abitativo, ove non siano percepiti, non concorrono a formare il reddito del locatore a decorrere dal sedicesimo giorno successivo a quello in cui il locatore abbia intimato al locatario di adempiere alle sue obbligazioni contrattuali ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile, pena la risoluzione del contratto, ovvero a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il locatore abbia notificato al conduttore l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta in contratto di cui all'articolo 1456 codice civile. I redditi predetti, se non percepiti, non concorrono altresì a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare. In tutti i casi predetti la rendita catastale non concorre alla formazione del reddito complessivo dal momento di operatività della risoluzione contrattuale"».

22.0.1

FRANCO Paolo, MORO

Accantonato

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Nell'articolo 3 comma 18 della legge 350 del 24 dicembre 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera g) sopprimere le parole: "a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni";

b) dopo la lettera i) inserire la seguente lettera:

l) i trasferimenti in conto capitale a privati destinati alla realizzazione di interventi nei campi dell'alta formazione, della ricerca e sviluppo e dell'innovazione per i distretti industriali, della tutela ambientale e del risparmio energetico».

22.0.2

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

Accantonato

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'articolo 3, comma 18, della Legge 350 del 24 dicembre 2003, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera g) sopprimere le parole: «... a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni...»;

b) dopo la lettera i) *inserire la seguente:*

l) i trasferimenti in conto capitale a privati destinati alla realizzazione di interventi nei campi dell'alta formazione, della ricerca e sviluppo e dell'innovazione per i distretti industriali, della tutela ambientale e del risparmio energetico"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

1. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

22.0.3

IZZO

Accantonato

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Nell'articolo 3 comma 18 della legge 350 del 24 dicembre 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera g) sopprimere le parole: "a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni";

b) dopo la lettera i) inserire la seguente:

"i-bis) i trasferimenti in conto capitale a privati destinati alla realizzazione di interventi nei campi dell'alta formazione, della ricerca e sviluppo e dell'innovazione per i distretti industriali, della tutela ambientale e del risparmio energetico"».

22.0.4

PEDRIZZI, GRILLOTTI

Accantonato

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Nell'articolo 3 comma 18 della legge 350 del 24 dicembre 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera g) sopprimere le parole: "a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni";

b) dopo la lettera i) inserire la seguente:

"i-bis) i trasferimenti in conto capitale a privati destinati alla realizzazione di interventi nei campi dell'alta formazione, della ricerca e sviluppo e dell'innovazione per i distretti industriali, della tutela ambientale e del risparmio energetico"».

22.0.5

MAGNALBÒ

Accantonato

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Nell'articolo 3 comma 18 della legge 350 del 24 dicembre 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera g) sopprimere le parole: "a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni";

b) dopo la lettera i) inserire la seguente:

"i-bis) i trasferimenti in conto capitale a privati destinati alla realizzazione di interventi nei campi dell'alta formazione, della ricerca e sviluppo e dell'innovazione per i distretti industriali, della tutela ambientale e del risparmio energetico"».

22.0.6

CICCANTI, TAROLLI, EUFEMI

Accantonato

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Nell'articolo 3 comma 18 della legge 350 del 24 dicembre 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera g) sopprimere le parole: "a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni";

b) dopo la lettera i) inserire la seguente:

"i-bis) i trasferimenti in conto capitale a privati destinati alla realizzazione di interventi nei campi dell'alta formazione, della ricerca e sviluppo e dell'innovazione per i distretti industriali, della tutela ambientale e del risparmio energetico"».

22.0.7

LIGUORI, BEDIN

Accantonato

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera g) sopprimere le parole: "a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni";

b) dopo la lettera i), inserire la seguente:

"i-bis). I trasferimenti in conto capitale a privati destinati alla realizzazione di interventi nei campi dell'alta formazione, della ricerca e

sviluppo e dell'innovazione per i distretti industriali, della tutela ambientale e del risparmio energetico"».

22.0.8

CHIUSOLI, MACONI, GARRAFFA, BARATELLA, CADDEO

Accantonato

Dopo l'articolo 22, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Nell'articolo 3 comma 18 della legge 350 del 24 dicembre 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *g)* sopprimere le seguenti parole: "a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni";

b) dopo la lettera *i)* inserire la seguente:

"*i-bis.*) i trasferimenti in conto capitale a privati destinati alla realizzazione di interventi nei campi dell'alta formazione, della ricerca e sviluppo e dell'innovazione per i distretti industriali, della tutela ambientale e del risparmio energetico"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

22.0.9

IOVENE

Accantonato

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Al comma 18 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera g) sopprimere le parole "... a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni...";

b) dopo la lettera i) inserire la seguente:

"l) i trasferimenti in conto capitale a privati destinati alla realizzazione di interventi nei campi dell'alta formazione, della ricerca e sviluppo e dell'innovazione per i distretti industriali, della tutela ambientale e del risparmio energetico"».

22.0.10

VITALI

Accantonato

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente

«Art. 22-bis.

1. Nell'articolo 3, comma 18 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera g) sopprimere le parole "a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni";

b) dopo la lettera i) inserire la seguente lettera:

"i-bis) trasferimenti in conto capitale a privati destinati alla realizzazione di interventi nei campi dell'alta formazione, della ricerca e sviluppo e dell'innovazione per i distretti industriali, della tutela ambientale e del risparmio energetico"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 66-quater.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

Art. 66-quinquies.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

22.0.11

VITALI, CAVALLARO, D'ANDREA, BEDIN

Accantonato

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni di razionalizzazione in materia di tributi locali)

1. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere altresì l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

3. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente entro il termine di decadenza di tre anni dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

4. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; l'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dalla data di presentazione della dell'istanza.

5. La misura annua degli interessi per la riscossione e per i rimborsi dei tributi locali è determinata da ciascun ente impositore nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

8. All'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunta la seguente lettera:

"e) il contratto di affidamento deve prevedere un termine massimo di durata, comprensivo di eventuali periodi di proroga, che comunque non sia superiore complessivamente ad anni dieci. A tali contratti si applica, in ogni caso, il disposto dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

9. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

gli articoli 9, comma 6; l'articolo 10, l'articolo 51, commi 1, 2, 3, 4 e 6; gli articoli 71 e 75 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;

gli articoli 11, commi 1, 2 e 2-bis; l'articolo 12 dalle parole "; il ruolo" fino a: "di sospensione" e l'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; nonché ogni altra disposizione incompatibile con il presente articolo».

22.0.12

VITALI, BATTISTI, CAVALLARO, BEDIN, BASTIANONI, D'ANDREA, SODANO Tommaso

Accantonato

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Limiti alla capacità di indebitamento degli enti locali)

1. Le disposizioni di cui ai commi 44 e 45 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono abrogate».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 66-quater.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

Art. 66-quinquies.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

22.0.13

VITALI

Accantonato

Dopo l'articolo 22, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Al comma 25 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 le parole "Fino al 31 dicembre 2003" sono soppresse.

2. Al comma 25 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 il periodo "È autorizzata la spesa di 282 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 dei maggiori oneri sostenuti nel triennio 2001-2003 in cui il rimborso è stato operato al netto delle suddette quote di compartecipazione"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 66-quater.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo

164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

Art. 66-quinquies.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

22.0.14

COLLINO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. I limiti di legge relativi al raggiungimento degli obiettivi connessi al rispetto del patto di stabilità per le amministrazioni locali, sono derogati, per l'anno 2006, a favore di quelle amministrazioni alle quali, nell'esercizio finanziario precedente, siano stati erogati da enti nazionali e comunitari finanziamenti e contributi in conto corrente e capitale nella misura di almeno il 10 per cento delle risorse di parte corrente previste per l'esercizio 2005».

22.0.15

Nocco

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Al decreto legislativo 139/2005, aggiungere all'articolo 1, dopo il comma 3, il seguente:

"3-bis. Ai dottori commercialisti è riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento dell'assistenza tecnica nell'udienza di discussione delle cause in materia di imposte e tasse di competenza dei giudici ordinari e nell'udienza di discussione davanti alla Corte di Cassazione quando è impugnata una sentenza della Commissione tributaria"».

22.0.16

EUFEMI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Al comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la parola: "comune" è sostituita dalle seguenti: "consiglio comunale"».

22.0.17

VITALI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Al comma 11, dell'articolo 2, della legge n. 350 del 2003 sono apportate le seguenti modifiche:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) il 20 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel re-

cinto aeroportuale sul totale del sedime, percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati";

2) sostituire la lettera *b*) con la seguente:

"*b*) il 35 per cento del totale a favore del Ministero dell'Interno al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture, per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie";

3) dopo la lettera *b*) sono aggiunte le seguenti:

"*b*-bis). Il 40 per cento del totale, da ripartirsi in parti uguali, a favore dei comuni sul territorio dei quali è ubicata l'aerostazione passeggeri, cargo o charter al fine di sostenere gli oneri finanziari derivanti dall'adozione delle misure a sostegno della sicurezza urbana, con riparto direttamente proporzionale al gettito di ciascun aeroporto;

b-ter) il restante 5 per cento del totale a favore delle province nel cui territorio sono ubicate l'aerostazione passeggeri, cargo o charter, con riparto direttamente proporzionale al gettito di ciascun aeroporto, onde favorire le iniziative a sostegno della sicurezza pubblica"».

22.0.18

VITALI

Accantonato

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Dopo la lettera *i*) dell'articolo 89, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998 è aggiunta la seguente lettera:

"*i*-bis) alla determinazione dei sovracani di cui alla legge n. 925 del 1980 e ai relativi adempimenti previsti per legge fino all'emanazione di diversa disciplina regionale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, detti sovracani continuano ad essere determinati a norma dall'articolo 27, comma 10 della legge n.448 del 2001;"

2. Il comma 4 dell'articolo 26, del decreto legislativo n. 152 del 1999 è sostituito dal seguente:

"4. La riduzione del canone prevista dall'articolo 18, comma *l*), lettere *a*) e *d*), della legge 5 gennaio 1994, n. 36, non si applica, per gli anni successivi al 2000, fino a quando le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano non ne abbiano definito i limiti e le modalità di attuazione".

3. All'articolo 89, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998 dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

"1-bis) alla vigilanza sui consorzi di regolazione dei laghi. A tal fine le Regioni disciplinano le modalità, i principi ed i termini di adeguamento degli statuti dei consorzi".

4. Sono abrogati i commi 38, 39, 40, 41 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.»

22.0.19

VITALI

Accantonato

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Per la copertura delle maggiori perdite di entrata delle Regioni a statuto ordinario, per il periodo 1998-2002, derivante dalla riduzione dell'accisa sulla benzina a lire 242 a litro, non compensate dal maggior gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è assunta a carico del bilancio dello Stato la spesa di 161.196.251,11 euro per l'anno 2005. Alla ripartizione tra le regioni del suddetto importo si provvede con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui".»

22.0.20

VITALI

Accantonato

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'art. 2 comma 22 della legge n. 350 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) le parole: ' fino al periodo di imposta decorrente dal primo gennaio 2007 ' sono sostituite dalle seguenti: ' fino al periodo di imposta decorrente dal primo gennaio del primo anno di attuazione dell'art. 119 della Costituzione ' "».

22.0.21

GASBARRI, CADDEO

Accantonato

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Comuni di nuova istituzione)

1. All'articolo 1, comma 21, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, dopo le parole: "i comuni con popolazione superiore a 3 mila abitanti" sono inserite le seguenti: "ad eccezione di quelli costituiti dopo il 1° gennaio 1999"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

22.0.22

FALCIER

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Comuni di nuova istituzione)

1. All'articolo 1, comma 21, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 dopo le parole: "i comuni con popolazione superiore a 3 mila abitanti" sono inserite le seguenti: "ad eccezione di quelli costituiti dopo il 1° gennaio 1999"».

22.0.23

TAROLLI, CICCANTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Le regioni e le province autonome, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolarmentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge n. 157 del 1992».

22.0.24

EUFEMI

Accantonato

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Dopo l'articolo 2, comma, 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Nel caso il comune stabilisca un'aliquota specifica per immobili per i quali siano tenuti al pagamento dell'imposta a qualsiasi titolo cittadini che li tengano a propria disposizione e siano residenti in altri comuni, la deliberazione dev'essere adottata dal consiglio comunale e motivata sulla base del particolare e rilevante fabbisogno finanziario dell'ente in essere al momento dell'adozione dell'atto. La deliberazione in questione deve essere comunicata annualmente ai contribuenti interessati mediante servizio postale e comunque con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza dell'anno da parte del contribuente, con allegati i moduli completi di tutti i dati per il versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta. L'obbligo di comunicazione sussiste in ogni caso in cui i cittadini residenti in altri comuni siano comunque tenuti a corrispondere un'imposta differente da quella ordinaria."».

22.0.25

EUFEMI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è inserito il seguente:

"Art. 8-bis. - (*Affrancamento dall'imposta*). - 1. L'imposta può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari ad un numero di annualità del tributo fissato dal consiglio comunale e secondo modalità pure stabilite dal Consiglio comunale medesimo, computandosi per una annualità l'imposta dovuta all'atto del pagamento per l'anno in corso. Con la medesima deliberazione il consiglio comunale prevede che, in caso di soppressione dell'imposta, venga restituita al contribuente una somma pari alla differenza fra quella versata per l'affrancamento e la somma da lui teoricamente dovuta per il pagamento dell'imposta negli anni già trascorsi. Le somme a tale titolo introitate dal co-

mune sono destinate all'eliminazione del debito pregresso e a spese d'investimento."».

22.0.26

CICOLANI

Accantonato

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Per le infrastrutture realizzate con il cofinanziamento dei Comuni e delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti presenta al CIPE proposte di adeguamento del relativo piano economico e finanziario al fine di provvedere al reperimento delle risorse necessarie, a seguito di accertamento di minori entrate rispetto a quelle preventivate dal piano economico e finanziario già approvata. Per la completa realizzazione dell'opera, il CIPE è autorizzato a deliberare in tal senso, assicurando così, l'adozione di idonei strumenti di garanzia volti a tenere indenni tanto le Società pubbliche di progetto, che i Comuni e le Camere di Commercio, Industria e Artigianato, interessate dalle obbligazioni derivanti dalle minori entrate accertate».

22.0.27

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Accantonato

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Riduzione del costo dell'indebitamento degli enti locali)

1. Al fine di contenere il costo dell'indebitamento, gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 possono provvedere, se consentito dalle clausole contrattuali, alla conversione dei mutui contratti precedentemente al 31 dicembre 1996, compresi quelli contratti con la Cassa Depositi e prestiti, in titoli obbligazionari di nuova emissione o alla rinegoziazione, anche con altri istituti, dei mutui stessi, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. Nel valutare la convenienza dell'operazione di rifinanziamento si dovrà tener conto anche delle commissioni, compresi eventuali indennizzi e/o penali per estinzione anticipata

che possono essere ricompresi nel nuovo debito e quindi nel piano di ammortamento».

22.0.28

CICOLANI

Accantonato

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. La lettera *c*) del comma 5 dell'articolo 113 del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituita dalla seguente:

"*c*) società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi con dimostrata partecipazione societaria non inferiore al 15 per cento del capitale o, in via eccezionale e per la durata massima di due anni, a società di gestione a capitale interamente pubblico introdotte con l'articolo 14 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003 convertito dalla legge n. 326/2003"».

22.0.29

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Accantonato

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Oneri di urbanizzazione)

1. Il comma 43, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato».

22.0.30

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Accantonato

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Limiti alla capacità di indebitamento degli enti locali)

1. Le disposizioni di cui ai commi 44 e 45 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono abrogate».

22.0.31

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Spese sostenute dai Comuni per funzionamento Uffici giudiziari)

1. È abrogata la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal gennaio 2006, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della giustizia.

2. Presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo pari a 400 milioni di euro a partire dall'anno 2006. Al pagamento di quanto dovuto per gli anni pregressi, si provvede entro il 31 dicembre 2006».

22.0.32

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Accantonato

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Regole particolari per l'assunzione dei mutui)

1. Al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'articolo 1, comma 44 della legge n. 311 del 2004, dopo le parole: "al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi" sono sostituite dalle seguenti parole: "al netto di contributi o rimborsi in conto interessi erogati da soggetti terzi sull'indebitamento in ammortamento".».

Art. 23.**23.1**

PASINATO

Accantonato

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo:

«Per l'anno 2006 un ulteriore contributo statale di 150 milioni di euro è distribuito secondo i criteri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.»

Conseguentemente alla Tabella B apportare le seguenti modifiche:

Ministero dell'Economia e delle finanze:

2006: - 150.000.

23.2

VITALI, FASSONE, BEDIN, CAVALLARO, D'ANDREA, BASTIANONI, DE PETRIS

Accantonato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2006, a valere sui trasferimenti erariali disposti a favore degli enti locali dal Ministero dell'Interno, il fondo ordinario per le comunità montane è incrementato di 10 milioni di euro, attribuiti in proporzione della popolazione residente nei territori montani.»

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 10.000;

2007: - 10.000;

2008: - 10.000.

23.3

BEDIN, D'ANDREA, BASTIANONI, CAVALLARO, VITALI, VICINI, DE PETRIS

Accantonato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per l'anno 2006 il contributo spettante alle unioni di comuni e alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 35 milioni di euro.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite)

1. L'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, è sostituito dal seguente:

"4. Ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento"».

23.4

TIRELLI, FRANCO Paolo, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Accantonato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In deroga a quanto previsto dal secondo comma, il contributo consolidato, il contributo per sviluppo investimenti, ancora assegnati agli Enti a tale titolo nell'anno 2005, vengono ridotti del 50 per cento. Tali importi sono riassegnati ai Comuni le cui entrate da compartecipazione Irpef sono inferiori al 6,5 per cento del loro gettito, con decreto del Ministero dell'economia e finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

23.5

VITALI, SODANO Tommaso, BATTISTI, BEDIN, CAVALLARO, D'ANDREA

Accantonato

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I contributi e le altre provvidenze in favore degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono confermati nello stesso importo per l'anno 2006 ad eccezione dei seguenti:

a) Per l'anno 2006, il contributo spettante alle Unioni di Comuni è incrementato di 45 milioni di euro;

b) Il contributo destinato alle Unioni di Comuni di cui al comma precedente è incrementato di ulteriori 5 milioni di euro per l'esercizio congiunto del servizio di polizia locale, destinati a finalità di investimento;

c) Per l'anno 2006 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000, il contributo di cui all'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 65 milioni di euro;

d) Per l'anno 2006 è ripristinato il Fondo nazionale ordinario per gli investimenti, finanziato con i contributi previsti dalla legge n. 289/2002».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 66-quater.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

Art. 66-quinquies.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

23.6

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I contributi e le altre provvidenze in favore degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono confermati nello stesso importo per l'anno 2006 ad eccezione di quanto disposto dalle seguenti:

a) per l'anno 2006, il contributo spettante alle Unioni di Comuni è incrementato di 45 milioni di euro;

b) il contributo destinato alla Unioni di Comuni di cui al comma precedente è incrementato di ulteriori 5 milioni di euro per l'esercizio congiunto del servizio di polizia locale, destinati a finalità di investimento;

c) per l'anno 2006 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000, il contributo di cui all'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 65 milioni di euro;

d) per l'anno 2006 è ripristinato il Fondo nazionale ordinario per gli investimenti, finanziato con i contributi previsti dalla legge 289/2002».

23.7

PASINATO

Accantonato

Alla fine del comma 3, aggiungere il seguente periodo:

«Per l'anno 2006 il contributo spettante alle unioni di comuni è incrementato di 20 milioni di euro. L'incremento è riservato alle unioni che abbiano effettivamente attivato l'esercizio associato di servizi».

Conseguentemente alla Tabella B apportare le seguenti modifiche:

Ministero dell'Economia e delle finanze:

2006: - 20.000.

23.9

DE PETRIS, BATTISTI

Accantonato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune di Roma sostiene in ragione delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica per l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale, a decorrere dall'anno 2006 i trasferimenti erariali correnti allo stesso spettanti sono incrementati di 60 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici e' aumentata del 7 per cento».

23.10

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Accantonato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2006 viene rifinanziato il Fondo Nazionale Ordinario per Investimenti per un importo pari a 105 milioni di euro».

Conseguentemente alla Tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2006 gli stanziamenti sono ridotti di 105 milioni di euro.

23.11

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, BRUNALE, PIATTI, VITALI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, BASSANINI, VILLONE, CAVALLARO, BEDIN, D'ANDREA, BASTIANONI, BATTISTI, GUERZONI

Accantonato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2006 viene rifinanziato il Fondo nazionale ordinario per investimenti per un importo pari a 105 milioni di euro».

Conseguentemente alla Tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2006 gli stanziamenti sono ridotti di 105 milioni di euro.

23.12

IZZO

Accantonato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai comuni con popolazione inferiore a 300 abitanti è attribuita una maggiorazione dei trasferimenti erariali correnti complessivamente corrisposti nell'anno 2005, al netto della compartecipazione dell'IRPEF, nei limiti dello stanziamento complessivo di 5,5 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'interno, apportare la seguente variazione:

2006: - 5.500.

23.13

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Accantonato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2006 il contributo di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro».

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, la tassa sui superalcolici è aumentata del 7 per cento.

23.14

VITALI, BASTIANONI, BATTISTI, CAVALLARO

Accantonato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2006 il contributo di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro».

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, la tassa sui superalcolici è aumentata del 7 per cento.

23.15

VITALI, CALVI, D'ANDREA, BASTIANONI, CAVALLARO, BEDIN, BATTISTI

Accantonato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 4, comma 2-*sexies*, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: "comuni", inserire le seguenti: "e le province"».

23.16

BISCARDINI, LABELLARTE, MARINI, CASILLO, CREMA, MANIERI

Accantonato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo del 23 gennaio 1993, n. 16, aggiungere, in fine: "fanno eccezione e, quindi, la base imponibile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili è determinata in modo ordinario con le modalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 504/92, gli immobili, che pur rientrando nella tipologia d'interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 3, legge 1° giugno 1939, n. 1089, e s.m.e.l. sono adibiti ad albergo, ristorante e/o similare attività economica"».

23.0.1

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

*(Proposta di modifiche alla disciplina
riguardante la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)*

1. L'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è sostituito dal seguente:

"1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è soppressa dalla data del 1° gennaio 2007. Restano in vigore gli articoli 62, commi

2 e 3, 70, 71, 73 del decreto legislativo 11 novembre 1993 n. 507 in riferimento alla tariffa di cui al comma 2 del presente articolo".

2 All'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, a 22 sono apportate a partire dal 1° gennaio 2007 le seguenti modifiche:

a) Al comma 2, dopo la parola: "tariffa" aggiungere le seguenti: "avente natura tributaria";

b) I commi 1-*bis* e 9 sono abrogati;

c) Il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. comuni devono provvedere all'integrale copertura dei costi del servizio di cui al comma 2";

d) Il comma 15 è sostituito dal seguente:

"15. la tariffa è disciplinata dal comune con apposito regolamento ed è applicata, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dal soggetto che gestisce il servizio, ove deliberato dal comune, ovvero dal comune stesso; il comune può utilizzare per la riscossione spontanea anche il modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La riscossione coattiva può, su richiesta del comune o dell'ente gestore, essere effettuata per il tramite dei concessionari mediante iscrizione a ruolo o direttamente mediante ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639 del 1910. Per la riscossione spontanea il soggetto che gestisce il servizio, ovvero il comune, ha l'obbligo di inviare al contribuente una comunicazione contenente gli elementi necessari per la determinazione ed il versamento della tariffa»;

e) Il comma 16 è sostituito dal seguente:

"16. Nella determinazione della tariffa è facoltà del comune non ricomprendervi, in tutto o in parte, il costo relativo alla gestione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche e quello di remunerazione del capitale investito. È altresì facoltà del comune applicare alle utenze domestiche, in luogo del metodo normalizzato, il parametro della superficie occupata, eventualmente combinato con il numero dei componenti del nucleo familiare";

f) dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

"17-*bis*. Per la disciplina delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ed all'articolo 12, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, per il contenzioso si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».

23.0.2

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Tarsu)

1. È stanziata la somma di Euro 39.000.000, per il rimborso ai Comuni delle spese relative alla TARSU delle scuole pubbliche statali, secondo quanto stabilito in Conferenza Unificata a seguito della sentenza della Corte di Cassazione (sez. Tributaria, sentenza 18/4/2000, n. 4994), relativamente alla annualità 2005.

2. È stanziata la somma di 75 milioni di euro per il reintegro dei fondi non corrisposti ai Comuni per la Tarsu delle scuole pubbliche statali e tuttora pendenti nelle annualità 2003/2004/2005».

Conseguentemente al testo del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 si apporta la seguente modifica:

All'art. 5, comma 1, lett. b) le parole: «nella misura del 95 per cento» sono sostituite con le parole: «nella misura del 90 per cento».

23.0.3

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Accantonato

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni di razionalizzazione in materia di tributi locali)

1. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere altresì l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

3. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente entro il termine di decadenza di tre anni dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

4. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; l'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dalla data di presentazione della dell'istanza.

5. La misura annua degli interessi per la riscossione e per i rimborsi dei tributi locali è determinata da ciascun ente impositore nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

8. All'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunta la seguente lettera:

"e) il contratto di affidamento deve prevedere un termine massimo di durata, comprensivo di eventuali periodi di proroga, che comunque non sia superiore complessivamente ad anni dieci. A tali contratti si applica, in ogni caso, il disposto dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»

9. Sono abrogate le seguenti disposizioni: "gli articoli 9, comma 6; l'art. 10; l'art. 51, commi 1, 2, 3, 4 e 6; gli artt. 71 e 75 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507; gli articoli 11, commi 1, 2, e 2-bis; l'art. 12 dalle parole "; il ruolo" fino a "di sospensione" e l'art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; nonché ogni altra disposizione incompatibile con il presente articolo».

23.0.4

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Accantonato*Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:***«Art. 23-bis.**

1. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza rispettivamente entro il terzo ed il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere altresì l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché del termine di sessanta giorni cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

3. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

4. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; l'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

5. Gli interessi per la riscossione e per i rimborsi dei tributi locali sono calcolati in base al tasso di interesse legale aumentato di due punti percentuale con maturazione giorno per giorno.

6. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo ed il versamento è effettuato in almeno due rate con scadenza rispettivamente il 31 maggio ed il 10 dicembre e può, in ogni caso, essere eseguito a scelta del contribuente mediante l'utilizzo del modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

7. Avverso il silenzio dell'autorità competente a decidere i ricorsi amministrativi di cui all'an. del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può essere proposto ricorso entro il termine di centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dinanzi alla commissione tributaria provinciale competente. La mancata impugnazione determina l'estinzione del procedimento.

8. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo».

23.0.5

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Accantonato

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Contributo di scopo per il costo dei servizi relativi alle attività turistiche)

1. I comuni possono deliberare con proprio regolamento, l'applicazione di un contributo di soggiorno, anche per periodi limitati dell'anno, secondo i seguenti principi e criteri:

a) individuazione del soggetto passivo nelle persone fisiche, non residenti, che soggiornano presso una struttura ricettiva di cui all'art. 6 della L. 17 maggio 1983, n. 217 e successive modificazioni, situata nel territorio del Comune;

b) possibilità di esclusione in base al regolamento comunale delle strutture specificamente riservate al turismo giovanile e di altre individuate e motivate dal regolamento stesso;

c) esclusione dall'imposizione di coloro che prendono alloggio in private abitazioni senza l'intermediazione di agenzie turistiche o immobiliari;

d) determinazione della tariffa, anche differenziando le varie categorie di strutture ricettive per scaglioni di prezzi dell'alloggiamento e servizi connessi, entro il limite massimo del per cento di tali prezzi;

e) individuazione dei soggetti tenuti al pagamento del contributo, con obbligo di rivalsa sui soggetti passivi, negli esercizi alberghieri e turistici, nelle agenzie immobiliari e turistiche intermediarie di locazioni, nei privati locatori per periodi inferiori all'anno;

f) irrogazione agli evasori di sanzioni amministrative sino al doppio del contributo evaso;

g) definizione dei termini e delle modalità di versamento secondo i criteri direttivi di cui al decreto previsto al successivo comma 3.

2. Il contributo, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di efficacia dei regolamenti comunali ed agli effetti delle previsioni di cui all'art. 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è applicabile dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività del regolamento di cui al comma 1.

3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, stabilisce le modalità e i termini per il versamento e per l'accertamento del contributo di cui al comma 1.

4. Il gettito del contributo è destinato alle attività di potenziamento dei servizi, alla promozione ed allo sviluppo delle attività turistico-alberghiere, nonché alla manutenzione ed alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e dei centri storici».

23.0.6

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Proroga termini passaggio tassa-tariffa)

1. All'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».

23.0.7

VITALI, CAVALLARO, BEDIN, D'ANDREA, BATTISTI, BASTIANONI, SODANO
Tommaso

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 23, aggiungere, il seguente:

«Art. 23-bis.

(Proroga termini passaggio tassa-tariffa)

1. All'articolo 11, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni"».

23.0.8

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Accantonato

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. In deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2005, sono prorogati al 31 dicembre 2006, limitatamente all'annualità di imposta 2001 e successive».

23.0.9

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Accantonato

Dopo l'articolo 23, aggiungere, il seguente:

«Art. 23-bis.

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di attuare misure di contenimento dell'inquinamento acustico all'esterno dei sistemi aeroportuali, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 31 gennaio

2003, n. 7, è incrementata di 0,50 euro. Tale incremento è attribuito direttamente dagli operatori in favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti ed è ripartito secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. Con decreto del Ministero dell'Interno sono stabilite le modalità applicative del presente articolo. E' abrogato il capo IV della Legge 21 novembre 2000, n. 342, recante l'Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili».

23.0.10

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Accantonato

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri e autoveicoli)

1. A partire dall'anno 2006 è istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri e autoveicoli su mezzi natanti a pagamento. L'addizionale, stabilita con regolamento comunale, può raggiungere un importo pari al 10 per cento del prezzo del biglietto. Il soggetto deputato alla vendita dei biglietti riversa le somme riscosse a titolo di addizionale direttamente al Comune in base ai tempi ed alle modalità stabilite con regolamento comunale».

23.0.11

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Accantonato

Dopo l'articolo 23, aggiungere, il seguente:

«Art. 23-bis.

(Addizionale comunale sulle tasse portuali per le merci)

1. Il Comune può istituire un'addizionale sulle tasse portuali per le merci fino a 2 centesimi per tonnellata metrica. I proventi derivanti da tale addizionale sono riversati in apposito fondo istituito presso il Ministero dell'Interno, e ripartito in base al gettito generato da ogni territorio

di competenza. I tempi e le modalità di erogazione sono definiti attraverso apposito decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con l'Anci».

23.0.12

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Accantonato

Dopo l'articolo 23, aggiungere, il seguente:

«Art. 23-bis.

(Addizionale Comunale all'Irpef)

1. Il comma 51 dell'articolo 1, legge 30 dicembre 2004, n. 311 è sostituito dal seguente: per l'anno 2006 è consentita la variazione in aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, applichino una percentuale inferiore allo 0,3 per cento. La percentuale dell'aliquota applicata, comprensiva dell'aumento, non potrà comunque andare oltre lo 0,3 per cento.

2. Fermo restando quanto stabilito al primo comma del presente articolo, fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati da quegli enti che già superano la soglia dello 0,3 per cento».

23.0.13

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, MARINO, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, VITALI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, BASSANINI, VILLONE, CAVALLARO, BEDIN, D'ANDREA, BASTIANONI, BATTISTI, GUERZONI

Accantonato

Dopo l'articolo 23, aggiungere, il seguente:

«Art. 23-bis.

(Addizionale Comunale all'Irpef)

1. Il comma 51 dell'articolo 1, legge 30 dicembre 2004, n. 311 è sostituito dal seguente:

"51. Per l'anno 2006 è consentita la variazione in aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul red-

dito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, applichino una percentuale inferiore allo 0,3 per cento. La percentuale dell'aliquota applicata, comprensiva dell'aumento, non potrà comunque andare oltre lo 0,3 per cento".

2. Fermo restando quanto stabilito al primo comma del presente articolo, fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati da quegli enti che già superano la soglia dello 0,3 per cento».

23.0.14

VITALI, BEDIN, BASTIANONI

Accantonato

Dopo l'articolo 23, aggiungere, il seguente:

«Art. 23-bis.

(Addizionale Comunale all'Irpef)

1. Il comma 51 dell'articolo 1, legge 30 dicembre 2004, n.311, è sostituito dal seguente:

«51. Per l'anno 2006 è consentita la variazione in aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, applichino una percentuale inferiore allo 0,3 per cento. La percentuale dell'aliquota applicata, comprensiva dell'aumento, non potrà comunque andare oltre lo 0,3 per cento».

2. Fermo restando quanto stabilito al primo comma del presente articolo, fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali di cui alla lettera a) del comma i dell'art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati da quegli enti che già superano la soglia dello 0,3 per cento».

23.0.15

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Accantonato

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Pubbliche affissioni)

1. I commi 480, 481, 482, 483 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono abrogati.

2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'art. 20-bis, secondo comma, D.Lgs. n. 507/93, introdotto dal comma 480 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, durante il periodo di vigenza».

23.0.16

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(ICP – CIMP)

1. Alla fine del primo periodo del primo comma dell'articolo 7 *octies* della legge 31 marzo 2005 n. 43 aggiungere il seguente periodo: "Sono esclusi dall'obbligo di rideterminazione del canone secondo i nuovi limiti imposti dall'articolo 10, comma 5, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, i comuni che hanno deliberato la sostituzione dell'imposta sulla pubblicità con il canone antecedentemente al 1° gennaio 2002"».

23.0.17

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Accantonato*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:***«Art. 23-bis.***(Imposta sulla pubblicità)*

1. Il secondo comma dell'articolo 7-*octies* della legge 31 marzo 2005 n. 43 è abrogato».

23.0.18VITALI, D'ANDREA, CAVALLARO, BEDIN, BATTISTI, BASTIANONI, SODANO
Tommaso**Accantonato***Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:***«Art. 23-bis.***(Imposta sulla pubblicità)*

1. Il secondo comma dell'articolo 7-*octies* della Legge 31 marzo 2005, n. 43 è abrogato».

23.0.19

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI

Accantonato*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:***«Art. 23-bis.***(Disposizioni in materia di determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente)*

1. A decorrere dall'anno 2006, ai fini della valutazione della situazione economica dei soggetti destinatari di prestazioni agevolate di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni, deve essere applicato il criterio del potere d'acquisto dei redditi correlato al differente costo della vita nelle aree territoriali del Paese. Con decreto del Ministro dell'economia e delle fi-

nanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità per l'applicazione del presente comma».

23.0.20

Nocco

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Al decreto legislativo n. 139 del 2005 aggiungere all'articolo 1 dopo il comma 3 il seguente:

"3-bis.: Ai dottori commercialisti è riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attività:

a) l'assistenza tecnica nell'udienza di discussione delle cause in materia di imposte e tasse di competenza dei giudici ordinari e nell'udienza di discussione davanti alla Corte di Cassazione quando è impugnata una sentenza della Commissione tributaria;

b) l'autentica delle firme in materia di trasferimento delle azioni nominative e di trasferimento delle partecipazioni di S.r.l.;

c) l'autentica e la redazione con scrittura privata dei contratti di trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda;

d) la redazione dei verbali degli organi di amministrazione e dei verbali di assemblea ordinaria delle società di capitali ogni qualvolta ne sia richiesta la iscrizione nel registro delle imprese;

e) la redazione dei verbali di assemblea e degli organi di amministrazione di esecuzione di delibere precedenti, anche di natura straordinaria, che non comportino modifiche di statuto"».

23.0.21

CADDEO, NIEDDU, MURINEDDU

Accantonato

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Il Governo d'intesa con la Regione Sardegna, definisce entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ammontare delle risorse spettanti alla Regione Sardegna in applicazione dell'articolo 8,

comma 1, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come modificata dalla legge 13 aprile 1983, n. 122.

2. La verifica è realizzata in relazione ai dieci esercizi precedenti quello in corso al momento dell'approvazione della presente legge.

3. Le quote del gettito tributario previste dall'articolo 1 della 13 aprile 1983, n. 122, e di spettanza regionale, si riferiscono a quanto riscosso o comunque afferente ai redditi prodotti nella Regione Sardegna, anche se versati ad uffici situati al di fuori del territorio regionale.

4. In attesa della definizione della verifica di cui al comma 2 e a titolo di acconto è autorizzata in favore della Regione, a decorrere dal 2006, un contributo annuale di 900 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente relative a tutte le rubriche, per il triennio, in misura pari al 6 per cento.

23.0.22

CADDEO, NIEDDU, MURINEDDU

Accantonato

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Il Governo d'intesa con la Regione Sardegna, definisce entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ammontare delle risorse spettanti alla Regione Sardegna in applicazione dell'articolo 8, comma 1, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come modificata dalla legge 13 aprile 1983, n. 122.

2. La verifica è realizzata in relazione ai dieci esercizi precedenti quello in corso al momento dell'approvazione della presente legge.

3. Le quote del gettito tributario previste dall'articolo 1 della 13 aprile 1983, n. 122, e di spettanza regionale, si riferiscono a quanto riscosso o comunque afferente ai redditi prodotti nella Regione Sardegna, anche se versati ad uffici situati al di fuori del territorio regionale.

4. In attesa della definizione della verifica di cui al comma 2 e a titolo di acconto è autorizzata in favore della Regione, a decorrere dal 2006, un contributo annuale di 30 milioni di euro per quindici anni».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente relative alla rubrica Ministero delle finanze, per il triennio, in misura pari all'1 per cento.

23.0.23

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:***«Art. 23-bis.**

1. Per l'anno 2006 i trasferimenti erariali vengono adeguati al tasso d'inflazione programmato. Il relativo gettito pari a 180 milioni di euro è destinato agli enti sottodotati».

Conseguentemente al testo del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, si apporta la seguente modifica:

«All'articolo 5, comma 1, lettera *b*) le parole: "nella misura del 95 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 90 per cento"».
